



COMUNE DI BRESCIA

# Regolamento di disciplina delle attività economiche

- Azioni per lo sviluppo del settore commerciale
- Commercio al dettaglio su aree pubbliche
- Occupazione di suolo con chioschi ed elementi di arredo (plateatici)
- Vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli
- Sagre
- Estetisti, acconciatori, tatuatori
- Tintolavanderie
- Sale da gioco
- Misure di compensazione tra strutture di vendita
- Organizzazione e gestione dei procedimenti (SUAP)

Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 63 in data 29 settembre 2025.

# Sommario

<b>TITOLO I – Disposizioni Generali .....</b>	<b>7</b>
Articolo 1 – Oggetto e ambito di applicazione .....	7
Articolo 2 – Partecipazione .....	8
Articolo 3 – Interazione con altre norme e strumenti di programmazione .....	8
<b>TITOLO II – Azioni per lo sviluppo del settore commerciale .....</b>	<b>10</b>
Articolo 4 – Classificazione delle attività .....	10
Articolo 5 – Misure incentivanti .....	10
<b>TITOLO III – Commercio al dettaglio su aree pubbliche.....</b>	<b>12</b>
<b>Capo I - Disposizioni generali.....</b>	<b>12</b>
Articolo 6 – Obiettivi in materia di commercio su aree pubbliche .....	12
Articolo 7 – Divieto di vendita di prodotti contraffatti.....	13
Articolo 8 - Divieto di utilizzo di gruppi elettrogeni .....	13
<b>Capo II – Disposizioni riguardanti aree mercatali, posteggi e commercio in forma itinerante .....</b>	<b>13</b>
Articolo 9 – Tipologia dei mercati.....	13
Articolo 10 – Aree mercatali. Criteri e modalità di assegnazione. Condizioni per l'esercizio dell'attività ..	14
Articolo 11 - Posteggi fuori mercato e posteggi a turno. Criteri e modalità di assegnazione.....	17
Articolo 12 – Posteggi .....	18
Articolo 13 – Posteggi liberi e posteggi temporaneamente non occupati.....	18
Articolo 14 – Autorizzazioni per il commercio in forma itinerante .....	19
Articolo 15 - Limitazioni e divieti per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante.....	19
Articolo 16 – Limiti e condizioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.....	20
Articolo 17 – Revoca delle autorizzazioni .....	21
<b>Capo III – Disposizioni riguardanti le aree destinate alle fiere ed iniziative analoghe .....</b>	<b>22</b>
Articolo 18 – Definizioni.....	22
Articolo 19 – Aree per le manifestazioni fieristiche .....	22
Articolo 20 – Svolgimento della fiera .....	25
<b>Capo IV – Occupazioni esterne agli esercizi con elementi di arredo .....</b>	<b>26</b>
Articolo 22 – Definizioni.....	26
Articolo 23 – Norme generali per le occupazioni .....	27
Articolo 24 - Norme generali per i plateatichi.....	27
Articolo 25 – Compatibilità con il sistema viabilistico .....	28
Articolo 26 – Concessione su spazi non antistanti il pubblico esercizio .....	29
Articolo 27 – Durata delle concessioni .....	30
Articolo 28 - Occupazioni all'interno del perimetro del distretto urbano del commercio.....	30
Articolo 29 – Occupazioni all'esterno del perimetro del distretto urbano del commercio .....	31

Articolo 30 - Installazione di fioriere su tutto il territorio comunale .....	32
Articolo 31 - Installazione di espositori esterni su tutto il territorio comunale .....	33
Articolo 32 – Documentazione progettuale da allegare alla domanda di concessione .....	34
Articolo 33 – Commissione tecnica .....	34
Articolo 34 – Modalità e termini per il rilascio della concessione .....	35
Articolo 35 – Modifica, revoca, sospensione e decadenza della concessione .....	35
Articolo 36 – Concessioni rilasciate in data antecedente al presente regolamento .....	35
Articolo 37 – Rinvio .....	36
<b>Capo V – Chioschi .....</b>	36
Articolo 38 – Strutture ammesse .....	36
Articolo 39 – Caratteristiche dei chioschi .....	36
Articolo 40 – Tipologia dei chioschi e dei siti .....	37
Articolo 41 – Criteri di collocazione .....	37
Articolo 42 – Procedura per il rilascio della concessione .....	38
Articolo 43 – Ulteriori autorizzazioni .....	38
Articolo 44 – Contenuti dell’atto di concessione e prescrizioni .....	38
Articolo 45 – Revisione periodica delle aree da destinare a chioschi .....	40
<b>Capo VI – Mercati di vendita diretta dei prodotti agricoli .....</b>	40
Articolo 46 – Oggetto, ambito e soggetti ammessi alla vendita .....	40
Articolo 47 - Aree di mercato per la vendita diretta di prodotti agricoli .....	41
Articolo 48 - Aggiudicazione delle aree di mercato per la vendita diretta di prodotti agricoli .....	41
Articolo 49 – Vendita in manifestazioni diverse dal mercato .....	41
Articolo 50 - Autorizzazione allo svolgimento .....	41
Articolo 51 - Durata delle autorizzazioni .....	42
Articolo 52 - Occupazione di suolo pubblico e relative tariffe .....	42
Articolo 53 - Obblighi dei partecipanti al mercato .....	42
Articolo 54 – Sospensione e revoca dell’autorizzazione .....	42
<b>Capo VII – Sagre .....</b>	42
Articolo 55 – Ambito di applicazione .....	42
Articolo 56 – Definizioni .....	43
Articolo 57 – Calendario annuale delle Fiere e delle Sagre .....	43
Articolo 58 – Criteri di precedenza .....	44
Articolo 59 – Modifiche del Calendario Regionale delle Fiere e delle Sagre .....	44
Articolo 60 – Norme particolari per lo svolgimento delle Sagre .....	45
Articolo 61 – Coinvolgimento operatori in sede fissa e ambulanti .....	45
Articolo 62 – Oneri a carico degli organizzatori .....	46

<b>TITOLO IV – Attività artigianali, estetisti, tatuatori, acconciatori, tintolavanderie .....</b>	<b>47</b>
<b>Capo I – Disciplina dell’attività di estetista e dei trattamenti di tatuaggio e piercing.....</b>	<b>47</b>
Articolo 63 – Estetisti .....	47
Articolo 64 – Requisiti professionali degli estetisti .....	47
Articolo 65 –Inizio dell’attività di estetista .....	48
Articolo 66 - Tatuatori e piercing .....	49
Articolo 67 – Modalità comuni di esercizio dell’attività.....	50
Articolo 68 - Informazione e pubblicità .....	51
Articolo 69 – Orari ed esposizione tariffe per attività di estetista e tatuatore.....	51
Articolo 70 – Provvedimenti di cessazione, sospensione e sanzioni.....	51
Articolo 71 - Requisiti igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento dell’attività di estetista .....	51
<b>Capo II – Disciplina dell’attività di acconciatore .....</b>	<b>53</b>
Articolo 72 – Acconciatori .....	53
Articolo 73 – Modalità di esercizio dell’attività di acconciatore .....	53
Articolo 74 - Requisiti professionali degli acconciatori .....	54
Articolo 75 – Responsabile tecnico per l’attività di acconciatore .....	54
Articolo 76 - Inizio dell’attività di acconciatore .....	55
Articolo 77 - Modifiche e trasferimento dell’attività di acconciatore.....	55
Articolo 78 - Subentro nell’attività di acconciatore.....	55
Articolo 79 - Sospensione e cessazione dell’attività di acconciatore .....	55
Articolo 80 - Requisiti igienico–sanitari dell’acconciatore .....	56
Articolo 81 - Orari e tariffe .....	56
Articolo 82 - Sospensione, revoca e decadenza del titolo abilitativo .....	56
<b>Capo III – Disciplina dell’attività di tintolavanderia.....</b>	<b>56</b>
Articolo 83 – Riferimento normativo dell’attività di tintolavanderia.....	56
Articolo 84 - Definizione dell’attività di tintolavanderia.....	57
Articolo 85 - Modalità di esercizio dell’attività di tintolavanderia.....	57
Articolo 86 - Qualificazione e formazione professionale, responsabile tecnico dell’attività di tintolavanderia .....	57
Articolo 87 - Lavanderia a gettoni self-service.....	58
Articolo 88 - Inizio dell’attività di tintolavanderia e subingresso.....	58
Articolo 89 - Sospensione e cessazione dell’attività di tintolavanderia .....	59
Articolo 90 - Requisiti igienico-sanitari, di salute e sicurezza e ambientali per lo svolgimento dell’attività di tintolavanderia .....	59
Articolo 91 - Obblighi informativi nei confronti della clientela della tintolavanderia .....	60
<b>TITOLO V – Sale pubbliche da gioco e apparecchi da intrattenimento.....</b>	<b>61</b>
Articolo 92 – Ambito di applicazione.....	61

Articolo 93 – Finalità.....	62
Articolo 94 – Definizioni.....	62
Articolo 95 – Caratteristiche dei giochi e numero di apparecchi installabili.....	64
Articolo 96 – Licenze d'esercizio .....	64
Articolo 97 – Requisiti morali.....	65
Articolo 98 – Localizzazione e limitazioni.....	65
Articolo 99 – Prescrizioni di esercizio e informazioni alla clientela .....	66
Articolo 100 - Caratteristiche dei locali e dotazioni di parcheggi .....	67
Articolo 101 – Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di sala giochi.....	68
Articolo 102 – Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di apparecchi presso pubblici esercizi e/o attività commerciali.....	69
Articolo 103 - Aggiornamento e voltura delle autorizzazioni.....	69
Articolo 104 – Sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione .....	70
Articolo 105 – Orari d'apertura delle sale gioco .....	71
Articolo 106 - Orari di esercizio degli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito.....	71
Articolo 107 - Misure di contenimento al fenomeno del gioco d'azzardo patologico .....	72
<b>TITOLO VI – Misure di compensazione tra strutture di vendita.....</b>	<b>73</b>
Articolo 108 – Norma di coordinamento.....	73
Articolo 109 – Definizione di media struttura di vendita .....	73
Articolo 110 – Compatibilità viabilistica e infrastrutturale. Rinvio alla normativa regionale e comunale..	73
Articolo 111 – Compensazione economica degli impatti. Definizione.....	73
Articolo 112 – Modalità della compensazione economica.....	74
Articolo 113 – Integrazione con il procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione .....	74
Articolo 114 – Vincolo di destinazione dei contributi economici.....	74
<b>TITOLO VII – Organizzazione e gestione dei procedimenti di competenza dello sportello unico delle attività produttive .....</b>	<b>75</b>
Articolo 115 – Oggetto .....	75
Articolo 116 – Finalità.....	75
Articolo 117 – Funzioni e ambito di applicazione.....	75
Articolo 118 – Responsabile.....	75
Articolo 119 - Compiti del Responsabile dello Sportello Unico .....	76
Articolo 120 - Coordinamento con gli uffici comunali.....	77
Articolo 121 - Coordinamento con gli Enti terzi .....	77
Articolo 122 – Sistema informatico.....	78
Articolo 123 – Accesso all'archivio informatico .....	78
Articolo 124 – Procedimento .....	79
Articolo 125 – Formazione, aggiornamento e dotazioni tecnologiche .....	80

Articolo 126 – Norma di rinvio .....	80
<b>TITOLO VIII – Disposizioni finali .....</b>	<b>81</b>
Articolo 127 – Sanzioni .....	81
Articolo 128 – Abrogazioni.....	83

## TITOLO I – Disposizioni Generali

### Articolo 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le attività economiche esercitate nel territorio comunale limitatamente alle fattispecie in esso previste e fatti salvi tutti gli ulteriori strumenti normativi in vigore e non in contrasto con le disposizioni in esso contenute. Il regolamento disciplina in particolare:
  - a) Le azioni per lo sviluppo del settore commerciale ai sensi dell'articolo 4 bis della Legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e per quanto previsto dall'articolo 31 comma 2 del D.L. 201/2011
  - b) Il commercio al dettaglio su aree pubbliche, in attuazione della legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e successive modifiche o integrazioni;
  - c) Le modalità di occupazione del suolo pubblico con elementi di arredo quali plateatici, gazebo, dehors, chioschi, fioriere, espositori di merce deperibile e panchine per il consumo sul posto;
  - d) Lo svolgimento dei mercati di vendita diretta dei prodotti agricoli nel rispetto delle normative generali e sovra-ordinate, nonché degli altri regolamenti comunali vigenti. Si definiscono mercati per la vendita diretta di prodotti agricoli da parte di agricoltori le aree pubbliche o private asservite a uso pubblico e gli spazi privati autorizzati, attrezzati o meno, destinati all'esercizio dell'attività di vendita diretta di prodotti agricoli, da parte di due o più agricoltori;
  - e) Le modalità di organizzazione, di autorizzazione e di svolgimento delle sagre che si svolgono sul territorio comunale e delle fiere, limitatamente al loro inserimento nel calendario regionale, in attuazione dell'art. 18-ter della Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e ss. mm. ii. nonché delle linee guida di cui alla D. g. r. 2 agosto 2016 n. X/5519;
  - f) L'esercizio dell'attività di estetista, di tatuaggio e di piercing;
  - g) L'attività professionale di tintolavanderia, ovunque esercitata nell'ambito del territorio comunale, in luogo pubblico o privato, in forma anche stagionale o temporanea, da imprese individuali o costituite in forma societaria, sia di persone che di capitali, artigiane o non artigiane, come definita dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 84 del 22 febbraio 2006 “Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia”;
  - h) Le modalità di gestione delle attività relative all'esercizio di giochi leciti, autorizzate in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s. m. i. (TULPS), nonché in base alle ulteriori norme attuative statali e regionali, individuando i requisiti ed i procedimenti finalizzati al rilascio delle licenze per l'apertura di sale pubbliche di giochi leciti (di seguito definite “sale giochi”), nonché le modalità per la loro gestione, come l'apertura, il trasferimento di sede, la variazione di superficie, la variazione di orario, nonché i requisiti ed i procedimenti finalizzati all'installazione degli apparecchi da trattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, come definiti dall'art. 110 del TULPS approvato con R.D. 18.6.1931 n. 773 e s. m. i., da collocare negli esercizi in possesso di licenze ai sensi degli artt. 86 ed 88 del TULPS, ovvero in altri esercizi pubblici autorizzati;
  - i) La compensazione economica per l'impatto derivante dall'apertura di medie strutture di vendita al dettaglio, consistente nel versamento di un contributo economico aggiuntivo rispetto a quello derivante dell'intervento urbanistico-edilizio e alle compensazioni ambientali, derivanti dall'insediamento di una nuova media struttura di vendita, al fine di compensare l'impatto sul contesto territoriale paesistico ambientale, mitigare le esternalità negative connesse all'autorizzazione di una media struttura di vendita e favorire il sostegno e il rilancio delle

attività commerciali di minori dimensioni in linea con i criteri regionali e comunali per lo sviluppo del settore commerciale;

- j) I criteri organizzativi ed i metodi di gestione dei procedimenti dello Sportello Unico per le Attività Produttive.

## Articolo 2 – Partecipazione

1. I contenuti del presente regolamento e le eventuali modifiche in corso di validità sono adottati previa consultazione del Comitato per lo Sviluppo Economico Locale e delle associazioni di categoria delle imprese artigianali e commerciali maggiormente rappresentative presenti sul territorio.
2. In materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche e ai fini dell'applicazione di quanto previsto al Titolo III del presente regolamento, una apposita commissione denominata Commissione consultiva per il commercio al dettaglio su aree pubbliche ha il compito di esprimere il proprio parere in riferimento:
  - a) alla programmazione dell'attività;
  - b) alla definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
  - c) alla istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere;
  - d) alla definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico;
  - e) alla predisposizione dei regolamenti comunali e delle deliberazioni comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche;

I criteri di designazione, di rappresentanza, di durata in carica e di funzionamento della citata commissione, sono stabiliti dal Sindaco, sentiti i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 19 della legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6. La commissione è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato ed è composta da:

- due rappresentanti delle associazioni commerciali su aree pubbliche;
- due rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti.

Le associazioni designano i propri rappresentanti effettivi e supplenti. Fanno parte della commissione anche il dirigente responsabile del settore S.U.A.P. e in caso di sua assenza o impedimento colui che lo sostituisce. Alle riunioni della commissione possono partecipare, su invito del presidente, esperti o tecnici dei Settori del Comune, rappresentanti di altri enti pubblici e/o di associazioni o sindacati. I Presidenti dei Consigli di Quartiere saranno invitati per l'esame di problematiche specifiche attinenti al territorio di competenza;

3. La commissione di cui al comma precedente è nominata dal Sindaco. Le funzioni di segretario della commissione sono espletate da un impiegato designato dal dirigente responsabile del settore S.U.A.P.

## Articolo 3 – Interazione con altre norme e strumenti di programmazione

1. Le disposizioni del presente regolamento integrano e sono valide ferme restando le disposizioni della normativa statale e regionale di riferimento e la disciplina urbanistica per l'insediamento delle attività economiche contenute nello strumento urbanistico comunale vigente;
2. Il piano quadriennale per lo sviluppo del settore commerciale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale, costituisce strumento di programmazione per l'attuazione del regolamento, nelle parti in cui è espressamente previsto e richiamato, con particolare riferimento a quanto disposto dal Titolo II.

## TITOLO II – Azioni per lo sviluppo del settore commerciale

### Articolo 4 – Classificazione delle attività

Il piano quadriennale per lo sviluppo del settore commerciale definisce gli indirizzi comunali per lo sviluppo del settore commerciale ai sensi dell'articolo 4 bis della Legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e per quanto previsto dall'articolo 31 comma 2 del D.L. 201/2011, individua le attività commerciali da incentivare e definisce le merceologie/attività oggetto di limitazione/regolazione in quanto in contrasto con la tutela di valori artistici, storici o ambientali o per altre ragioni di carattere imperativo.

### Articolo 5 – Misure incentivanti

1. L'apertura di nuovi esercizi commerciali classificati dal piano quadriennale per lo sviluppo del settore commerciali quali esercizi da incentivare può essere incentivata mediante l'utilizzo dei seguenti strumenti:

#### 1.1 Imposte e tributi.

- a) Contributo economico pari ad un importo non inferiore al 20% e non superiore al 70% della componente fissa della tassa per lo smaltimento dei rifiuti dovuta per l'esercizio dell'attività;
- b) Contributo economico pari ad un importo non inferiore al 20% e non superiore al 70% dell'imposta municipale sugli immobili nei quali è esercitata l'attività. L'agevolazione potrà essere concessa per un numero massimo di tre immobili intestati al medesimo proprietario, purché l'incentivo comporti beneficio diretto o indiretto e misurabile nei confronti dell'esercente l'attività;
- c) Contributo economico pari ad un importo non inferiore al 20% e non superiore al 70% della componente pubblicità e/o della componente occupazione suolo del canone unico patrimoniale.

#### 1.2 Contributi economici.

- a) Attribuzione di una premialità, in termini di punteggio aggiuntivo, nei bandi per l'erogazione di contributi economici nell'ambito delle attività progettuali del distretto urbano del commercio;
  - b) Erogazione di contributi economici a fondo perduto, tramite pubblicazione di bando.
2. Le misure di cui al presente articolo sono adottate con provvedimento della Giunta comunale, acquisito il pare del Comitato per lo sviluppo economico locale, che disciplina nel dettaglio:
    - a) Le zone o parti di esse, così come definite nel piano quadriennale per lo sviluppo del settore commerciale, dove attuare le misure incentivanti;
    - b) Le tipologie di misure incentivanti tra quelle indicate al comma 1;
    - c) L'esatta determinazione quantitativa della misura incentivante;

- d) Le tipologie di attività destinatarie delle misure incentivanti tra quelle indicate dal piano quadriennale per lo sviluppo del settore commerciale quali “tipologie di esercizi da incentivare”;
- e) La durata, i criteri e le modalità di accesso.

## TITOLO III – Commercio al dettaglio su aree pubbliche

### Capo I- Disposizioni generali

#### Articolo 6 – Obiettivi in materia di commercio su aree pubbliche

1. In materia di commercio su aree pubbliche vengono perseguiti i seguenti obiettivi:
  - a) favorire la realizzazione della rete distributiva del commercio su aree pubbliche che assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore promuovendo al contempo anche l'incontro diretto tra produttori e consumatori;
  - b) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive;
  - c) rendere compatibile l'impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali e fieristiche con particolare riguardo alla mobilità, al traffico e all'inquinamento;
  - d) valorizzare la funzione commerciale al fine di assicurare un servizio anche nelle zone e nei quartieri non sufficientemente serviti dalla struttura commerciale esistente;
  - e) favorire le zone in via di espansione;
  - f) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva esistente dotando le aree mercatali di servizi e di adeguati impianti per l'allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria in conformità alle vigenti norme igienico-sanitarie;
  - g) favorire l'individuazione di aree pubbliche o private delle quali il Comune ha la disponibilità, coperte o scoperte, che consenta uno sviluppo dei mercati evitando il congestionamento del traffico e della viabilità cittadina;
  - h) assicurare che l'individuazione di nuove aree destinate al commercio su aree pubbliche sia strettamente correlata all'incremento demografico, alla propensione al consumo ed all'offerta commerciale già esistente;
  - i) localizzare le aree mercatali e fieristiche in modo da consentire un facile accesso ai consumatori, sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori, il minimo disagio alla popolazione residente, un riequilibrio dei flussi di domanda attualmente diretti verso il centro storico o verso aree congestionate;
  - j) promuovere l'aggregazione associativa degli operatori per la gestione dei servizi mercatali.
2. Nell'individuazione delle aree devono essere rispettati:
  - a) le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici;
  - b) vincoli per determinate zone, previsti dal Ministro dei beni culturali ed ambientali, a tutela dei valori storici, artistici ed ambientali;
  - c) le limitazioni ed i vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse in genere;
  - d) le limitazioni o i divieti previsti nel regolamento di polizia urbana;
  - e) le caratteristiche socioeconomiche del territorio;
  - f) la densità della rete distributiva in atto e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante.

## Articolo 7 – Divieto di vendita di prodotti contraffatti

Sono vietate la vendita, l'esposizione e l'offerta in vendita di merci che violano un diritto di proprietà intellettuale.

## Articolo 8 - Divieto di utilizzo di gruppi elettrogeni

Nell'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è vietato l'utilizzo di gruppi elettrogeni e/o sistemi alternativi di alimentazione elettrica, salvo accumulatori o a seguito di deroga disposta dal dirigente responsabile del settore S.U.A.P.

## Capo II – Disposizioni riguardanti aree mercatali, posteggi e commercio in forma itinerante

### Articolo 9 – Tipologia dei mercati

1. Per mercato si intende l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per mercato si intende altresì, l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.
3. Per mercato straordinario si intende l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista senza riassegnazione dei posteggi e con la presenza degli operatori normalmente concessionari di posteggio. Nel corso di un anno solare non possono essere effettuate più di dodici giornate di mercato straordinario. Si considera, altresì, mercato straordinario, il prolungamento nella fascia oraria antimeridiana/pomeridiana di un mercato che si svolga normalmente in fascia pomeridiana/antimeridiana. Il mercato straordinario è disposto dal dirigente responsabile del Suap.
4. Sono considerate presenze in un mercato le date in cui l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività.
5. Sono considerate presenze effettive in un mercato le date in cui l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale mercato.
6. Per modifica dei mercati, fiere, e posteggi fuori mercato s'intende la modifica della dislocazione dei posteggi, la diminuzione o l'aumento del numero dei posteggi e lo spostamento definitivo del giorno di svolgimento o della sede del mercato o della fiera. Tali modifiche sono disposte dalla giunta comunale, sentita la Commissione di cui all'articolo 2

comma 2. Lo spostamento del mercato o parte di esso o dei posteggi in altra sede o altro giorno lavorativo può essere disposta per:

- a) motivi di pubblico interesse;
- b) cause di forza maggiore;
- c) limitazioni e vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico o igienico-sanitari.

Lo spostamento temporaneo ed occasionale del mercato o della data di svolgimento dello stesso e la modifica temporanea dei posteggi per i motivi di cui sopra è disposto dal dirigente responsabile del settore S.U.A.P. In caso di soppressione di posteggio ubicato in parti del territorio comunale diverse dalle aree mercatali, l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio, ove possibile e tra quelli disponibili, nel territorio comunale la cui scadenza corrisponderà a quella prevista dalla concessione revocata.

7. Quando le date di effettuazione dei mercati e delle fiere coincidono e si sovrappongono e non sono disponibili altre aree pubbliche che consentano lo svolgimento congiunto delle due manifestazioni, il dirigente responsabile del Suap dispone il recupero del giorno di mercato in altra data.

#### Articolo 10 – Aree mercatali. Criteri e modalità di assegnazione. Condizioni per l'esercizio dell'attività

1. L'autorizzazione su posteggi dati in concessione decennale nei mercati è rilasciata dal dirigente responsabile del settore S.U.A.P. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al presente comma, il dirigente responsabile del settore S.U.A.P. provvede alla pubblicazione dei dati concernenti i posteggi da assegnare in concessione. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione gli interessati presentano telematicamente al Comune e nel rispetto di quanto previsto dal bando stesso la domanda per il rilascio dell'autorizzazione comunale con le indicazioni del posteggio, di cui si richiede la concessione.
2. Nella formulazione della graduatoria il dirigente responsabile del settore S.U.A.P. si attiene, nell'ordine, ai seguenti criteri di priorità:
  - a) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche del richiedente attestata dal registro delle imprese,
  - b) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche del dante causa immediatamente precedente attestata dal registro delle imprese;
  - c) ordine cronologico di invio della domanda.Ulteriori criteri di priorità indicati da Regione Lombardia potranno essere utilizzati nel caso specifico di rinnovo di concessioni esistenti.
3. Entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle domande, il dirigente responsabile del settore S.U.A.P. pubblica la graduatoria stilata sulla base dei criteri sopraindicati. Contro la citata graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi con le medesime modalità previste per la domanda di assegnazione del posteggio entro quindici giorni dalla loro pubblicazione. Su predetta istanza il dirigente responsabile del settore S.U.A.P. si pronuncia entro i successivi quindici giorni e l'esito della stessa è pubblicato nel medesimo giorno.
4. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria di cui al comma precedente decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della medesima.

5. La giunta comunale determina, nel rispetto di quanto indicato al precedente articolo 6, le aree concernenti i mercati e ne stabilisce:
  - a) l'ampiezza complessiva, il numero dei posteggi con la relativa identificazione e superficie;
  - b) la periodicità, giorni e orario di svolgimento;
  - c) la localizzazione e l'articolazione del mercato, compresa l'eventuale suddivisione in zone distinte riservate al commercio di generi alimentari;
  - d) i posteggi riservati ai produttori agricoli.
6. Il dirigente responsabile del settore S.U.A.P. mette a disposizione degli operatori una planimetria del mercato costantemente aggiornata.
7. Per tutte le aree mercatali valgono le seguenti prescrizioni:
  - a) I posteggi devono essere utilizzati rispettando la tipologia merceologica cui sono destinati o comunque per la vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico di cui all'autorizzazione in possesso dell'operatore;
  - b) Le merci devono essere esposte solo sui banchi di vendita aventi un'altezza minima dal suolo prevista dalle vigenti norme in materia di requisiti igienico – sanitari;
  - c) Gli operatori non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella assegnata. E' vietato occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni, destinati al regolare e sicuro funzionamento dell'area mercatale e alla sua agevole frequentazione, quali quelli fra posteggio e posteggio e quelli riservati al transito e circolazione pedonale o veicolare, fatta eccezione per le tende di protezione al banco di vendita, che possono avere, ove possibile, una superficie fino al 40% rispetto a quella autorizzata al suolo. In ogni caso, non devono intralciare l'esercizio di vendita attiguo o i passaggi destinati al pubblico, non potendo occupare più del 50% dello spazio interposto tra un posteggio e l'altro.
  - d) Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a mt.2,20. Gli eventuali pali di sostegno devono essere aderenti al banco e non possono infuggersi nel suolo con chiodi, anelli o altro;
  - e) La merce esposta non può superare, in alcun modo, la superficie espressamente assegnata;
  - f) L'esposizione delle merci, effettuata appendendo le stesse alle tende di copertura, costituisce ai fini sanzionatori, con la misurazione della sua proiezione al suolo, occupazione di suolo pubblico, per la misura eccedente quella della concessione;
  - g) Gli operatori devono mantenere i banchi di vendita in buona e decorosa efficienza con le merci convenientemente esposte e non devono ingombrare con aste, sacchi od altro il corridoio e gli spazi tra banco e banco;
  - h) La merce posta in vendita deve essere disposta sui banchi attraverso un 'esposizione ordinata degli articoli su un piano oppure in contenitori o espositori adeguati alle diverse tipologie e categorie di prodotti. A tal fine la merce deve essere esposta in modo da rendere chiari e distinguibili le caratteristiche individuali del singolo articolo, in modalità tali da consentire la corretta individuazione, da parte della clientela, del prezzo e delle caratteristiche principali del prodotto, evitando o limitando al minimo la necessità di maneggiare altri articoli per identificare tali caratteristiche e, quindi, senza creare raggruppamenti indistinti, mucchi o ammassi come metodo di esposizione delle merci. La disposizione non si applica al settore alimentare e ai libri.
  - i) E' vietato l'uso di qualsiasi apparecchio per l'amplificazione e la diffusione dei suoni.
  - j) È vietato altresì:

- a. occupare il posteggio ed effettuare le vendite nelle ore eccedenti l'orario stabilito, adottare sistemi di vendita che arrechino disordine nelle aree mercatali;
  - b. allacciarsi agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica o installare prese d'acqua senza la preventiva autorizzazione dell'ente cui compete l'erogazione del servizio;
  - c. danneggiare in qualsiasi modo il suolo, le piante, le prese d'acqua ed elettriche, collocare tende, assiti, od altra opera fissa o mobile in modo da danneggiare o intralciare l'esercizio di vendita attiguo o i passaggi destinati al pubblico;
  - d. collocare tende, assiti, od altra opera fissa o mobile in modo da danneggiare o intralciare l'esercizio di vendita attiguo o i passaggi destinati al pubblico;
  - e. accatastare merci in modo da costituire un pericolo per l'incolumità delle persone;
  - f. annunciare con grida o a mezzo di altoparlanti il prezzo e la qualità delle merci;
- k) L'esercizio dell'attività è consentito solo al titolare dell'autorizzazione o a chi comprovi la sua qualità di socio, se rilasciata a società di persone, o a collaboratore familiare o a lavoratore subordinato nelle varie tipologie di rapporto di lavoro previste dalla vigente normativa in materia;
- l) E' consentita la vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli all'uopo attrezzati ed in possesso delle caratteristiche di cui alla vigente normativa;
  - m) E' consentito il mantenimento nel posteggio di un solo veicolo attrezzato o non, a condizione che non occupi spazi al di fuori di quelli assegnati e coincidenti con la superficie e il dimensionamento del posteggio. Durante l'allestimento ed il disallestimento del proprio posteggio di vendita è fatto obbligo mantenere il veicolo all'interno della propria area autorizzata evitando di sostare in spazi comuni;
  - n) La vendita di merce usata deve essere ben segnalata e resa visibile tramite appositi cartelli aventi una dimensione minima di cm. 50 per cm. 70 ed avvenire nel rispetto della normativa nazionale e regionale;
8. L'area mercatale è interdetta alla circolazione veicolare con divieto di sosta e rimozione forzata dei veicoli nei giorni e negli orari stabiliti per lo svolgimento del mercato. L'area, eccezione fatta per i mezzi degli operatori e per quelli di soccorso, è accessibile solo ai pedoni;
9. La registrazione delle presenze e delle assenze degli operatori per l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata con modalità indicate dal dirigente responsabile del settore S.U.A.P.. E' obbligatoria la permanenza dell'operatore per tutta la durata del mercato. In caso contrario, e salvo casi di forza maggiore quali peggioramento della situazione meteorologica o improvviso malore, è considerato assente a tutti gli effetti. Ai fini dell'assegnazione temporanea di un posteggio, l'operatore è considerato assente se si presenta dopo l'orario fissato per l'inizio delle vendite;
10. Modalità di assegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento del mercato: si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al comma 2, utilizzando quale primo criterio di priorità la data di rilascio della concessione del posteggio in essere nel mercato oggetto di ristrutturazione o spostamento.
11. Il commercio di animali vivi deve essere esercitato, non solo con il rispetto delle disposizioni vigenti in materia, ma anche separatamente da quello relativo alla vendita di prodotti alimentari;
12. Modalità di assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli: si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 2.

13. Durante le operazioni di vendita da parte dei produttori agricoli è fatto obbligo di segnalare adeguatamente, con appositi cartelli aventi una dimensione minima di cm. 50 per cm. 70, la merce che non è prodotta direttamente dall'azienda.
14. Fatti salvi i diritti acquisiti dai titolari di concessione di posteggio all'entrata in vigore del presente punto, i posteggi mercatali sono individuati nei seguenti raggruppamenti merceologici:
  - a. SETTORE ALIMENTARE;
  - b. SETTORE NON ALIMENTARE
15. Sulle aree mercatali è fatto divieto di volantinaggio eccezion fatta per le comunicazioni delle associazioni di categoria, dei partiti, dei movimenti politici, delle associazioni con finalità politiche e sindacali, degli enti del terzo settore e delle associazioni senza scopo di lucro. I soggetti diversi dagli assegnatari di posteggio mercatale cui viene concessa l'occupazione suolo in adiacenza o sulle aree mercatali possono effettuare la propria attività di propaganda, raccolta fondi o altro solamente sull'area loro concessa evitando di itinerare sull'area mercatale;

#### Articolo 11 - Posteggi fuori mercato e posteggi a turno. Criteri e modalità di assegnazione

1. La giunta comunale determina i posteggi ubicati su area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità in parti del territorio comunale diverse dalle aree mercatali di cui all'articolo 10 precisandone:
  - a) l'ampiezza complessiva;
  - b) il periodo, giorni e orario di svolgimento;
  - c) la localizzazione;
  - d) il settore merceologico e l'eventuale tipologia merceologica.
2. Il "raggruppamento straordinario" è l'insieme di posteggi istituiti e utilizzabili solo in occasione di manifestazioni aventi carattere ricorrente programmate in luoghi determinati;
3. Il "posteggio a turno" è l'insieme dei posteggi ubicati in zone diverse assegnati non individualmente, ma ad una pluralità di operatori (turnisti), che li utilizzano con prestabilita periodica rotazione, talvolta con precisa specializzazione merceologica;
4. I criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di cui al primo comma sono i seguenti. Entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione da parte del dirigente responsabile del settore S.U.A.P. di apposito avviso per i posteggi disponibili, gli interessati, con le modalità previste dal bando stesso in conformità alla normativa statale e regionale, presentano al Comune la domanda per il rilascio dell'autorizzazione comunale per il posteggio di cui si richiede la concessione. Nella formulazione della graduatoria il dirigente responsabile del settore S.U.A.P. applica, in quanto compatibile, l'articolo 10 comma 2.
5. Il dirigente responsabile del settore S.U.A.P. può concedere l'occupazione suolo per il commercio su aree pubbliche, temporaneamente ed occasionalmente, per manifestazioni e/o occasioni varie.
6. Si applicano per quanto compatibili anche per le fattispecie di cui al presente articolo le prescrizioni contenute nell'articolo 10.

## Articolo 12 – Posteggi

1. La concessione dei posteggi di cui ai precedenti articoli 10 e 11, ha una durata di dieci anni, salvo eccezioni espressamente indicate.
2. I soggetti già concessionari di posteggio in un mercato o in area diversa da quella mercatale possono chiedere, prima dell'avvio rispettivamente della procedura di cui all'articolo 10 o dell'articolo 11, al dirigente responsabile del settore S.U.A.P. di cambiare il proprio posteggio con uno dei posteggi liberi nel mercato o in area diversa da quella mercatale. Tale modifica comporta la correlativa rinuncia alla concessione del posteggio di cui il soggetto è già titolare. Gli operatori già concessionari non possono scambiarsi il posteggio se non con l'espresso consenso del dirigente responsabile del settore S.U.A.P.;
3. Ai produttori agricoli è riservato fino ad un massimo del 5% dei posteggi mercatali complessivamente disponibili per il settore alimentare e prodotti ortoflorofrutticoli. I posteggi che non vengono utilizzati dai produttori agricoli aventi diritto sono assegnati con le modalità di cui al successivo articolo 13.

## Articolo 13 – Posteggi liberi e posteggi temporaneamente non occupati

1. I posteggi di cui al precedente articolo 12 liberi o temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:
  - a. maggior numero di presenze, per tali intendendo le volte che il soggetto ha partecipato alle spunte, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio temporaneamente non occupato. Il possesso del titolo di priorità è attestato dal dirigente responsabile del settore S.U.A.P. sulla base di documenti probanti il numero delle presenze;
  - b. maggiore anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dalla data di iscrizione al registro delle imprese.
2. Sono considerati posteggi liberi quelli non assegnati ad alcun operatore. Sono considerati posteggi temporaneamente non occupati quelli per i quali l'operatore titolare del posteggio non è presente nell'ora di inizio delle vendite;
3. I posteggi riservati ai produttori agricoli liberi o temporaneamente non occupati vengono assegnati con priorità ai produttori agricoli nel rispetto dei criteri di cui al comma 1. In assenza di produttori agricoli, si procede all'assegnazione ad operatori commerciali su aree pubbliche come previsto al comma 1;
4. L'assegnazione dei posteggi liberi o temporaneamente non occupati è effettuata giornalmente sulla base dei criteri previsti dal comma precedente, dal personale incaricato dal Comune;
5. Sono esclusi dalla disciplina del presente articolo e non possono essere riassegnati giornalmente i posteggi fuori mercato e i posteggi a turno liberi o temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni.
6. I titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche che intendono partecipare alle operazioni di cui al comma 1 devono presentare al Comune, secondo le modalità disposte

- dal settore SUAP, apposita comunicazione per l'inserimento nella graduatoria relativa all'assegnazione dei posteggi liberi o temporaneamente non occupati. La verifica del possesso dei requisiti avviene entro trenta giorni dalla ricezione della domanda da parte del comune.
7. Gli operatori inseriti nella graduatoria di cui al comma precedente sono esclusi dalla stessa, con conseguente perdita del punteggio acquisito, se non partecipano alle suddette operazioni per quattro mesi nell'anno solare.

#### Articolo 14 – Autorizzazioni per il commercio in forma itinerante

1. L'autorizzazione per il commercio in forma itinerante di cui all'articolo 24 della legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e successive modifiche ed integrazioni è rilasciata dal settore SUAP.
2. I requisiti di cui all'art. 20 comma 1 della legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6 devono essere posseduti dal titolare o, in caso di società, associazioni od organismi collettivi dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia);
3. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dal suo ricevimento.

#### Articolo 15 - Limitazioni e divieti per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita. In ogni caso il tempo di sosta non può superare sessanta minuti. Decorso tale periodo l'operatore deve allontanarsi di almeno 200 metri prima di potersi nuovamente fermare. Per ragioni o esigenze di sostenibilità ambientale e sociale, di mobilità, di viabilità, di vivibilità del territorio è fatto altresì divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore commerciale su posteggio ubicato in parti del territorio comunale diverso dalle aree mercatali (isolato), su posteggio per occasioni varie di carattere non ricorrente o da altro operatore itinerante. La sosta è consentita solo a condizione che sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale. E' vietata in ogni caso la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione di merce esternamente al mezzo mobile;
2. Il commercio di cui al primo comma, sempre per ragioni o esigenze di sostenibilità ambientale e sociale, di mobilità, di viabilità, di vivibilità del territorio, non è consentito nel perimetro del distretto urbano del commercio, come individuato dal piano di governo del territorio vigente, in un raggio di trecento metri dagli ingressi delle aree cimiteriali ed altresì

in un raggio di almeno 500 metri dalle aree mercatali e dalle fiere. Non è altresì consentito nelle zone sottoelencate:

- a. zona adiacente il teatro di via Ziziola (nel tratto compreso tra Via S. Zeno e Via Malta. Via S. Zeno nel tratto compreso tra Via Ziziola e la rotatoria adducente alla Tangenziale Sud);
- b. zona Polo fieristico (Via Caprera e strade di collegamento con la Via Orzinuovi e con il parcheggio del mercato ortofrutticolo);
- c. zona Stadio (vie Stadio, Novagani e Castelli);
- d. centro sportivo S. Filippo (via Bazoli);
- e. campo rugby (via Maggia);
- f. vie S. Rocchino, Triumplina, Oberdan, Orzinuovi, Lamarmora, della Volta, Duca degli Abruzzi, San Polo, Bettolle, Serenissima, Fornaci, Milano, Vallecmonica, Foro Boario, Solferino, Viale S. Eufemia, Viale Venezia, Bornata, Viale Piave, via Corsica, via Labirinto, p.le Roncalli, p.le Spedali Civili, piazza Padre Pio, via Valsabbina, via Togni e V.le Italia dall'intersezione con Via Togni all'intersezione con via Cassala, via Borgosatollo, zona Area Spettacoli Viaggianti (via Morelli e parcheggi laterali), via del Carso.

In ogni caso il commercio di cui sopra è consentito esclusivamente con adeguati mezzi mobili e non può essere svolto sui marciapiedi, sulle banchine stradali e, al fuori di questi spazi, a distanza inferiore a 50 metri dagli incroci stradali non semaforizzati ed inferiore a 100 metri se semaforizzati, nel rispetto delle norme vigenti;

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al produttore agricolo che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante ai sensi del D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 228;
4. Il titolare dell'autorizzazione al commercio su posteggio non può esercitare, con la medesima autorizzazione, l'attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio.

#### Articolo 16 – Limiti e condizioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

1. Nelle zone ricomprese nel perimetro del distretto urbano del commercio come individuato dal piano di governo del territorio in corso di validità, l'esercizio del commercio su aree pubbliche è consentito unicamente per:
  - a. Mercato settimanale Emporium;
  - b. Manifestazioni ed eventi occasionali e straordinari;
  - c. Posteggi ubicati in parti del territorio comunale diverse dalle aree mercatali;
  - d. Fiere.
2. Con provvedimento del dirigente responsabile del settore S.U.A.P. sono adottate specifiche disposizioni in materia di orari riferite alle aree e tipologie destinate al commercio su aree pubbliche;
3. Non possono essere effettuati mercati e fiere nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua, 25 aprile e 1° maggio. I mercati che coincidano con queste festività possono essere anticipati

## Articolo 17 – Revoca delle autorizzazioni

1. Il dirigente responsabile del settore S.U.A.P. revoca l'autorizzazione nei seguenti casi:
  - a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, secondo quanto previsto dall'art. 21, comma 4 della legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
  - b) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, o gravidanza o infortunio. La certificazione medica comprovante l'impossibilità di utilizzo del posteggio dovrà pervenire al settore S.U.A.P. entro quindici giorni dall'assenza; oltre tale periodo la certificazione non potrà essere presentata e l'assenza diverrà definitiva;
  - c) qualora l'operatore titolare di autorizzazione itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità non superiore a tre mesi;
  - d) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 20, ovvero siano venuti meno gli elementi di cui all'articolo 21, comma 4, ovvero non sia stato assolto l'obbligo di esibire le autorizzazioni in originale ai sensi dell'articolo 21, comma 10 della legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
  - e) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione di reintestazione;
  - f) in caso di mancato pagamento del canone unico patrimoniale, nei casi e con le modalità previste dal regolamento comunale per l'applicazione del canone;
  - g) nei casi e con le modalità previste dal regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali;
  - h) nel caso di sospensione dell'attività comminata per due volte, nell'arco di 24 mesi, ai sensi del comma 2 del presente articolo;
2. Per quanto attiene la concessione di posteggi nelle fiere, a seguito di motivato provvedimento del dirigente responsabile del settore S.U.A.P., comportano l'impossibilità di partecipazione alla fiera dell'anno successivo, le seguenti fattispecie:
  - a) la mancata corresponsione al Comune delle somme richieste per la partecipazione alla fiera;
  - b) l'occupazione di suolo pubblico, in occasione della precedente medesima fiera, senza esserne autorizzati;
  - c) l'aver concesso in uso abusivo il posteggio da parte dell'assegnatario ad altro operatore;
  - d) l'utilizzo non autorizzato, in aree idoneamente attrezzate, di gruppi elettrogeni e/o di forme alternative di alimentazione elettrica;
  - e) la formulazione di dichiarazioni o la presentazione di documentazione non veritiera all'atto della domanda che sia tale da comportare una sostanziale modifica della graduatoria;
  - f) l'inosservanza nelle operazioni di compattamento delle disposizioni impartite dal dirigente responsabile del settore S.U.A.P. o suo delegato.

## Capo III – Disposizioni riguardanti le aree destinate alle fiere ed iniziative analoghe

### Articolo 18 – Definizioni

1. Per fiera o iniziativa analoga si intende la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
2. Sono considerate presenze effettive in una fiera i giorni in cui l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera.
3. Sono considerate presenze in una fiera i giorni in cui l'operatore in graduatoria in tale fiera, si è presentato ma non ha potuto svolgere l'attività.
4. Per miglioria s'intende il cambiamento del posteggio occupato nella precedente edizione della fiera, su richiesta dell'interessato.

### Articolo 19 – Aree per le manifestazioni fieristiche

1. Le aree destinate alle fiere sono individuate dalla giunta comunale;
2. La giunta comunale determina le aree concernenti le fiere e ne stabilisce:
  - a) l'ampiezza complessiva;
  - b) la periodicità, giorno/i e orario di svolgimento;
  - c) la localizzazione e l'articolazione della fiera, compresa l'eventuale suddivisione in zone distinte riservate al commercio di generi alimentari;
  - d) le tipologie merceologiche dei posteggi;
  - e) il numero complessivo dei posteggi con la relativa identificazione e superficie;
  - f) i posteggi riservati ai produttori agricoli;
3. Le disposizioni e limitazioni previste per i posteggi nei mercati si applicano anche alle aree oggetto del presente articolo in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto nei commi successivi;
4. Ai fini del rilascio della concessione decennale o in caso di trasferimento/rimodulazione dei posteggi nelle fiere, il dirigente responsabile del settore S.U.A.P. provvede alla pubblicazione dei dati concernenti i posteggi da assegnare in concessione. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del bando gli interessati presentano al Comune e nel rispetto di quanto previsto dal bando stesso la domanda per il rilascio dell'autorizzazione comunale con le indicazioni del posteggio, di cui si richiede la concessione. Nella formulazione della graduatoria il dirigente responsabile del settore S.U.A.P. si attiene, nell'ordine, ai seguenti criteri di priorità:
  - a. maggior numero di presenze nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;
  - b. anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese del richiedente o del dante causa se più favorevole;

c. ordine cronologico di presentazione della domanda.

Entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle domande, il dirigente responsabile del settore S.U.A.P. pubblica la graduatoria stilata sulla base dei criteri sopraindicati. Contro la citata graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi con le medesime modalità previste per la domanda di assegnazione del posteggio entro quindici giorni dalla loro pubblicazione. Su predetta istanza il dirigente responsabile del settore S.U.A.P. si pronuncia entro i successivi quindici giorni e l'esito della stessa è pubblicato nel medesimo giorno. La concessione del posteggio è rilasciata in applicazione della graduatoria decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della medesima;

5. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di ramo d'azienda comporta anche il trasferimento del titolo di priorità nell'assegnazione dei posteggi, posseduto dal dante causa;
6. La concessione del posteggio nelle aree suddette ha durata limitata ai giorni della fiera;
7. Per la sola fiera dei SS. Faustino e Giovita le domande di concessione del posteggio, con durata annuale, debbono essere presentate telematicamente al Comune almeno 60 giorni prima dello svolgimento della fiera stessa. Le domande presentate oltre il termine sopra indicato non sono prese in considerazione.
8. Dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al precedente comma, il dirigente responsabile del settore S.U.A.P. provvede alla formazione della graduatoria, utilizzando i criteri di cui al comma 4, per l'assegnazione dei posteggi che deve essere affissa all'albo del Comune almeno venti giorni prima dello svolgimento della fiera;
9. Ai soli operatori che hanno partecipato l'anno precedente alla fiera dei SS. Faustino e Giovita collocati in posizione utile nella graduatoria, nonché a quelli che non abbiano potuto partecipare per giustificato e documentato motivo, viene confermato il posteggio occupato in occasione della edizione precedente, qualora la posizione sia ancora prevista. Gli operatori il cui posteggio, per comprovati motivi, viene soppresso anche temporaneamente con provvedimento del dirigente responsabile del settore S.U.A.P., hanno diritto, con modalità che verranno comunicate nella lettera di cui al successivo comma, di scegliere un nuovo posteggio prima di coloro che hanno richiesto miglioria o che devono provvedere alla scelta dello stesso. La precedenza nell'assegnazione del posteggio è data dall'ordine di graduatoria tra gli operatori presenti al momento delle operazioni di assegnazione. Qualora, per comprovati motivi, non siano disponibili alcuni posteggi e non esistano idonee soluzioni alternative, il numero dei posteggi complessivi può essere ridotto con provvedimento del dirigente responsabile del settore S.U.A.P.. In tal caso l'operatore assegnatario il cui posteggio è stato ridotto è considerato presente alla fiera. Sia nel caso di soppressione che nel caso di riduzione dei posteggi, nell'edizione successiva, se sono state rimosse le cause di impedimento, l'operatore torna alla posizione originaria. Gli operatori interessati ad ottenere miglioria debbono farne espressa richiesta contestualmente alla domanda di partecipazione alla fiera. Per miglioria si intende il cambiamento del posteggio occupato nella precedente edizione. Il posteggio oggetto di richiesta di miglioria, di cui il soggetto era titolare, da subito viene reso disponibile per le successive assegnazioni. Le operazioni di assegnazione dei posteggi a coloro che hanno richiesto miglioria o che scelgono posteggi che si sono resi disponibili vengono effettuate sulla base della graduatoria di cui al comma precedente. La precedenza nell'assegnazione del posteggio è data dall'ordine di graduatoria tra gli operatori presenti al momento delle operazioni di assegnazione. Per la sola Fiera dei Santi Faustino e

Giovita, ultimate le operazioni sopra indicate non si può procedere ad alcuna assegnazione fatta eccezione per il caso di ritardi dovuti a gravi motivi, adeguatamente documentati, comunicati al settore S.U.A.P. prima del termine delle operazioni medesime. In quest'ultima fattispecie l'operatore può scegliere tra i posti rimasti disponibili;

10. A coloro che hanno inoltrato istanza di partecipazione alla fiera viene comunicato, l'esito della domanda, sia esso positivo o negativo. A coloro che si trovano in posizione utile in graduatoria, con la medesima nota è comunicata l'indicazione del posteggio assegnato e le misure del modulo, solo se si tratta di conferma di quello occupato l'anno precedente, e sono altresì trasmessi l'importo e le modalità per il versamento dei tributi locali. Per la Fiera dei Santi Faustino e Giovita le operazioni di verifica dell'avvenuto pagamento vengono effettuate con i tempi e le date indicati nella lettera di cui sopra. Per accedere all'area della fiera gli operatori assegnatari di posteggio devono esibire agli agenti della polizia municipale incaricati, la lettera vidimata di assegnazione dello stesso. Qualora l'assegnatario di posteggio non possa partecipare alla fiera, per comprovati e documentati motivi, è considerato presente per la fattispecie di cui al comma 4;
11. In occasione di tutte le fiere nelle quali sono state rilasciate le concessioni suolo pluriennali, gli operatori titolari di posteggio sono tenuti a trasmettere telematicamente l'avvenuto versamento dei tributi locali inerenti la fiera stessa almeno 10 giorni prima;
12. In occasione di tutte le fiere gli operatori commerciali assegnatari di posteggio che non abbiano potuto partecipare alla fiera per giustificato motivo devono trasmettere telematicamente idonea documentazione entro e non oltre quindici giorni dalla data di effettuazione della fiera stessa. Qualora la medesima documentazione fosse trasmessa oltre i termini di cui sopra, la stessa non verrà presa in considerazione ai fini della giustificazione dell'assenza;
13. In occasione di tutte le fiere possono essere concessi ad enti aventi finalità socio-assistenziali, culturali, ricreative e per l'eventuale raccolta di fondi ad offerta libera, o alle parrocchie nelle quali si svolge la fiera appositi spazi il cui numero ed ubicazione vengono di volta in volta individuati dal dirigente responsabile del settore S.U.A.P.. Le domande di concessione del posteggio debbono essere presentate al Comune almeno 30 giorni prima dello svolgimento della fiera stessa. Le domande presentate oltre il termine sopra indicato non sono prese in considerazione. Per l'assegnazione degli spazi la priorità è data dalla data di ricezione della domanda da parte del servizio protocollo generale del Comune. In caso di contemporaneità nella data di ricezione delle domande si procede all'assegnazione del o dei posteggi interessati mediante sorteggio. Il sorteggio viene effettuato, in un locale aperto al pubblico, dal dirigente responsabile del settore S.U.A.P. alla presenza di due impiegati che fungono da testimoni, nonché degli operatori interessati che devono essere invitati alle operazioni di sorteggio. I soggetti concessionari di tali posteggi dovranno effettuare le proprie operazioni di propaganda, raccolta fondi, informazione o altro nello spazio assegnato senza effettuare quanto sopra in itinere sull'area fiera;
14. Solo in occasione della Fiera dei Santi Faustino e Giovita sono altresì concessi spazi riservati ai produttori agricoli individuati in un numero massimo di 5. Le domande di concessione del posteggio debbono essere presentate al Comune almeno 60 giorni prima dello svolgimento della fiera stessa, secondo le modalità stabilite con provvedimento del dirigente responsabile del settore S.U.A.P. Nell'assegnazione degli spazi, con formulazione di specifica graduatoria si applica, in quanto compatibile, il comma 4.

15. I posteggi che risultano non assegnati o non occupati alle ore 8 del giorno della fiera, vengono assegnati secondo l'ordine di graduatoria agli operatori spuntisti presenti. In occasione della sola Fiera dei SS. Faustino e Giovita, il dirigente responsabile del settore S.U.A.P. può disporre orari diversi da comunicare agli operatori interessati nella lettera di assegnazione o spunta. Esaurita la graduatoria degli operatori spuntisti, si procede ad assegnare gli eventuali posteggi rimanenti agli operatori presenti, secondo l'ordine di anzianità dell'autorizzazione posseduta. Tale assegnazione residuale non è ammessa per la fiera dei SS. Faustino e Giovita.

#### Articolo 20 – Svolgimento della fiera

1. Gli orari e le modalità di accesso alla fiera, di deflusso e per l'esercizio dell'attività vengono disposte dal responsabile del settore S.U.A.P. e preventivamente comunicate agli operatori;
2. Qualora due o più operatori intendano, di comune accordo, scambiarsi i posteggi, il dirigente responsabile del settore S.U.A.P. può valutare, compatibilmente con le esigenze organizzative della fiera, l'accoglimento della richiesta, avanzata in forma scritta almeno 15 giorni prima dello svolgimento della fiera al settore S.U.A.P.. Per comprovati motivi è consentito lo scambio di posteggi dietro richiesta avanzata il giorno stesso della fiera da parte di due o più operatori, di comune accordo, ed autorizzata dal dirigente responsabile del settore S.U.A.P.;
3. Durante lo svolgimento della fiera è fatto divieto di importunare il pubblico con insistenti offerte di merce, come pure è vietato usare qualsiasi apparecchio per l'amplificazione e la diffusione dei suoni. A colui che effettua la vendita dei propri prodotti col metodo del battitore, utilizzando microfoni, è consentito fare uso degli apparecchi di diffusione dei suoni relativamente ai soli prodotti in vendita e tenendo il volume entro un limite di moderazione tale da non creare disturbo agli operatori limitrofi. E' vietata la vendita di pacchi a sorpresa;
4. E' vietato nell'ambito delle fiere idoneamente attrezzate l'uso di gruppi elettrogeni e/o sistemi alternativi di alimentazione elettrica, salvo accumulatori o a seguito di deroga disposta dal dirigente responsabile del settore S.U.A.P., ad eccezione della fiera dei SS. Faustino e Giovita;
5. Ogni operatore deve ottemperare alle disposizioni vigenti previste in materia di sicurezza degli impianti e prevenzione infortuni;
6. E' consentito l'esercizio dell'attività di commercio di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati e nel rispetto della normativa e dei regolamenti in materia di igiene e sanità pubblica;
7. E' consentito il mantenimento nel posteggio dei veicoli a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio;
8. Il dirigente responsabile del settore S.U.A.P. ha facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti ed agli indirizzi impartiti dall'Amministrazione, allo scopo di garantire il regolare svolgimento dell'attività;
9. Gli operatori non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito veicolare o pedonale;
10. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,20 mt.;

11. Quando il numero degli operatori presenti la mattina di una fiera è inferiore alla disponibilità dei posteggi, gli assegnatari occupanti dovranno procedere al compattamento dei banchi secondo le disposizioni impartite dal dirigente responsabile del settore S.U.A.P. o suo delegato.

## Capo IV – Occupazioni esterne agli esercizi con elementi di arredo

### Articolo 22 – Definizioni

1. Gazebo: struttura di uso stagionale costituita da una intelaiatura in legno o ferro, con sovrapposta una copertura leggera realizzata con materiali rigidi sottili, oppure con teli, mentre i lati sono completamente aperti, ovvero con modeste strutture di protezione laterali, opache sino a cm 70 da terra ed eventuale superiore struttura in vetro o graticcio, sino ad un massimo di mt. 1,50 da terra. I gazebo sono concessi solo fuori dal perimetro del distretto urbano del commercio così come definito dal vigente piano di governo del territorio;
2. Chiosco: insieme di elementi costituenti un manufatto isolato, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, posato su suolo pubblico, ovvero privato gravato da servitù di uso pubblico;
3. Dehors: insieme degli elementi singoli o aggregati, facilmente rimovibili e smontabili, posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico o asservito all'uso pubblico che delimita lo spazio per il ristoro all'aperto, annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione insediato in sede fissa". La struttura dei dehors e i tamponamenti laterali devono essere in acciaio verniciato tinta grafite ed essere di ottima fattura e qualità. I dehors sono concessi anche all'interno del perimetro del distretto urbano del commercio così come definito dal vigente piano di governo del territorio, subordinatamente ove normativamente previsto all'ottenimento di parere favorevole da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio competente, in seno alla commissione tecnica di cui al successivo articolo 33;
4. Plateatici: insieme degli elementi di arredo (tavoli, sedie, pedane, irradiatori di calore, espositori di menù con prezzi al pubblico) singoli o aggregati, con o senza paraventature, privi di copertura, prontamente rimovibili, coperti esclusivamente con ombrelloni o tende retrattili, posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico o asservito all'uso pubblico che delimita lo spazio per il ristoro all'aperto;
5. Panchine: sedute senza appoggio destinate al consumo sul posto;
6. Fioriere ornamentali: contenitori di fiori o essenze arboree a cespuglio, di dimensioni contenute e di forme varie, da collocarsi in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico o asservito all'uso pubblico;
7. Espositori di merce deperibile: espositori mobili dalla semplice fattura costituiti da ripiani, cestelli o contenitori in appoggio, piani o inclinati facilmente rimovibili;
8. Occupazione esterna ai pubblici esercizi: occupazione di suolo pubblico esercitata per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte di un esercizio pubblico esclusivamente in area adiacente e prospiciente l'ingresso dell'attività, nel limite della proiezione sulle aree esterne del fronte su strada dell'unità immobiliare catastale del

locale, fatte salve eventuali deroghe esplicitamente autorizzate in relazione alla compatibilità con il Codice della Strada, al Regolamento Viario comunale con particolare riferimento all'art. 24, alle norme di accessibilità ed al presente Regolamento.

9. Somministrazione assistita di alimenti e bevande: vendita di alimenti e bevande per il consumo sul posto, con un servizio di assistenza al cliente durante la consumazione (ad esempio: prendendo le ordinazioni, servendo al tavolo, oppure gestendo e organizzando l'utilizzo degli arredi, principalmente tavoli e sedie, da parte dei clienti) e/o al termine della consumazione stessa (ad esempio: ripristinando il tavolo al termine dell'utilizzo da parte del cliente) cioè provvedendo alla pulizia degli spazi e al ripristino di tavoli e sedie in maniera costante e continuativa in relazione all'utilizzo dei clienti, oltre che al termine di ogni singolo utilizzo.

#### Articolo 23 – Norme generali per le occupazioni

1. L'occupazione esterna di suolo da parte degli esercizi dovrà essere contemplata nel piano di autocontrollo redatto ai sensi dell'art. 5 del REG. C.E. n. 852/2004 (HACCP);
2. Le occupazioni non devono occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi, affreschi, stemmi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi architettonici e decorativi di rilievo di edifici storici;
3. Le occupazioni devono risultare conformi alla normativa in materia di eliminazione barriere architettoniche, fatte salve eventuali deroghe supportate da parere favorevole dell'ufficio UEBA comunale;
4. Le eventuali pareti laterali non possono essere completamente chiuse con tende in pvc o altro materiale al di sopra dell'altezza da terra consentita di ml. 1,50;
5. Non potranno essere consentite occupazioni a distanze inferiori di ml. 1,00 dal lato esterno del tronco delle alberature o dal limite esterno della chioma di arbusti facenti parte del patrimonio pubblico. Le coperture fisse o mobili non dovranno interferire con le chiome delle piante, inoltre le intere strutture dovranno essere rimosse nel caso di manutenzioni delle alberature quali potature, abbattimenti, ecc.;
6. All'interno del perimetro del distretto urbano del commercio, così come individuato dal piano di governo del territorio vigente, potranno essere consentite esclusivamente occupazioni destinate all'attività di somministrazione assistita, durante gli orari di esercizio, fatta eccezione per la previsione di cui al successivo articolo 24 comma 7.
7. Al di fuori dell'orario di esercizio tavoli e sedute dovranno essere prioritariamente rimossi o qualora non sia possibile lo stoccaggio, dovranno almeno essere legati tra loro con idoneo mezzo di chiusura e comunque resi strutturalmente inutilizzabili al fine di impedirne la fruizione o l'utilizzo da parte di terzi.

#### Articolo 24 - Norme generali per i plateatici

1. Il rilascio della concessione per la collocazione su suolo pubblico di tutti gli elementi che interagiscono con lo spazio urbano implica l'obbligo da parte del richiedente di mantenere gli stessi in condizioni manutentive ottimali in termini di pulizia e decoro. Tavoli e sedie debbono avere caratteristiche uniformi su tutta l'area oggetto di occupazione;

2. Gli ombrelloni devono essere ancorati in appositi basamenti la cui dimensione ed il cui peso devono essere adeguati a sopportare l'azione del vento senza produrre ribaltamenti; le punte delle stecche devono avere un'altezza minima di ml. 2,20 dal suolo, o dalla pedana se esistente;
3. Per il riscaldamento invernale possono essere autorizzati irradiatori di calore certificati secondo le norme CE, con omologazione che attesti la conformità del prodotto, e collocati in modo tale da non costituire pregiudizio per la circolazione pedonale o intralcio e/o pericolo per gli utenti. Qualora gli irradiatori siano collocati sotto tende solari o ombrasure, le stesse dovranno essere costituite da materiali di classe di reazione al fuoco non superiore a 2 ai sensi del D.M. 26.06.1984. Solo in presenza di locali di deposito idoneo e stanti divieti tassativi di cui al successivo comma 4, possono essere utilizzati riscaldatori alimentati da combustibile gassoso con bombole di capacità non superiore a KG. 15, posti in spazi aperti e ben areati;
4. E' assolutamente vietato tenere, anche temporaneamente, bombole di gas, sia cariche che scariche, in deposito in locali privati non a norma UNI CIG ed in particolare è fatto divieto:
  - a) di effettuare senza autorizzazione depositi di gas infiammabili compressi in recipienti mobili con capacità geometrica complessiva oltre a 0.75 mc.;
  - b) di effettuare senza autorizzazione depositi di gas liquefatti in masse superiori o uguali a 75 kg;
5. All'interno del perimetro del distretto urbano del commercio, così come individuato dal piano di governo del territorio vigente, non sono ammesse forme di pubblicità su nessun elemento di arredo, è tuttavia consentito apporre il nome o il logo dell'attività esclusivamente sulla parte interna ed esterna dello schienale di imbottitura delle sedute, con caratteri in tinte fra quelle espressamente consentite per le imbottiture.
6. Non è consentito apporre tappeti, erba artificiale, pavimentazioni in pvc o linoleum, zerbini sul suolo pubblico o sulle pedane in concessione.
7. Le attività artigianali senza somministrazione potranno richiedere l'occupazione di suolo pubblico esclusivamente con panchine in metallo di colore nero o grigio antracite per il consumo nei pressi del locale di cibi e bevande venduti per asporto.
8. All'interno del perimetro del distretto urbano del commercio, così come individuato dal piano di governo del territorio vigente, non è ammessa l'installazione su aree pubbliche o private ad uso pubblico di congegni/strutture/armadi tipo "locker" adibiti al ritiro self-service di pacchi, o di altro tipo di corrispondenza.

## Articolo 25 – Compatibilità con il sistema viabilistico

1. All'interno delle zone pedonalizzate i plateatici ed i dehors possono essere installati anche in zone che per essere raggiunte rendano necessario l'attraversamento stradale allo scopo di effettuare il servizio ai clienti dei pubblici esercizi.
2. Nei casi in cui venga richiesta l'occupazione con plateatici e dehors al di fuori di aree pedonalizzate, la stessa potrà venire concessa esclusivamente quando la strada che deve essere attraversata per effettuare il servizio ai clienti è a senso unico di marcia dei veicoli e vi sia un limite di velocità di 30 Km/h.
3. Le occupazioni non potranno comunque ricadere all' interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni di cui all' art. 18, comma 2, del Codice della Strada e del Regolamento Viario

comunale con particolare riferimento all' art. 26 relativo alle aree di intersezione ed all'art. 27 relativo alle aree di visibilità.

4. Le occupazioni, al di fuori delle zone pedonalizzate, non potranno comunque ricadere all'interno della carreggiata stradale in quanto ai sensi dell'art.3 comma 1, punto 7, del Codice della Strada, la carreggiata è la parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli.
5. All'interno del perimetro del centro abitato, l'occupazione dei marciapiedi da parte di plateatici e dehors, può essere consentita fino ad un massimo di metà della loro larghezza, con occupazione minima pari a 1 metro in larghezza e purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga una zona libera per la circolazione dei pedoni larga non meno di mt. 2 e non interrompa la continuità di percorsi ciclabili ai sensi dell'art. 24 Regolamento Viario comunale.
6. All'interno del perimetro del distretto urbano del commercio, così come definito dal piano di governo del territorio vigente, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi purché la larghezza minima dell'occupazione sia pari a 1 metro e a condizione che sia garantita una zona adeguata alla circolazione dei pedoni e delle persone con ridotta ed impedita capacità motoria, della profondità minima di ml. 1,50, che può essere ridotta a ml. 1,00 per brevi tratti. Su proposta motivata da parte della commissione tecnica di cui al successivo articolo 33, la giunta comunale può rilasciare deroghe in casi specifici.
7. Nelle zone pedonalizzate l'occupazione del suolo con plateatici è comunque consentita solo fino alla mezzeria della sede viaria, tuttavia nel caso di rinnovo di autorizzazioni all'occupazione già rilasciate sarà consentito mantenere le stesse per tutta la sede viaria, al netto dei dovuti percorsi pedonali, esclusivamente in seguito a consenso espresso in forma scritta da parte dei titolari e delle attività commerciali, artigianali, terziarie o di servizi che fronteggiano l'occupazione e da parte dei proprietari delle relative unità immobiliari. Nelle zone pedonalizzate le occupazioni dovranno garantire il passaggio di eventuali mezzi di soccorso mediante una fascia continua libera da arredi non inferiore a ml. 3,00, ad esclusione dei casi in cui tale ampiezza non possa comunque essere garantita per la presenza di fioriere o altri ostacoli.
8. L'occupazione delle aree dedicate a parcheggi pubblici potrà essere consentita solo a seguito di parere della commissione tecnica di cui al successivo articolo 33.

#### Articolo 26 – Concessione su spazi non antistanti il pubblico esercizio

1. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per plateatici e dehors vengono di norma rilasciate solo negli spazi antistati il pubblico esercizio richiedente: l'area di occupazione deve pertanto essere compresa nella proiezione del fronte su strada dell'unità immobiliare catastale in cui è ubicato il pubblico esercizio, fatto salvo quanto previsto nel comma seguente;
2. Fatti salvi i diritti di terzi, è consentita l'occupazione di suolo pubblico, o privato aperto al pubblico transito, anche in spazi non antistanti il pubblico esercizio richiedente, sempreché siano confinanti o adiacenti ad esso e, nei casi di occupazioni di aree antistanti proprietà private, la stessa potrà essere concessa esclusivamente per sedie e tavoli senza altri arredi, previo ottenimento del consenso scritto dal parte dei titolari dell'attività fronteggiante dei proprietari dell'immobile o in caso di condominio dell'assenso dei proprietari, con delibera

dell'assemblea di condominio nelle modalità determinate dalla legge; in assenza di tale consenso la concessione non verrà rilasciata.

3. Nella fattispecie di cui al comma precedente, la concessione potrà avere una durata massima di anni uno. Qualora per qualsiasi motivo, nel corso della durata della concessione, dovesse venire meno il consenso dei soggetti di cui al comma precedente, la concessione una volta scaduta, non potrà essere rinnovata per la parte prospiciente gli immobili di terzi.

## Articolo 27 – Durata delle concessioni

1. Le concessioni possono essere temporanee o permanenti per una durata massima di sei anni:
  - a) Occupazioni permanenti continuative della durata non inferiore ad un anno e della durata non superiore a sei anni;
  - b) Occupazioni temporanee periodiche per periodi da tre a nove mesi con tariffa giornaliera. Per tale tipologia di occupazione viene rilasciata una concessione per il solo periodo indicato e con una validità di 6 anni;
2. Le dotazioni di servizi igienici aggiuntivi, previste dal Regolamento edilizio per le occupazioni permanenti dei pubblici esercizi, non sono dovute nei casi di occupazioni temporanee come definite dal presente articolo.

## Articolo 28 - Occupazioni all'interno del perimetro del distretto urbano del commercio

1. All'interno del perimetro del distretto urbano del commercio, come perimetrato dal PGT vigente le occupazioni sono consentite alle condizioni descritte nel presente articolo.
2. Nei casi in cui le occupazioni interessino vie strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico sottoposte a tutela e in assenza di deroghe o disposizioni specifiche che rendano non obbligatoria l'acquisizione del parere, le occupazioni sono consentite previo ottenimento in seno alla commissione tecnica di cui al successivo art. 33 del parere espresso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio competente, ai sensi degli art. 21 e 146 del Codice dei Beni Culturali.
3. L'occupazione non potrà avere una profondità, superiore a ml. 10, estendibili a ml. 15 in casi particolari, debitamente motivati, contestualizzati e descritti e/o in presenza di particolari caratteristiche degli spazi che ne impediscono altrimenti la fruizione e solo a seguito dell'ottenimento del parere favorevole della Commissione tecnica di cui all'articolo 33 del Regolamento. Inoltre, di fronte a tutti gli accessi pedonali dei fabbricati e delle loro pertinenze, dovrà essere sempre garantito uno spazio libero da arredi della misura di ml. 1,00 misurato dal bordo degli accessi.
4. Sono ammissibili pedane nel caso in cui le stesse interessino: dissesti di superfici pavimentate finalizzate all'eliminazione di eventuali dislivelli; forti pendenze del sedime esistente. Le pedane dovranno essere installate in semplice appoggio in modo tale da escludere qualsiasi manomissione del suolo pubblico e da non impedire in alcun modo lo scolo delle acque piovane, l'accesso a chiusini d'ispezione o a sottoservizi in genere. La struttura dovrà essere in acciaio di color grigio antracite con piano di calpestio in legno, e/o materiale idoneo al contesto urbano di riferimento. La manutenzione, la pulizia e l'eventuale ripristino delle strutture è totalmente a carico dell'esercente nel rispetto di quanto autorizzato. Il dislivello

dal suolo non deve superare i 2,5 cm, nel caso in cui sia superiore va raccordato con rampa interna, a norma per permettere l'accesso alle persone con ridotta o impedita capacità motoria.

5. I parapetti laterali potranno essere: totalmente aperti con profili in acciaio color grigio antracite;
6. I paraventi laterali potranno essere: in acciaio color grigio antracite con inserti in vetro stratificato e trasparente sul quale potranno essere apposti eventuali loghi serigrafati posti nella sua parte superiore/centrale.
7. Sono ammissibili plateatici senza pedana ma con paraventi o parapetti. Tali occupazioni, non ammissibili nelle aree pedonali (vie e piazze), devono essere richieste e autorizzate previo parere favorevole della commissione tecnica di cui all'articolo 33.
8. È consentita la copertura dei plateatici unicamente con ombrelloni in legno e/o in metallo color grigio antracite con tessuto a tinta unita colori: bianco o grigio antracite. Non sono ammesse coperture in tessuti plastificati lucidi o in PVC. Gli ombrelloni devono avere forme regolari - quadrata o rettangolare – e possono essere utilizzati anche in serie. Non è in nessun caso ammesso l'impiego di differenti tipologie di ombrelloni a copertura di un plateatico facente capo ad un unico esercizio pubblico e unica concessione. Essi non debbono fuoriuscire nella loro proiezione verticale dal sottostante plateatico, fatti salvi casi particolari, debitamente motivati, contestualizzati e descritti, che potranno essere sottoposti alla Commissione tecnica di cui all'articolo 33.
9. È ammesso l'uso di tavoli coordinati per tipologia, colore e materiale alle sedie, che dovranno essere realizzati in metallo verniciato con colore grigio antracite; è in ogni caso vietata l'apposizione di simboli, loghi o qualsiasi iscrizione sui tavoli stessi.
10. È ammesso l'uso di sedie, con o senza braccioli, coordinate per tipologia, colore e materiale con i tavoli, che potranno essere realizzate in metallo verniciato con colore grigio antracite. Eventuali imbottiture dovranno essere realizzate esclusivamente sulle sedute e sugli schienali e dovranno essere facilmente rimovibili, realizzate in tessuto tinta unita, di colore a scelta tra beige, grigio antracite, avorio, verde, marrone e nero. È possibile riprodurre l'iscrizione del logo o del nome del pubblico esercizio esclusivamente sugli schienali, lato interno o lato esterno; non sono ammesse altre forme di pubblicità sulle sedie.
11. È ammesso l'uso di divisorì leggeri tra plateatici contigui, a mezzo di paline amovibili nere o grigie antracite e corde o nastri, previa richiesta e autorizzazione specifica con parere favorevole della commissione di cui all'articolo 33.
12. Allestimenti particolari con elementi di arredo diversi per tipologia, forma e colore, da quelli contemplati nel presente articolo, potranno essere richiesti e autorizzati con parere favorevole dalla giunta comunale, previa proposta motivata della commissione tecnica di cui all'articolo 33.

#### Articolo 29 – Occupazioni all'esterno del perimetro del distretto urbano del commercio

1. All'esterno del perimetro del distretto urbano del commercio sono consentiti:
  - a) Plateatici, dehors e gazebi con pedane e paraventi:  
Sono ammissibili pedane alla base del plateatico nel caso in cui le stesse sono finalizzate all'eliminazione di eventuali dislivelli o forti pendenze del sedime esistente. La pedana dovrà essere installata in semplice appoggio tale da escludere qualsiasi manomissione di suolo pubblico e non dovrà impedire in alcun modo lo scolo delle acque piovane,

l'accesso a chiusini d'ispezione né a sottoservizi in genere. La struttura dovrà essere in acciaio di color grigio antracite con piano di calpestio in legno, e/o materiale idoneo al contesto urbano di riferimento. I paraventi laterali potranno essere: ciechi fino ad un'altezza di 70 cm dal suolo e coronati da profili in e/o da inserti vetrati dalle caratteristiche di sicurezza fino ad una altezza massima di 150 cm da terra oppure totalmente in vetro stratificato fino ad un'altezza massima di 150 cm dal suolo.

b) Plateatici e dehors senza pedana ma con paraventi:

Sono ammissibili plateatici senza pedana ma con paraventi solo nel caso in cui gli stessi interessino parte di superfici pavimentate di aree pedonali e/o spazi di pubblico passaggio: marciapiedi, piazze, vie, portici ad uso pubblico.

2. Nei casi in cui le occupazioni interessino vie strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico sottoposte a tutela e in assenza di deroghe o disposizioni specifiche che rendano non obbligatoria l'acquisizione del parere, le occupazioni sono consentite previo ottenimento in seno alla commissione tecnica di cui al successivo art. 33 del parere espresso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio competente, ai sensi degli art. 21 e 146 del Codice dei Beni Culturali.
3. Fuori dal centro storico oltre ai gazebo ed ai dehors è consentita la copertura dei plateatici con ombrelloni dalle forme regolari e dai sistemi di apertura alternativi al palo centrale in legno e/o in metallo. Gli ombrelloni non dovranno in alcun modo essere fissati al suolo e/o fissati alla pedana ove prevista. Non è in nessun caso ammesso l'impiego di differenti tipologie di ombrelloni a copertura di un plateatico facente capo ad un unico esercizio pubblico e unica concessione. Non sono ammesse scritte e/o forme di pubblicità da parte di fornitori diretti o indiretti su nessun elemento di arredo oggetto di concessione.
4. È ammesso l'uso di tavoli di forma rotonda o quadrata, di qualsiasi materiale coordinati per dimensione tipologia e colore. È ammesso l'uso di sedie, con o senza braccioli, di qualsiasi materiale coordinate per dimensione, tipologia e colore. Al fine di una puntuale azione di pulizia, eventuali imbottiture devono essere facilmente rimovibili, realizzate in tessuto tinta unita.
5. Allestimenti particolari con elementi di arredo diversi per tipologia, forma e colore, da quelli contemplati nel presente articolo, potranno essere richiesti e autorizzati con parere favorevole dalla giunta comunale, previa proposta motivata della commissione tecnica di cui all'articolo 33.

#### Articolo 30 - Installazione di fioriere su tutto il territorio comunale

1. È consentita la collocazione delle fioriere in adiacenza alla parete del fabbricato sede dell'attività ed all'interno della proiezione del fronte su strada dell'unità immobiliare come catastalmente definita, nel rispetto della vigente normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche e garantendo un passaggio minimo di 1,5 m. Le fioriere ornamentali e le specie vegetali in esse contenute non devono ostacolare i flussi pedonali, nonché interferire con l'apertura di porte, finestre e vetrine. È altresì proibito posizionare fioriere che occultino, precludano elementi significativi con valenza di decoro e l'uso di qualsiasi elemento di servizio o arrechino pregiudizio alla sicurezza per la posizione, lo stato di manutenzione o la forma, o che occultino la visibilità di altre diverse attività.

2. È consentito l'utilizzo di fioriere per delimitare il plateatico in sostituzione dei parapetti laterali di cui all'articolo 28 commi 5 e 6, laddove previsti, purché la vegetazione non invada l'area esterna alla superficie concessa. Le fioriere dovranno comunque essere collocate all'interno del perimetro dell'area concessa.
3. Alla cessazione dell'attività o alla scadenza dei termini di concessione, è fatto obbligo al titolare dell'esercizio commerciale di rimuovere tutte le fioriere autorizzate.
4. È consentita l'installazione delle seguenti tipologie di fioriere:
  - Forma: è consentita la collocazione di fioriere di qualsiasi forma purché non costituente fonte di pericolo;
  - Materiale: è consentito l'uso di fioriere realizzate in qualsiasi materiale, di colore grigio antracite. Altri colori potranno essere autorizzati solo previo parere favorevole della commissione paesaggio. Non è assolutamente consentita la creazione in loco di fioriere mediante l'uso di mattoni o altri elementi da assemblaggio nel rispetto del pubblico decoro.
  - Dimensioni: è consentito l'uso di fioriere ornamentali di altezza massima 70 cm. La sporgenza, misurata dal muro, dovrà essere tale da non consentire alcun passaggio interstiziale tra l'oggetto di arredo in appoggio a terra e la facciata retrostante; la profondità e non dovrà superare i 35 cm. L'altezza totale, comprensiva delle essenze a dimora, non dovrà essere superiore a 150 cm. Tali riferimenti dimensionali devono comunque essere compatibili e verificati in relazione alla collocazione nello specifico contesto.
  - Pubblicità: sulle fioriere ornamentali non sono ammesse scritte pubblicitarie, fatta eccezione per il logo e il nome dell'attività.
  - Le fioriere dovranno essere piantumate e le specie vegetali dovranno essere mantenute in perfette condizioni; le piante deteriorate dovranno essere tempestivamente sostituite. Non è mai ammesso l'uso di piante provviste di spine nel fusto o nelle foglie. È vietato altresì l'uso di piante le cui foglie, fiori o bacche risultino velenosi.
5. È consentito l'utilizzo di vasi di modeste dimensioni da collocare sulle pareti dei parapetti laterali di cui all'articolo 28 commi 5 e 6. Tali installazioni non devono compromettere la stabilità dei parapetti né la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, non necessitano di specifica autorizzazione e possono essere effettuate in corso di validità della concessione anche se non inizialmente previste nella domanda di rilascio, purché contenute entro una sporgenza massima verso l'esterno dall'area oggetto di concessione pari a 20 cm.

#### Articolo 31 - Installazione di espositori esterni su tutto il territorio comunale

1. È consentita l'installazione di espositori mobili unicamente in metallo dalla semplice fattura costituiti da ripiani, cestelli o contenitori in appoggio, piani o inclinati, con rotelle alla base degli stessi e facilmente rimovibili. Tali strutture non potranno avere un'altezza complessiva superiore a ml. 1,50 da terra, e dovranno essere verniciati di colore grigio antracite.
2. Il loro ingombro nello spazio pubblico non deve superare i limiti della proiezione catastale dell'attività in analogia all'occupazione di suolo pubblico per le attività con licenza di somministrazione, mentre rispetto alla profondità degli stessi, questi non devono superare i 70 cm., sempre nel rispetto del passaggio pedonale su suolo pubblico, che non potrà in nessun

caso essere inferiore a mt. 2,00 nel centro abitato e a mt. 1,50 all' interno dei perimetri dei nuclei storici principale e minori. Tali manufatti devono essere appoggiati a terra e non possono essere appesi alle pareti dei fabbricati.

3. Tipologie diverse di espositori rispetto a quanto previsto al precedente comma 1 possono essere concesse in deroga dalla giunta comunale, previa proposta motivata della commissione tecnica di cui all'articolo 33.

#### Articolo 32 – Documentazione progettuale da allegare alla domanda di concessione

Al fine del conseguimento della concessione per l'occupazione di suolo mediante plateatici, gazebo e dehors, dovrà essere presentata al Settore S.U.A.P. la seguente documentazione progettuale in formato digitale, redatta da tecnico professionista, unitamente alla domanda di concessione con marca da bollo, assolta in modo virtuale:

1. Domanda di concessione;
2. Documentazione fotografica a colori del contesto urbano di riferimento:
  - Vista panoramica della via, piazza o portico interessati dall'occupazione pubblica;
  - Prospetto dell'edificio cui appartiene l'esercizio commerciale;
  - Vista frontale e laterale dell'area oggetto di occupazione;
  - Dettagli sulla pavimentazione esistente e su altri eventuali elementi presenti;
3. Disegni di progetto contenenti:
  - estratto mappa in scala 1:500 con l'indicazione dell'area pubblica che si intende occupare;
  - planimetria, piante sezioni e prospetti più significativi in scala 1:100 integralmente quotate e relative all'occupazione da realizzare, con indicazione delle strade circostanti complete della larghezza della carreggiata e l'eventuale presenza di segnaletica stradale che necessita di integrazione;
  - fermate mezzo pubblico ecc. - con indicazione ingombro occupazione, passaggi pedonali, presenza di eventuali elementi a contorno (semafori, piante, pali distribuzione, confini, piste ciclabili);
4. Documentazione fotografica di tutti i componenti di arredo (tavoli sedie, ombrelloni, pedane, coperture, fioriere ecc.) che si intendono proporre;
5. Breve relazione tecnica descrittiva dell'intervento con indicazione dettagliata di materiale, forma e colore degli arredi scelti;
6. Autorizzazione condominiale o di altri soggetti terzi aventi diritti reali relativa all'eventuale occupazione di suolo privato ad uso pubblico;
7. Elaborato grafico planimetrico in formato A4 relativo alla superficie concessa.

#### Articolo 33 – Commissione tecnica

La valutazione delle domande e dei relativi progetti allegati è sottoposta alla valutazione di un'apposita commissione tecnica composta dei dirigenti, o loro delegati, degli uffici competenti in materia di verde pubblico, gestione del traffico, mobilità, eliminazione barriere architettoniche, trasporto pubblico, Polizia locale, SUAP attività commerciali, che esprime il proprio parere a

maggioranza dei presenti. Ove previsto ai sensi degli articoli 28 e 29, la commissione sarà integrata da un funzionario della competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio appositamente delegato ad esprimere il parere di cui agli artt. 21 e 146 del Codice dei Beni Culturali in seno alla commissione stessa.

#### Articolo 34 – Modalità e termini per il rilascio della concessione

1. Il rilascio delle nuove concessioni di plateatico deve essere preceduto dal parere espresso dalla commissione tecnica e viene sottoscritto dal Responsabile del Settore S.U.A.P. tenendo conto di tale parere, entro 60 giorni dalla richiesta di concessione;
2. Il termine del procedimento può essere interrotto da eventuali richieste di integrazioni e eventuali richieste di modifiche progettuali e riprenderà a decorrere alla data di ricevimento della documentazione richiesta; qualora entro 60 giorni dalla richiesta di integrazioni o modifiche non pervenga al predetto Settore la necessaria documentazione, la domanda verrà archiviata;
3. Il rilascio della concessione è subordinato alla presentazione della ricevuta di pagamento della prima annualità del canone, ovvero della prima rata, qualora sia previsto il pagamento rateale;
4. È fatto obbligo da parte del titolare dell'esercizio esibire a richiesta dell'autorità pubblica un elaborato grafico planimetrico contenente informazioni utili in merito alla superficie di occupazione pubblica concessa, correlata da quote e misure complessive a conferma della legittimità dell'atto amministrativo e a testimonianza della conformità tra l'occupazione operata e quanto concesso, quale atto pubblico di trasparenza da parte dell'esercente nei confronti della cittadinanza.

#### Articolo 35 – Modifica, revoca, sospensione e decadenza della concessione

1. Per quanto riguarda la revoca, la sospensione, la modifica e la decadenza delle concessioni e la rimozione temporanea delle concessioni per pubblica utilità, si rimanda al contenuto del vigente Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale.
2. In riferimento alle modalità di utilizzo dello spazio concesso si applicano le sanzioni previste dall'articolo 127 comma 3 del presente regolamento.

#### Articolo 36 – Concessioni rilasciate in data antecedente al presente regolamento

Le concessioni rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente capo mantengono validità fino alla data di scadenza indicata nell'atto. In caso di subentro, voltura o reintestazione della concessione o modifica delle superfici di occupazione si applicheranno le norme del presente Regolamento.

## Articolo 37 – Rinvio

Per quanto non previsto e disciplinato dal presente titolo si fa riferimento al vigente Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale, al Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali, nonché ove occorra, al Regolamento edilizio, al Regolamento Viario ed al Regolamento di polizia locale.

## Capo V – Chioschi

### Articolo 38 – Strutture ammesse

1. Il presente Capo definisce le caratteristiche formali e dimensionali dei chioschi, individua la tipologia delle possibili ubicazioni nell'ambito del territorio del Comune, nonché la procedura per il conseguimento delle specifiche concessioni a titolo precario;
2. Su tutto il territorio cittadino è ammessa l'installazione di chioschi, intesi quale manufatto isolato, di dimensioni contenute, posato su suolo pubblico, ovvero privato gravato da servitù di uso pubblico, a seguito di concessione a titolo precario rilasciata dal Comune;
3. Considerato che le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico sono sottoposte a tutela ai sensi dell'art.10, comma 4 lettera g) del D. Lgs.42/2004, nell'ottica della priorità delle esigenze di tutela e corretta valorizzazione dei beni culturali rispetto a quelle di esercizio del commercio e delle altre attività su suolo pubblico, all'interno dei nuclei storici principale e minori, come perimetrati dal PGT vigente, i chioschi sono consentiti previo ottenimento del parere espresso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio competente, ai sensi dell'art. 21 del Codice dei Beni Culturali;
4. All'interno dei chioschi non è ammessa l'installazione di:
  - a) dispenser e distributori automatici destinati al commercio di prodotti alimentari e non alimentari;
  - b) distributori automatici destinati alla somministrazione di alimenti e bevande.

### Articolo 39 – Caratteristiche dei chioschi

1. Le caratteristiche formali e dimensionali dei chioschi devono essere di norma riportabili ai sottoindicati criteri:
  - a) i chioschi devono essere costruiti utilizzando legno, metallo e vetro;
  - b) i camini devono essere inseriti armonicamente nella copertura;
  - c) nella parte esterna del chiosco, le romanine perimetrali devono assicurare l'accesso alle persone diversamente abili;
  - d) gli impianti tecnologici, le insegne pubblicitarie conformi al piano generale degli impianti pubblicitari e le tende esterne devono essere già previsti in fase di progetto e devono essere organicamente inserite nella struttura del chiosco;

- e) la dimensione massima di qualsiasi chiosco non può essere superiore a mq. 20, fatta eccezione per i soli chioschi di somministrazione che possono avere una superficie massima concedibile di 35 mq, comprensiva di un deposito per lo stoccaggio delle merci, oltre all'eventuale ulteriore superficie adibita ad occupazione esterna ai sensi del precedente capo;
- 2. Nei chioschi esercenti la somministrazione di alimenti e bevande devono essere previsti i servizi igienici nel rispetto integrale delle disposizioni igienico-sanitarie vigenti, sia nel caso in cui vi sia somministrazione interna, sia nel caso in cui sia autorizzato l'utilizzo di pertinenze esterne per l'esercizio dell'attività, in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento edilizio vigente, salvaguardati i diritti acquisiti delle attività già in essere. Nei casi in cui sia prevista la collocazione del bagno e antibagno disabili a disposizione del pubblico, è possibile derogare al Regolamento edilizio qualora il parco, o comunque l'area circostante, sia già dotato di wc automatico regolarmente funzionante. La superficie di somministrazione esterna concedibile verrà valutata in funzione delle condizioni generali dell'ubicazione del chiosco;
- 3. Le tende da sole dei chioschi retrattili dovranno avere una sporgenza massima di mt. 2,00 ove compatibile con lo stato dei luoghi, ed avere un'altezza minima sottobanda dal suolo di mt. 2,20. Eventuali scritte pubblicitarie devono essere contenute nell'eventuale balza della tenda. Durante i periodi di chiusura dell'attività, le tende solari dovranno essere chiuse.
- 4. Sono ammesse scritte pubblicitarie esclusivamente se autorizzate dal Settore competente nel rispetto del vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.
- 5. Il Comune si riserva di richiedere caratteristiche formali e dimensionali diverse da quelle qui disciplinate, in relazione all'ambito di particolare valore ambientale del luogo dove può essere posizionato il chiosco.

#### Articolo 40 – Tipologia dei chioschi e dei siti

- 1. Nel contesto territoriale cittadino i chioschi possono svolgere attività di vendita e/o di somministrazione di alimenti e bevande, di vendita di giornali e riviste e di vendita di prodotti non alimentari ed essere adibiti a funzioni di carattere sociale e aggregativo, secondo quanto di volta in volta riportato nei bandi per il rilascio delle concessioni.
- 2. All'interno del perimetro del centro abitato, l'occupazione dei marciapiedi da parte di chioschi può essere consentita purché rimanga una zona libera per la circolazione dei pedoni larga non meno di mt. 1,50 e non interrompa la continuità di percorsi ciclabili ai sensi del Regolamento Viario comunale.

#### Articolo 41 – Criteri di collocazione

- 1. L'installazione del chiosco è ammissibile quando sia rispettosa delle norme del Codice della Strada e del Regolamento Viario e la sua presenza sul suolo pubblico non costituisca ostacolo diretto o indiretto al movimento pedonale e veicolare;
- 2. Il chiosco, da realizzare secondo le tipologie di cui al presente Capo deve possedere caratteristiche dimensionali compatibili con quanto indicato negli articoli precedenti, adeguandosi alle dimensioni dello spazio disponibile per l'inserimento;

3. Il chiosco non è ammissibile in aree, o a ridosso delle medesime, destinate, anche solo stagionalmente, a dehors ed in prossimità di spazi già assegnati all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
4. Le opere di modifica di marciapiedi e banchine necessarie e conseguenti alla collocazione dei chioschi, e il ripristino delle superfici di suolo pubblico manomesse, saranno eseguite dal concessionario a sue spese, secondo le indicazioni e con le modalità disposte dal Settore competente.

#### Articolo 42 – Procedura per il rilascio della concessione

1. L'attività esercitata tramite chioschi collocati su suolo pubblico rientra nell'ambito del commercio su area pubblica come previsto dall'art.28 D.Lgs.114/98, L.R. n.6/2010, art.70 D.Lgs.59/2010, L.R. n.3/2012;
2. Competente al rilascio delle concessioni amministrative per la collocazione di nuovi chioschi o la permanenza di chioschi preesistenti su suolo pubblico, ovvero privato gravato da servitù di uso pubblico, è il Settore Valorizzazione Patrimonio Pubblico;
3. La procedura di assegnazione per la concessione di suolo pubblico con chioschi avviene attraverso criteri di selezione ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza, redditività, trasparenza e parità di trattamento, secondo i seguenti parametri basilari:
  - a) procedura aperta o pubblico incanto, con le modalità e le condizioni previste dal Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, al fine di garantire imparzialità e trasparenza, nonché condizioni di concorrenza aperta;
  - b) criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Le proposte pervenute vengono esaminate e valutate da un'idonea commissione nominata dal dirigente Responsabile del Settore, che predispone apposito verbale, secondo la specifica dei criteri di selezione previsti nel bando;
  - c) la durata della concessione è fissata minimo in anni 12. Nel caso di collocazione di nuovi chioschi ovvero di ristrutturazione di quelli preesistenti la durata della concessione verrà stabilita in base al piano economico finanziario della stessa.

#### Articolo 43 – Ulteriori autorizzazioni

1. La concessione per l'installazione dei chioschi, anche se rilasciata secondo le norme del presente atto, non costituisce titolo per l'ottenimento dell'autorizzazione commerciale;
2. La realizzazione del manufatto è vincolata all'ottenimento del permesso a costruire da richiedere successivamente all'ottenimento della concessione di occupazione di suolo pubblico;

#### Articolo 44 – Contenuti dell'atto di concessione e prescrizioni

1. La concessione del chiosco deve indicare il periodo di durata stabilita in anni 12 (dodici) non rinnovabili. Alla scadenza della concessione l'area verrà riassegnata con bando pubblico, salvo diverse disposizioni di legge vigenti nel tempo;
2. Dovrà essere prevista idonea cauzione, quantificata nel bando di concessione, a seconda della tipologia di chiosco;
3. Nell'atto di concessione dovrà essere precisato che le parti convengono:
  - a) che la concessione è personale e incedibile, ed è vietata ogni forma di subconcessione salvo quanto di seguito previsto;
  - b) che il suolo pubblico è concesso al solo esclusivo fine di consentire al concessionario l'esercizio dell'attività commerciale alla quale è destinato il chiosco; che il subingresso dell'eventuale acquirente nella proprietà del chiosco dovrà essere preventivamente ed espressamente autorizzato dal comune ai fini del subingresso nella concessione;
  - c) che il subingresso dell'eventuale acquirente nella proprietà del chiosco dovrà essere preventivamente ed espressamente autorizzato dal Comune ai fini del subingresso nella concessione;
  - d) che gli eredi del concessionario subentrano di diritto nel rapporto concessorio, ma sono tenuti a chiedere la voltura a loro nome della concessione entro sei mesi, a pena di decadenza;
  - e) che in caso di affitto d'azienda il contratto di concessione resta in capo al concessionario originario, ovvero al proprietario del chiosco, mentre all'affittuario verrà rilasciata una concessione amministrativa semplificata, fatti salvi gli obblighi di trascrizione;
  - f) che in ogni caso, ogni autorizzazione ed ogni voltura del titolo concessorio si intendono rilasciate entro la durata massima della concessione originaria;
  - g) che le istanze di autorizzazione o di voltura del titolo concessorio dovranno essere presentate unicamente presso il Settore Valorizzazione Patrimonio Pubblico;
  - h) che la concessione è revocabile in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e di pubblica sicurezza, con preavviso di almeno tre mesi. Il preavviso è escluso nei soli casi di motivata e assoluta urgenza;
  - i) che il Comune dichiara la decadenza del concessionario dalla concessione qualora sia accertata la violazione delle prescrizioni contenute nell'atto concessorio o comunque quando lo stato dei luoghi o dei beni oggetto di concessione sia modificato senza autorizzazione del Comune. La decadenza potrà inoltre essere dichiarata anche nel caso in cui vi sia il non uso continuato del chiosco per oltre sei mesi nel corso dell'anno oppure nel corso del periodo di apertura stagionale del chiosco, senza adeguata ragione giustificativa;
4. In ogni caso di scadenza, revoca o decadenza della concessione, il concessionario dovrà provvedere a sua cura e spese e nel termine assegnato dal Comune:
  - a) alla rimozione di tutti i manufatti esistenti sull'area, che restano di sua proprietà;
  - b) alla cancellazione del fabbricato dai vigenti catasti terreni e fabbricati, nel caso in cui il chiosco sia accastato;
5. Se il concessionario non adempie alla rimozione nel termine assegnato, il Comune potrà:
  - a) procedere d'ufficio, in via sostitutiva, a spese del concessionario, e potrà rivalersi, per i costi sostenuti, sul concessionario, anche escutendo la garanzia prestata;
  - b) decidere di acquisire il chiosco al proprio patrimonio.

6. E' fatta salva la possibilità da parte del concessionario decaduto, previa richiesta e assenso formale da parte del comune, di lasciare in opera il manufatto al solo fine di permettere l'eventuale trasferimento in proprietà ad altro soggetto e comunque sino all'avvio delle procedure per il rilascio di una nuova concessione.

## Articolo 45 – Revisione periodica delle aree da destinare a chioschi

1. Il piano comunale quadriennale per lo sviluppo del settore commerciale, considerate le istanze da parte di soggetti interessati alla collocazione ed esercizio di nuovi chioschi, ovvero sulla base di esigenze di nuovi servizi alla città, individua le aree pubbliche compatibili per l'installazione di nuovi chioschi, stabilendo contestualmente la tipologia di attività commerciale praticabile in ciascuno di essi.

## Capo VI – Mercati di vendita diretta dei prodotti agricoli

### Articolo 46 – Oggetto, ambito e soggetti ammessi alla vendita

1. Il presente capo disciplina lo svolgimento dei mercati di vendita diretta dei prodotti agricoli nel rispetto delle normative generali e sovraordinate (con particolare riferimento all'articolo 4 del D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 228), nonché degli altri regolamenti comunali vigenti.
2. Ai fini del presente capo, si definiscono mercati per la vendita diretta di prodotti agricoli le aree pubbliche o private asservite a uso pubblico e gli spazi privati, attrezzati o meno, dati in concessione per l'esercizio dell'attività di vendita diretta di prodotti agricoli, da parte di due o più agricoltori, a cadenza periodica e per periodi prolungati come previsti dal presente capo. Non rientrano in tale fattispecie ed esulano dall'applicazione del presente capo le singole manifestazioni aventi ad oggetto la vendita di prodotti agricoli, anche se ripetute annualmente o durante il medesimo anno.
3. Possono esercitare la vendita diretta nel mercato gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel Registro delle Imprese, comprese le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi, nonché le società di cui all'art. 1, comma 1094, della L. 27.12.2006 n. 296.
4. Possono altresì partecipare al mercato agricolo le imprese agroalimentari non agricole alle seguenti condizioni:
  - a) le stesse possono essere presenti in misura non superiore al 10% del totale delle aziende agricole presenti nel mercato agricolo;
  - b) le stesse possono essere aziende agroalimentari di trasformazione che pongono in vendita esclusivamente alimenti derivanti da trasformazione di prodotti agricoli primari;
  - c) sono escluse le società agroalimentari di sola rivendita senza attività di trasformazione.
5. L'attività di vendita all'interno del mercato può essere esercitata dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della L. 27.12.2006 n. 296, dai relativi familiari coadiuvati dal personale dipendente di ciascuna impresa, tutti in regola con gli obblighi amministrativi, fiscali, previdenziali ed assistenziali.
6. I prodotti posti in vendita possono essere sia freschi, sia trasformati, cioè ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici di origine prevalentemente aziendale ai sensi dell'art. 4, comma 5, del DLgs. 18.5.2001 n. 228, ai fini del completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.

## Articolo 47 - Aree di mercato per la vendita diretta di prodotti agricoli

1. La Giunta Comunale su propria iniziativa o su proposta dei Consigli di Quartiere, degli imprenditori agricoli singoli o associati e delle associazioni di produttori agricoli e di categoria, individua le aree e gli spazi pubblici, compresi spazi ed immobili di cui il Comune ha la disponibilità, destinati alla vendita di prodotti agricoli.
2. L'area di cui al comma 1 non può essere individuata nel raggio di mt. 300 dall' area di svolgimento nella medesima giornata, di un mercato settimanale scoperto.
3. Gli orari di allestimento, smantellamento ed esercizio dell'attività sono stabiliti con provvedimento del dirigente responsabile del settore S.U.A.P.
4. Nelle aree di mercato attrezzate con allacciamenti approntati dal Comune alle reti idrica, fognaria ed elettrica, è fatto divieto agli operatori di utilizzare impianti privati sostitutivi.

## Articolo 48 - Aggiudicazione delle aree di mercato per la vendita diretta di prodotti agricoli

1. L'aggiudicazione delle aree di mercato, così come individuate, avviene previo svolgimento di procedura a evidenza pubblica.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 10 del presente regolamento.
3. La vendita diretta, anche se esercitata su area privata, può essere riconosciuta come "mercato di vendita diretta di prodotti agricoli" ai sensi del decreto del Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007 ed è in tal caso soggetta all'autorizzazione ed all'attività di controllo del Comune di Brescia ed alle disposizioni del presente Regolamento in quanto compatibili.

## Articolo 49 – Vendita in manifestazioni diverse dal mercato

1. Qualunque soggetto può proporre e promuovere eventi e manifestazioni, anche ricorrenti, per la vendita di prodotti agricoli locali.
2. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà, acquisito il parere del Consiglio di Quartiere di riferimento, di indicare requisiti in termini di qualità dei prodotti posti in vendita, nonché specifiche forme di promozione e di valorizzazione delle produzioni tipiche locali.

## Articolo 50 - Autorizzazione allo svolgimento

1. Lo svolgimento del mercato previsto dall'articolo 48 è subordinato al rilascio, da parte del Comune di Brescia, in capo ai singoli operatori, di formale autorizzazione.
2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 10 del presente regolamento.

## Articolo 51 - Durata delle autorizzazioni

1. Le concessioni dei posteggi rilasciate ai sensi dell'articolo 10 hanno la medesima durata di quelle rilasciate per i mercati ambulanti.
2. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 48 comma 3 restano in vigore fino alla cessazione dell'attività.
3. La durata delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 49 è definita nell'autorizzazione stessa.

## Articolo 52 - Occupazione di suolo pubblico e relative tariffe

1. L'occupazione di suolo per lo svolgimento del mercato di vendita diretta di prodotti agricoli comporta il pagamento del canone unico patrimoniale.
2. Le tariffe per l'occupazione del suolo pubblico sono determinate e riscosse nei modi previsti dal regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale, per gli spazi destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate del Comune di Brescia.

## Articolo 53 - Obblighi dei partecipanti al mercato

1. E' fatto obbligo agli operatori di:
  - a) attenersi alle disposizioni esistenti in materia di svolgimento dei mercati per la vendita diretta di prodotti agricoli, al presente Regolamento, e in particolare alle eventuali prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
  - b) detenere sul posto di vendita copia della documentazione attestante la qualifica di imprenditore agricolo o, qualora si tratti dei soggetti di cui all'articolo 46, comma 4, della documentazione comprovante la legittimazione a partecipare al mercato.
2. Gli operatori ammessi al mercato sono direttamente responsabili delle attività di vendita poste in essere e del rispetto degli obblighi di cui al comma 1.

## Articolo 54 – Sospensione e revoca dell'autorizzazione

Si applica in quanto compatibile l'articolo 17 del presente regolamento.

## Capo VII – Sagre

## Articolo 55 – Ambito di applicazione

1. Il presente capo, in attuazione dell'art. 18-ter della Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e ss.mm.ii. nonché delle linee guida di cui alla D.g.r. 2 agosto 2016 n. X/5519, disciplina le

- modalità di organizzazione, di autorizzazione e di svolgimento delle sagre che si svolgono sul territorio comunale e delle fiere, limitatamente al loro inserimento nel calendario regionale.
2. Disciplina altresì tutte le manifestazioni che costituiscono momenti di aggregazione sociale, culturale, politica, religiosa, di volontariato e sport della comunità che si svolgono su suolo pubblico o privato di cui il Comune abbia disponibilità e al cui interno sia previsto lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande, sempre limitatamente al loro inserimento nel calendario regionale.
  3. L'Ente, in riferimento alle attività sopra descritte, persegue il fine di garantire opportuna trasparenza con riferimento all'organizzazione delle sagre che si svolgono sul territorio comunale.

## Articolo 56 – Definizioni

Ai fini del presente Titolo, si definiscono:

- a) sagra (art. 16 comma 2 lettera g) L.R. 6/2010): ogni manifestazione temporanea comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera h) della L.R. 6/2010;
- b) fiera (art. 16 comma 2 lettera f) L.R. 6/2010): la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera h) della L.R. 6/2010;
- c) calendario regionale delle fiere e delle sagre (art. 16 comma 2 lettera h) L.R. 6/2010): elenco approvato da ciascun Comune e pubblicato sul sito web regionale per consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre.

## Articolo 57 – Calendario annuale delle Fiere e delle Sagre

1. Ai sensi dell'art. 18 bis c. 2 della L. r. 6/2010 il Comune redige ed approva con deliberazione della Giunta comunale, entro il 30 novembre di ogni anno, l'elenco delle Fiere e delle Sagre che si svolgeranno sul proprio territorio nel successivo anno solare procedendo poi alla relativa pubblicazione, entro il 15 dicembre, all'interno del Calendario Regionale delle Fiere e delle Sagre.
2. Ai fini del comma 1 gli organizzatori devono presentare, entro il 31 ottobre, adeguata istanza per l'inserimento dei propri eventi all'interno del suddetto calendario. L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, salvo possibile integrazione della stessa entro un termine stabilito dal Comune, i seguenti dati:
  - a) dati anagrafici degli organizzatori e, nel caso di impresa, i relativi dati;
  - b) indicazione dell'eventuale sito web della manifestazione e contatti;

- c) tipologia e numero indicativo dei partecipanti alla manifestazione con indicazione dei dati anagrafici e dell'attività svolta;
  - d) denominazione, ubicazione e orari di svolgimento della manifestazione;
  - e) indicazione, sulla relativa planimetria, delle aree destinate a parcheggi, anche provvisori, nonché quelle riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili con percorso accessibile;
  - f) indicazione, sulla relativa planimetria, dei servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili, raggiungibili in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
  - g) programma di massima della manifestazione;
  - h) eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell'artigianato locale.
3. In caso di carenza, all'interno delle istanze di cui al comma 2, dei dati essenziali il Comune può chiedere la presentazione di integrazioni da trasmettere, a carico degli organizzatori, entro un termine non superiore a giorni 10 dalla richiesta e tali comunque da permettere all'Ente la puntuale predisposizione del calendario annuale nei termini previsti dalla legge.
  4. Tale istanza è finalizzata esclusivamente all'inserimento della manifestazione nel calendario regionale e non è sostitutiva della procedura SCIA/autorizzatoria normativamente prevista per la specifica manifestazione/attività.
  5. All'interno del calendario di cui al comma 1 verranno inseriti anche gli eventi direttamente organizzati dal Comune ovvero quelli dallo stesso segnalati quali eventi ricorrenti per i quali non sarà necessaria la presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 2. Gli eventi con somministrazione su area privata aperta al pubblico non devono essere inseriti nel calendario regionale, non sono vietati, ma devono svolgersi nel rispetto delle disposizioni sulla disciplina della somministrazione temporanea ai sensi dell'art. 72, comma 1 della L.R. 6/2010.

#### Articolo 58 – Criteri di precedenza

In caso di sovrapposizione di due o più Sagre negli stessi giorni e nello stesso luogo le istanze verranno accolte in funzione dei seguenti criteri di precedenza:

- a) sagra che abbia finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell'artigianato locale;
- b) forte connotazione tradizionale dell'evento che giustifica la Sagra (celebrazione religiosa, festa patronale, commemorazione di un evento importante per la comunità etc. etc.);
- c) anni di svolgimento della Sagra;
- d) grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa;
- e) ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

#### Articolo 59 – Modifiche del Calendario Regionale delle Fiere e delle Sagre

1. L'elenco delle Fiere e delle Sagre inserito dal Comune di Brescia nel Calendario Regionale può essere integrato o modificato con deliberazione di Giunta Comunale, previa comunicazione alla commissione di cui all'art. 19 della L.R. 6/2010.
2. Gli organizzatori che intendano apportare modifiche ad eventi già inseriti nel Calendario Regionale delle Fiere e delle Sagre devono presentare istanza al Comune di Brescia almeno 30 giorni prima dell'ipotizzata data di inizio della manifestazione stessa, al fine di consentire l'espletamento di tutte le verifiche necessarie e di darne la necessaria visibilità al pubblico.

#### Articolo 60 – Norme particolari per lo svolgimento delle Sagre

1. Prima dell'inizio della Sagra gli organizzatori devono presentare adeguata istanza al Comune che provvederà all'istruttoria di merito e al rilascio degli eventuali titoli abilitativi necessari.
2. Le aree di svolgimento di una sagra, sia pubbliche che private aperte al pubblico, devono disporre delle seguenti dotazioni, in proprio o nelle immediate adiacenze:
  - a) servizi igienici in numero adeguato ai visitatori previsti, di cui almeno uno riservato ai disabili e raggiungibile in autonomia e sicurezza, anche mediante eventuale accordo con strutture pubbliche o private contigue;
  - b) aree destinate a parcheggi anche provvisori nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
  - c) parcheggi riservati a soggetti diversamente abili, con percorso accessibile quale collegamento con almeno parte delle aree destinate alla somministrazione temporanea di alimenti.
3. All'interno di ogni Sagra l'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve svolgersi in via temporanea, accessoria e non esclusiva rispetto alle altre attività oggetto della manifestazione.
4. Durante lo svolgimento di una sagra, andranno rispettate le seguenti prescrizioni:
  - a) l'uso di amplificatori, altoparlanti e microfoni dovrà cessare entro le ore 24 (ventiquattro), salvo diverse limitazioni orarie indicate nelle autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività di pubblico spettacolo;
  - b) gli eventuali amplificatori collegati agli strumenti dovranno essere tenuti ad una tonalità tale da non arrecare disturbo alla quiete pubblica e curare che vengano evitati disturbi al riposo e ai vicini;
  - c) l'Amministrazione comunale, per eventi particolari o qualora ravvisi problemi di ordine, sicurezza e quiete pubblica, si riserva di modificare gli orari di cui sopra.

#### Articolo 61 – Coinvolgimento operatori in sede fissa e ambulanti

Durante lo svolgimento di una sagra, è concesso agli esercizi di vicinato ed ai pubblici esercizi delle zone limitrofe, di vendere e somministrare i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio, compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza stradale e nel rispetto dei limiti e divieti previsti dai vigenti regolamenti comunali in materia di commercio su area pubblica e di Polizia Urbana, nonché di eventuali ordinanze sindacali vigenti in materia di commercio, previa concessione dell'ufficio competente.

## Articolo 62 – Oneri a carico degli organizzatori

1. Gli oneri relativi alla progettazione, organizzazione, gestione e messa in sicurezza delle manifestazioni, nonché quelli di manutenzione e pulizia degli spazi e quelli di ripristino degli stessi in caso di danno arrecato al suolo pubblico sono interamente a carico degli organizzatori, con l'esonero per l'Amministrazione comunale di qualsiasi vincolo economico e di responsabilità per quanto avvenga durante gli eventi stessi.
2. La fornitura di contenitori per lo smaltimento dei rifiuti e le operazioni di pulizia straordinaria finale saranno effettuate dal Comune di Brescia con spese imputate agli organizzatori secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia approvate dalla Giunta Comunale.
3. Eventuali rimborsi e/o forniture a titolo gratuito inerenti forniture idriche e/o di energia elettrica assegnate dal Comune di Brescia a particolari manifestazioni saranno stabilite con deliberazione di Giunta Comunale.

## TITOLO IV – Attività artigianali, estetisti, tatuatori, acconciatori, tintolavanderie

### Capo I – Disciplina dell’attività di estetista e dei trattamenti di tatuaggio e piercing

#### Articolo 63 – Estetisti

1. L’attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti. Rientrano nell’attività di estetista:
  - a) centro di abbronzatura o solarium;
  - b) ogni massaggio non terapeutico;
  - c) disegno epidermico e trucco semipermanente;
  - d) sauna e bagno turco;
  - e) onicotecnica (ossia attività di applicazione e ricostruzione unghie artificiali).
2. L’attività di estetista può essere esercitata sia manualmente che con l’ausilio delle apparecchiature elettromagnetiche previste nelle tabelle allegate alla L. 1/1990 e ss. mm. ii. nonché mediante l’applicazione di prodotti cosmetici consentiti dalla normativa vigente.
3. Sono escluse dall’attività di estetista e quindi dall’applicazione del presente Titolo:
  - a) i trattamenti con prestazioni di carattere medico – curativo – sanitario che prevedono la presenza di un operatore sanitario (fisioterapista, podologo, ecc.);
  - b) l’attività di massaggiatore sportivo esercitabile da personale in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali;
  - c) la sola e semplice decorazione delle unghie, in quanto rientra tra le prestazioni eseguite sulla superficie del corpo umano al solo scopo di abbellimento anche se svolte da acconciatori direttamente o da personale dipendente;
  - d) le discipline bionaturali (Legge Regionale 01/02/2005, n. 2);
  - e) le grotte del sale o haloterapia.
4. Si definisce tatuaggio la colorazione permanente di parti del corpo mediante l’introduzione sottocutanea ed intradermica di pigmenti con l’ausilio di aghi, oppure con tecnica di scarificazione, al fine di formare disegni o figure indelebili e perenni.
5. Si definisce piercing la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire oggetti decorativi di diversa forma o fattura.

#### Articolo 64 – Requisiti professionali degli estetisti

1. L’attività di estetista può essere esercitata solo se in possesso della qualificazione professionale rilasciata secondo la vigente normativa, previo superamento dell’esame previsto presso un ente accreditato al sistema di istruzione e formazione professionale.

2. Sono ritenuti validi, ai fini dell'esercizio dell'attività, gli attestati rilasciati in altre Regioni e i titoli professionali conseguiti in un paese estero, previo riconoscimento da parte del ministero competente.
3. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico deve essere costantemente presente nell'esercizio negli orari di apertura e svolgimento dell'attività.
4. Nel caso di impresa diversa da quella esercitata in forma artigiana, i soci dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere in possesso della qualificazione professionale richiesta dalla vigente normativa.
5. Nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di società, anche cooperativa, i soci e i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere in possesso della qualificazione professionale richiesta dalla vigente normativa.
6. Al fine di conseguire la qualificazione professionale, è consentito al dipendente, non ancora in possesso dell'attestato di qualifica di cui al precedente comma 6, di esercitare l'attività ai sensi dell'art.3, comma 1, lettere b) e c) della l.1/90.
7. Chiunque eserciti l'attività di estetista o di tatuaggi e piercing deve operare nel rispetto delle ulteriori disposizioni contenute nel successivo articolo 71.

#### Articolo 65 –Inizio dell'attività di estetista

1. L'avvio, la ripresa, la cessazione e il subingresso dell'attività di estetista sono soggetti alla presentazione, per via telematica di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) resa allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), ai sensi dell'art.6, comma 1 della legge regionale 19 febbraio 2014 n.11. La ricevuta di avvenuta presentazione dev'essere esposta al pubblico nei locali in cui si svolge l'attività ed esibita, unitamente alla planimetria dichiarata, in caso di controlli.
2. L'attività può essere iniziata contestualmente alla presentazione della comunicazione. Detta comunicazione verrà inoltrata a cura del SUAP agli uffici dell'ATS e ove previsto agli altri organismi competenti.
3. La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) può essere effettuata anche per l'esercizio congiunto dell'attività di acconciatore nella stessa sede, purché per ogni specifica attività il titolare sia in possesso delle rispettive qualificazioni professionali.
4. La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) deve contenere i seguenti requisiti essenziali:
  - a) generalità del legale rappresentante, denominazione e sede del soggetto che intende esercitare l'attività;
  - b) precisa ubicazione dei locali ove l'attività verrà esercitata;
  - c) autocertificazione relativa al titolo di qualificazione professionale posseduto;
  - d) autocertificazione relativa al rispetto della vigente normativa in materia edilizia, urbanistica e di igiene, con riferimento ai locali ove viene svolta l'attività.

5. Alla dichiarazione devono essere allegati copia del documento di identità del richiedente, planimetria dei locali utilizzati ed elenco delle apparecchiature elettromeccaniche che verranno utilizzate, completo di dichiarazione di conformità alle norme UE.
6. Coloro che esercitano l'attività occasionalmente non in sede fissa devono recare con sé copia della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presentata al Comune ed esibirla a richiesta degli organi di vigilanza e controllo.
7. La cessazione dell'attività deve essere comunicata in via telematica alla competente Camera di commercio.
8. Il trasferimento e l'ampliamento di sede sono subordinati ad apposita SCIA da presentare al Settore SUAP. Alla SCIA devono essere allegati copia della planimetria dei locali e l'elenco delle apparecchiature elettromeccaniche che verranno utilizzate, completo di dichiarazione di conformità alle norme UE.
9. L'attività di estetista può essere sospesa, per un periodo di un anno, eventualmente prorogabile per un ulteriore anno, previa comunicazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).

#### Articolo 66 - Tatuatori e piercing

1. L'Operatore tatuaggi e piercing esegue trattamenti di abbellimento del corpo mediante l'impuntura dello strato superiore della pelle e la successiva iniezione di pigmenti colorati e l'applicazione su cute o mucose di anelli, metalli o gioielli. Nell'esecuzione delle proprie attività utilizza tecniche, dispositivi e prodotti specifici di carattere estetico; a garanzia della salute del cliente applica i protocolli di disinfezione e sterilizzazione degli strumenti ed opera nel rispetto delle norme igieniche e di profilassi previste dalla normativa di riferimento.
2. Le attività di piercing e di tatuatore possono essere effettuate da soggetti in possesso di relativo attestato di competenza, rilasciato da istituzioni formative accreditate e iscritte all'Albo regionale ai sensi degli artt. 25 e 26 della L. R. n. 19/2007. Tale attestato dev'essere esposto al pubblico nei locali in cui si svolge l'attività.
3. L'applicazione di tatuaggio e di piercing può essere esercitata nei confronti di persone minorenni solamente previo consenso in forma scritta di chi ne abbia la potestà.
4. Le attività di tatuaggio e di piercing devono rispondere ai requisiti indicati con D.D.R. 27.4.2004 n. 6 6932 e successive circolari regionali. Le attività che svolgono esclusivamente tatuaggi e piercing sono subordinate alla Segnalazione di Inizio Attività (SCIA), da presentarsi per via telematica, al Settore SUAP, che ne trasmette copia all'ATS di Brescia e ove previsto, agli altri organismi interessati. La ricevuta di avvenuta presentazione dev'essere esposta al pubblico nei locali in cui si svolge l'attività ed esibita, unitamente alla planimetria dichiarata, in caso di controlli.
5. Nella segnalazione il titolare deve:
  - a) indicare le generalità del legale rappresentante, denominazione e sede del soggetto che intende esercitare l'attività;
  - b) precisare l'ubicazione dei locali ove l'attività verrà esercitata;
  - c) specificare la tipologia di attività esercitata (piercing/tatuaggi);
  - d) specificare di essere a conoscenza dei contenuti di cui alla predetta deliberazione della Giunta regionale ed impegnarsi al loro rispetto.

6. Alla segnalazione devono essere allegati, oltre ad una planimetria dei locali, anche:
  - a) attestato di competenza conseguito;
  - b) conformità degli ambienti utilizzati ai requisiti minimi strutturali-funzionali previsti con D.D.R. 27.4.2004 n. 6932 e s. m. i.;
  - c) autocertificazione relativa al rispetto della vigente normativa in materia edilizia, urbanistica e di igiene, con riferimento ai locali ove viene svolta l'attività;
  - d) copia contratto o nominativo della ditta preposta allo smaltimento dei rifiuti speciali.
7. L'attività può essere avviata contestualmente alla presentazione della relativa segnalazione. L'esercente l'attività di tatuaggio e piercing, può consentire l'utilizzo dei propri spazi ad altri operatori del settore, purché in possesso dei prescritti titoli abilitativi, anche mediante il contratto di affitto di cabina o di poltrona.

#### Articolo 67 – Modalità comuni di esercizio dell'attività

1. Le attività disciplinate dal presente capo devono essere esercitate in locali rispondenti alle vigenti norme urbanistiche, edilizie e sanitarie. E' fatto divieto di svolgere l'attività in forma ambulante o con l'utilizzo di posteggio su area aperta al pubblico, ad eccezione di prestazioni a fini dimostrativi effettuate nell'ambito di manifestazioni autorizzate, sotto la vigilanza della ATS nel rispetto dei requisiti igienico sanitari previsti dal successivo articolo 71.
2. Le attività possono essere svolte:
  - a) in appositi locali aperti al pubblico con accesso diretto dalla pubblica via o allestiti presso i luoghi di cura o di riabilitazione, nelle strutture turistico - ricettive, o in altri luoghi per i quali siano state stipulate convenzioni con gli enti gestori;
  - b) presso il domicilio dell'esercente, fermo restando il possesso dei requisiti igienicosanitari, urbanistici ed edilizi previsti dalle normative specifiche e l'obbligo di consentire i controlli da parte dell'autorità competente nei locali adibiti all'esercizio della professione. Detti locali, destinati in modo esclusivo all'attività devono, comunque, essere separati da quelli adibiti ad abitazione, dotati di un accesso indipendente, di impianti conformi alle normative di settore e di servizi igienici ad uso esclusivo dei clienti del laboratorio.
3. A coloro che esercitano l'attività di estetista è consentito effettuare prestazioni, di natura esclusivamente occasionale, al domicilio del cliente.
4. Nei locali indicati nella SCIA possono essere venduti beni accessori e prodotti cosmetici in confezione originale, purché strettamente inerenti allo svolgimento dell'attività stessa, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, debitamente certificati e garantiti ai sensi del regolamento (CE) 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30/11/2009 sui prodotti cosmetici.
5. Gli esercenti l'attività di estetista, di acconciatore e tatuatore possono consentire l'utilizzo dei propri spazi ad estetisti, acconciatori e tatuatori in possesso dei prescritti titoli abilitativi, anche mediante il contratto di affitto di cabina o di poltrona. L'attività congiunta esercitata tra distinte imprese o all'interno della stessa impresa è soggetta alla presentazione della relativa Comunicazione Unica Regionale al SUAP, in via telematica.

## Articolo 68 - Informazione e pubblicità

1. Prima di ogni trattamento, il cliente deve essere informato sugli effetti attesi e gli eventuali effetti indesiderati, nonché sulle precauzioni da tenere dopo i trattamenti.
2. Per i trattamenti fisici di esposizione ai raggi UVA, i tatuaggi ed i piercing deve essere acquisito il consenso informato al trattamento che faccia riferimento alle informazioni di cui al comma 1.
3. La pubblicità dei trattamenti non deve attribuire ai medesimi un carattere medico, terapeutico o curativo.

## Articolo 69 – Orari ed esposizione tariffe per attività di estetista e tatuatore

1. Gli orari di apertura delle attività e le prescrizioni relative alle giornate di chiusura delle attività oggetto del presente titolo, sono stabiliti con ordinanza del Sindaco, fatto salvo il venir meno dell’obbligo di chiusura settimanale.
2. E’ fatto obbligo all’esercente di esporre l’orario in maniera ben visibile dall’esterno del negozio.
3. E’ concessa la prosecuzione dell’attività a porte chiuse per l’ultimazione delle prestazioni in corso al massimo per 30 minuti oltre i limiti d’orario.
4. Il titolare dell’esercizio dovrà esporre le proprie tariffe minime in modo visibile all’ingresso dell’esercizio stesso e comunicare preventivamente al cliente la tariffa applicata per la prestazione richiesta.

## Articolo 70 – Provvedimenti di cessazione, sospensione e sanzioni

1. Nel caso di accertata attività di estetista, di tatuaggio o di piercing in assenza della relativa segnalazione di inizio attività, il Responsabile del Settore SUAP adotta ordinanza di cessazione immediata dell’attività stessa.
2. Ove sia accertata, successivamente alla segnalazione o comunicazione di inizio attività, la mancanza di uno o più requisiti con riferimento ai locali ove l’attività viene svolta o la mancanza dei requisiti professionali richiesti, il Responsabile del Settore SUAP sospende con ordinanza l’esercizio dell’attività sino al ripristino dei requisiti medesimi.

## Articolo 71 - Requisiti igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento dell’attività di estetista

1. Chiunque eserciti le attività di cui al presente capo deve garantire le condizioni per l’assenza di situazioni che possano costituire rischio per il personale e per i clienti, il benessere del microclima e la facile e completa pulizia di locali, arredi e attrezzature. Fatta salva l’applicazione del d.lgs. 9 aprile 2008, n.81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto

2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, laddove applicabile, va osservato quanto segue:

- a) Ciascuna postazione di lavoro deve essere dimensionata in maniera da consentire l’agevole svolgimento dei trattamenti, senza ostacoli per l’accesso del cliente e l’attività dell’operatore.
- b) Il personale deve:
  - lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone prima di iniziare ciascun trattamento;
  - essere informato sugli eventuali rischi connessi all’impiego di prodotti (ad es. allergizzanti) ed apparecchi elettromeccanici ed essere dotato degli opportuni dispositivi di protezione individuale;
  - informare preventivamente il cliente riguardo a controindicazioni in caso di presenza di forme allergiche all’utilizzo di prodotti o altri materiali che vengano a contatto con la cute (ad esempio guanti latex free) e controindicazioni nei confronti di trattamenti sia manuali che effettuati con utilizzo di apparecchi elettromeccanici.
2. Gli impianti tecnologici devono essere realizzati nel rispetto delle normative vigenti e, se previsto, sottoposti a verifiche periodiche. Gli apparecchi elettromeccanici per uso estetico devono essere impiegati con le modalità di esercizio e di applicazione, con le cautele d’uso e nel rispetto delle norme tecniche applicabili di cui all’allegato alla l.1/90 e s. m. i. Le strutture, gli impianti, le apparecchiature e le attrezzature devono essere mantenute in condizioni di efficienza e sicurezza.
3. La documentazione tecnica di tutte le apparecchiature impiegate e dei relativi controlli di manutenzione effettuati deve essere disponibile presso l’esercizio.
4. Gli esercizi devono essere dotati di apparecchiature e/o attrezzature e prodotti per la disinfezione e sterilizzazione degli attrezzi utilizzati, qualora non siano impiegate solo attrezzature monouso. Gli attrezzi monouso devono essere mantenuti in confezione originale sino al momento del loro utilizzo.
5. I prodotti cosmetici utilizzati devono essere conformi alle disposizioni della specifica normativa e conservati nelle rispettive confezioni originali. La manipolazione delle diverse sostanze deve comunque avvenire nel rispetto di quanto contenuto nelle specifiche schede di sicurezza dei prodotti utilizzati.
6. La biancheria pulita e gli attrezzi destinati a venire a contatto con i clienti devono essere custoditi in luogo protetto. La biancheria usata, prima del suo riutilizzo, deve essere lavata con prodotto detergente e disinfettante; essa deve essere tenuta ben separata da quella pulita e comunque conservata in contenitori o arredi chiusi.
7. Il titolare o legale rappresentante, per ogni sede operativa dell’impresa, deve redigere un protocollo di disinfezione, sanificazione e sterilizzazione da porre in atto nella conduzione dell’attività; deve inoltre definire le procedure per la corretta gestione dei rifiuti.
8. I trattamenti con l’utilizzo di lampade abbronzanti devono avvenire nel puntuale e rigoroso rispetto delle modalità e con le cautele previste dall’allegato alla L.1/90 e s. m. i.
9. Per gli operatori devono essere disponibili, in apposito locale o anche in un vano nel caso gli operatori siano inferiori a cinque, spazi destinati a spogliatoi dotati di armadietti individuali per la custodia degli indumenti di lavoro.
10. Tutta la rubinetteria deve essere dotata di comandi non manuali; i lavabi devono essere attrezzati con dispenser di sapone e sistemi di asciugatura monouso.
11. Presso gli esercizi devono essere disponibili presidi di primo soccorso.

12. L'attività di piercing deve rispettare le seguenti procedure:

- l'operatore deve indossare guanti monouso, dopo l'accurato lavaggio delle mani;
- prima della foratura l'operatore deve verificare lo stato della cute: la foratura è consentita solo se la cute è integra e previa disinfezione con idoneo prodotto;
- gli strumenti utilizzati per la foratura devono essere esclusivamente monouso e sterili;
- nel caso di utilizzo di pinze che non garantiscano il mantenimento di sterilità dopo l'uso, le stesse devono essere accuratamente sanificate e disinfectate dopo ogni applicazione; la documentazione comprovante gli interventi di sterilizzazione e disinfezione attuati deve essere disponibile presso l'esercizio.

## Capo II – Disciplina dell'attività di acconciatore

### Articolo 72 – Acconciatori

1. Il presente capo è redatto ai sensi del Regolamento Regionale 28 novembre 2011, n. 6 così come modificato dal Regolamento Regionale n. 4 /2018 (BURL n. 6, suppl. del 5 Febbraio 2018) contenente la disciplina dell'attività di acconciatore.
2. L'attività di acconciatore comprende tutti i trattamenti ed i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare. Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi indicati, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

### Articolo 73 – Modalità di esercizio dell'attività di acconciatore

1. L'attività di acconciatore può essere svolta esclusivamente in locali in regola con le vigenti norme urbanistiche, edilizie e sanitarie.
2. E' fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi di assistenza e cura, di riabilitazione, di detenzione o simili sulla base di apposite convenzioni con i relativi enti gestori, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa, in quanto compatibili.
3. Le imprese di acconciatura possono esercitare l'attività anche presso la sede designata dal cliente nei casi:
  - di sua malattia o altro impedimento fisico;
  - di impegno del cliente in attività sportive, in manifestazioni legate alla moda o allo spettacolo;
  - in occasione di ceremonie o di eventi fieristici o promozionali.

4. Non è consentito lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o con l'utilizzo di posteggio su area aperta al pubblico.
5. L'attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali dispongano dei requisiti urbanistici, igienico-sanitari, di sicurezza vigenti; che gli ingressi ed i servizi igienici siano separati dagli altri adibiti ad abitazione; siano consentiti i controlli relativi all'attività.
6. Nei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività di acconciatore possono essere venduti parrucche, beni accessori e prodotti cosmetici in confezione originale, purché strettamente inerenti allo svolgimento dell'attività stessa. In tal caso non trovano applicazione le disposizioni previste dal d.lgs. 114/1998 e dal d.lgs. 59/2010 e non sono, quindi, necessari specifici titoli abilitativi.
7. L'esercente l'attività di acconciatore può consentire l'utilizzo dei propri spazi ad acconciatori ed estetisti, in possesso dei prescritti titoli abilitativi, mediante il contratto di affitto di poltrona o di cabina. Nel caso in cui gli spazi siano utilizzati da estetisti, tali spazi devono rispettare i requisiti igienico sanitari previsti dal regolamento regionale 5/2016 per i locali in cui si svolge l'attività di estetista.

#### Articolo 74 - Requisiti professionali degli acconciatori

1. L'esercizio dell'attività di acconciatore, in qualunque forma esercitata, anche a titolo gratuito, e dovunque svolta, è subordinato al possesso dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 3, commi 1 e 6, della l. 174/2005.

#### Articolo 75 – Responsabile tecnico per l'attività di acconciatore

1. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatore deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso di idonea abilitazione professionale secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Nel caso di impresa artigiana individuale esercitata in una sola sede, il responsabile tecnico deve essere designato nella persona del titolare, oppure, in caso di società, in uno o più soci partecipanti al lavoro. In presenza di impresa artigiana esercitata in più sedi, per ogni sede deve essere designato un responsabile tecnico.
3. Il responsabile tecnico deve essere costantemente presente nell'esercizio negli orari di apertura e svolgimento dell'attività. In caso di assenze il titolare dell'esercizio deve designare un sostituto in possesso di idonea abilitazione professionale, il quale è soggetto all'obbligo di presenza costante nell'esercizio negli orari di apertura e svolgimento dell'attività.
4. In caso di accertate violazioni al presente articolo lo Sportello Unico per le attività produttive (Suap) procederà a diffidare l'interessato ad adeguarsi entro un termine perentorio, imponendo, se del caso, la sospensione dell'attività fino ad avvenuto adeguamento.

## Articolo 76 - Inizio dell'attività di acconciatore

1. Chiunque intenda avviare l'attività di acconciatore deve presentare, per via telematica, una segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Brescia secondo le modalità indicate dal portale telematico comunale ai sensi dell'articolo 19 della l. 7 agosto 1990, n. 241 e del d.p.r. 7 settembre 2010 n. 160.
2. La SCIA e relativa ricevuta di invio devono essere esposte al pubblico nei locali in cui si svolge l'attività ed esibita, unitamente alla planimetria dichiarata, in caso di controlli.

## Articolo 77 - Modifiche e trasferimento dell'attività di acconciatore

1. Ogni modifica dei locali dovrà essere preventivamente segnalata mediante apposita SCIA che il SUAP provvederà a trasmettere agli enti competenti per le relative istruttorie. Ad essa vanno allegati i documenti elencati nelle pagine internet del Suap di Brescia.
2. Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività in altro locale del territorio comunale, dovranno presentare, per via telematica, una segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui si esercita l'attività stessa secondo le modalità indicate dal sito del Suap comunale.

## Articolo 78 - Subentro nell'attività di acconciatore

1. E' ammesso il subentro nella titolarità di un'attività di acconciatore; il subentrante deve presentare, per via telematica, una comunicazione di subentro al SUAP del Comune in cui si esercita l'attività stessa secondo le modalità indicate nel portale telematico comunale; oltre alla documentazione prevista per l'avvio dell'attività andrà allegata copia dell'atto notarile di cessione dell'azienda (o riferimenti di registrazione).
2. In caso di decesso del titolare, gli aventi diritto possono proseguire l'attività fino al massimo di un anno senza l'accertamento della abilitazione professionale, purché l'attività venga svolta da personale qualificato come definito dall'articolo 3, commi 1 e 6, della l. 174/2005. Decorso il citato periodo l'attività dovrà essere cessata, salvo che uno dei legittimi eredi non comprovi di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 3 della Legge 174/2005.

## Articolo 79 - Sospensione e cessazione dell'attività di acconciatore

1. L'attività di acconciatore può essere sospesa per un anno, prorogabile per un ulteriore anno; a tale scopo deve essere trasmessa, per via telematica, apposita COMUNICAZIONE al SUAP con l'indicazione del periodo di sospensione. Al termine di tale periodo sono concessi all'impresa 60 giorni entro i quali comunicare la ripresa, la proroga o la cessazione dell'attività. Se il termine di 60 giorni decorre inutilmente, l'attività di impresa si considera cessata.

2. Deve essere comunicata al Comune la sospensione temporanea dell'attività, per ferie o altre cause, solo se superiore a 30 giorni.
3. Coloro che intendono cessare l'attività dovranno presentare, entro 30 giorni per via telematica, apposita comunicazione alla Camera di commercio.

#### Articolo 80 - Requisiti igienico-sanitari dell'acconciatore

1. Chiunque eserciti l'attività di acconciatore deve operare nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti in materia.
2. La vigilanza sugli aspetti igienico-sanitari e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e degli utenti è esercitata dalla ATS competente per territorio. Devono essere, inoltre, rispettati i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento dell'attività riportati nell'allegato 1 del regolamento regionale 6/2011.

#### Articolo 81 - Orari e tariffe

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni cui all'articolo 69 del presente regolamento.

#### Articolo 82 - Sospensione, revoca e decadenza del titolo abilitativo

1. L'attività di acconciatore può essere sospesa dal Responsabile del Suap secondo quanto disposto dalla normativa vigente per violazioni delle disposizioni in materia.
2. Il venir meno dei requisiti oggettivi/soggettivi comporta l'inefficacia della SCIA.
3. Qualora venga meno la figura del direttore tecnico, entro 30 giorni il titolare deve nominare un nuovo direttore tecnico, in possesso dei requisiti professionali abilitanti, e fare apposita comunicazione di sostituzione al SUAP; decorso tale termine, il comune procede a sospendere l'attività fino alla nuova nomina.
4. L'attività si considera cessata in caso di sospensione per un anno prorogato di un ulteriore anno e decorsi i successivi 60 gg senza che il titolare presenti comunicazione di ripresa.

### Capo III – Disciplina dell'attività di tintolavanderia

#### Articolo 83 – Riferimento normativo dell'attività di tintolavanderia

Il presente capo è redatto ai sensi del Regolamento Regionale n° 5 del 1° febbraio 2018 emanato in attuazione dell'articolo 21 bis della legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 “Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo”, nel rispetto delle disposizioni statali vigenti in materia.

#### Articolo 84 - Definizione dell'attività di tintolavanderia

1. L'attività professionale di tintolavanderia, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, è definita dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 84 del 22 febbraio 2006 "Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia". La tintolavanderia esegue i trattamenti di lavanderia, pulitura chimica a secco e ad umido, tintoria, smacchiatura, stireria, follatura e affini.
2. Le imprese di tintolavanderia possono cedere alla clientela, a titolo oneroso ovvero gratuito, prodotti connessi all'attività professionale, quali a titolo esemplificativo smacchiatori, deodoranti o altri prodotti per la cura e l'igiene dei capi di abbigliamento, previa presentazione di apposita segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP).
3. Le imprese che esercitano attività di tintolavanderia in forma artigiana che intendano vendere prodotti connessi all'attività professionale, non devono presentare SCIA per la vendita al dettaglio.

#### Articolo 85 - Modalità di esercizio dell'attività di tintolavanderia

1. L'attività di tintolavanderia può essere svolta esclusivamente in locali in regola con le vigenti norme urbanistiche, edilizie e sanitarie.
2. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività in forma ambulante o con l'utilizzo di posteggio su area aperta al pubblico.

#### Articolo 86 - Qualificazione e formazione professionale, responsabile tecnico dell'attività di tintolavanderia

1. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di tintolavanderia, deve essere designato, in concomitanza con la presentazione della SCIA, un responsabile tecnico in possesso dell'idoneità professionale prevista dall'art. 4 del regolamento regionale per l'esercizio dell'attività di tintolavanderia. Tale carica può essere ricoperta dal titolare, da un socio partecipante al lavoro, da un familiare coadiuvante o da un dipendente dell'impresa.
2. Ogni variazione del responsabile tecnico o la designazione di un nuovo responsabile tecnico è soggetta a comunicazione al SUAP competente.
3. Nel caso di impresa artigiana individuale esercitata in una sola sede, il responsabile tecnico deve essere designato nella persona del titolare; in caso di società, il responsabile tecnico deve essere designato nella persona di uno o più soci partecipanti al lavoro. In presenza di impresa artigiana esercitata in più sedi, per ogni sede deve essere designato un responsabile tecnico.
4. Il responsabile tecnico deve essere costantemente presente nell'esercizio durante gli orari di apertura e svolgimento dell'attività. In caso di malattia o temporaneo impedimento del responsabile tecnico, il titolare dell'esercizio deve designare un sostituto, munito di idoneità professionale.

5. L'idoneità professionale di cui al precedente comma si intende conseguita, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 84/2006, con almeno una delle seguenti modalità:
  - a) con il rilascio dell'attestato di competenza regionale di responsabile tecnico di tintolavanderia conseguito a seguito di percorsi di formazione di cui alla legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 "Norme sul sistema educativo di Istruzione e Formazione della Regione Lombardia". L'attestato è conseguito a seguito di superamento di un esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento di un apposito percorso di formazione professionale. Tale percorso deve essere svolto presso un ente accreditato al sistema di Istruzione e Formazione Professionale ed è regolamentato a livello regionale;
  - b) con l'ottenimento, ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, di un attestato di qualifica in materia attinente l'attività, integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuare nell'arco di tre anni dal conseguimento dell'attestato;
  - c) con il possesso di diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti l'attività;
  - d) a seguito di un periodo di inserimento presso imprese del settore, la cui durata è stabilita dalla legge 84/2006.
6. Per la verifica dei titoli di studio abilitanti per responsabile tecnico di tintolavanderia, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 84/2006, si applica quanto stabilito dall'Accordo in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 20 dicembre 2012 "Titoli di studio abilitanti per responsabile tecnico di tintolavanderia".
7. Ai fini dell'esercizio dell'attività di tintolavanderia sono ritenuti validi, gli attestati rilasciati in altre regioni e i titoli professionali conseguiti in un paese estero, previo riconoscimento da parte del ministero competente.

#### Articolo 87 - Lavanderia a gettoni self-service

1. Qualora sia svolta la sola attività di lavanderia a gettoni self service, intesa come l'attività di impresa di lavanderia dotata esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatore destinati ad essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni, non vi è l'obbligo di nomina del responsabile tecnico, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 79, comma 1 bis, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
2. Tale attività deve essere svolta in locali autonomi e non comunicanti con un'attività di tintolavanderia o di sola stireria.
3. Non è ammessa la presenza di personale per l'espletamento di attività accessorie quali la presa in consegna, la stiratura, la riparazione o la restituzione dei capi oggetto dell'attività di lavanderia a gettoni, nonché di tutti gli altri tipi di servizi previsti dall'articolo 2, comma 1, della legge 84/2006.
4. E' fatto obbligo di munire i locali di idonei sistemi di videosorveglianza.

#### Articolo 88 - Inizio dell'attività di tintolavanderia e subingresso

1. Chiunque intenda avviare l'attività di tintolavanderia deve presentare, per via telematica, una segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui verrà esercita l'attività stessa secondo le modalità indicate dal portale telematico comunale ai sensi dell'articolo 19 della l. 7 agosto 1990, n. 241 e del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 160.
2. E' ammesso il subentro nella titolarità di un'attività di tintolavanderia: il subentrante deve presentare, per via telematica, una comunicazione di subentro al SUAP del Comune in cui si esercita l'attività stessa secondo le modalità indicate dal portale telematico comunale.
3. La SCIA e relativa ricevuta di invio devono essere esposte al pubblico nei locali in cui si svolge l'attività ed esibita, unitamente alla planimetria dichiarata, in caso di controlli.
4. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 4, della legge 443/1985, l'impresa artigiana, a richiesta, può conservare tale qualifica a condizione che l'attività sia svolta con la presenza di un responsabile tecnico ai sensi del presente regolamento.

#### Articolo 89 - Sospensione e cessazione dell'attività di tintolavanderia

1. L'attività di tintolavanderia può essere sospesa per il periodo di un anno, eventualmente prorogabile per un ulteriore anno. A tale scopo deve essere trasmessa, per via telematica, apposita comunicazione al SUAP con l'indicazione del periodo di sospensione. Al termine dell'anno di proroga sono concessi all'impresa 60 giorni entro i quali comunicare la ripresa o la cessazione dell'attività. Se il termine di 60 giorni decorre inutilmente, l'attività di impresa si considera cessata.
2. Deve essere comunicata al Comune la sospensione temporanea dell'attività, per ferie o altre cause, solo se superiore a 30 giorni.
3. Coloro che intendono cessare l'attività dovranno presentare, entro 30 giorni per via telematica, apposita comunicazione alla competente Camera di commercio.

#### Articolo 90 - Requisiti igienico-sanitari, di salute e sicurezza e ambientali per lo svolgimento dell'attività di tintolavanderia

1. Chiunque eserciti l'attività di tintolavanderia deve operare nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di salute e sicurezza vigenti in materia.
2. Sono fatte salve tutte le disposizioni in materia ambientale relative al rilascio, alla modifica o al rinnovo dei titoli o delle autorizzazioni propedeutiche all'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento, con particolare riferimento alle norme vigenti in materia di scarichi e assimilabilità alle acque domestiche, di autorizzazione in deroga alle emissioni in atmosfera e di Autorizzazione Unica Ambientale, nonché di corretta gestione degli eventuali rifiuti decadenti dai cicli lavorativi.
3. La vigilanza è effettuata dalle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) competenti per territorio sugli aspetti igienicosanitari e di salute e sicurezza dei lavoratori, e dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) competente per il territorio di riferimento per gli aspetti di tutela ambientale.

## Articolo 91 - Obblighi informativi nei confronti della clientela della tintolavanderia

1. L'addetto al servizio di tintolavanderia è tenuto ad informare il cliente della possibilità che alcuni capi o articoli non vengano trattati direttamente, ma lavorati esternamente all'azienda.
2. È obbligatorio esporre, in luogo ben visibile anche dall'esterno dei locali dove si svolge l'attività:
  - orari di apertura e chiusura dell'attività;
  - prezzi applicati per le singole lavorazioni e prestazioni;
  - SCIA e relativa ricevuta di invio.

## TITOLO V – Sale pubbliche da gioco e apparecchi da intrattenimento

### Articolo 92 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione delle attività relative all’esercizio di giochi leciti, autorizzate in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i. (TULPS), nonché in base alle ulteriori norme attuative statali e regionali. Individua altresì:
  - a) I REQUISITI ED I PROCEDIMENTI FINALIZZATI AL RILASCIO DELLE LICENZE per l’apertura di sale pubbliche di giochi leciti (di seguito definite “sale giochi”), nonché le modalità per la loro gestione, come l’apertura, il trasferimento di sede, la variazione di superficie, la variazione di orario;
  - b) I REQUISITI ED I PROCEDIMENTI FINALIZZATI ALL’INSTALLAZIONE degli apparecchi da trattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, come definiti dall’art. 110 del TULPS approvato con R.D. 18.6.1931 n. 773 e s.m.i., da collocare negli esercizi in possesso di licenze ai sensi degli artt. 86 ed 88 del TULPS, ovvero in altri esercizi pubblici autorizzati.
2. Non sono oggetto del presente regolamento:
  - a) i giochi definiti “proibiti” ed elencati in apposite tabelle predisposte dalla Questura nonché la messa a disposizione di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare su piattaforme di gioco on-line gestite da soggetti che hanno sede in stati esteri. Per l’eventuale esercizio di tali attività abusive si applicano le sanzioni previste dallo Stato per le specifiche violazioni;
  - b) i giochi tradizionali di abilità fisica, mentale o strategica (nei quali l’elemento abilità e intrattenimento sia preponderante rispetto all’elemento aleatorio), non contemplati nell’art 110 c.7 del TULPS e giochi da tavolo e di società (Dama, Scacchi, Monopoli, Scarabeo, Risiko, eccetera);
  - c) i giochi tramite l’utilizzo di specifiche consolle quando non siano effettuati attraverso l’utilizzo di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici che prevedono vincite in denaro;
  - d) il gioco del bingo (sostitutivo del tradizionale gioco della tombola) all’interno del quale si ritiene che l’elemento preponderante della condivisione dell’esperienza del gioco con i compagni di tavolo abbia un valore socializzante non presente nei giochi effettuati individualmente;
  - e) i giochi del lotto, superenalotto e del totocalcio, tradizionalmente caratterizzati da modalità di gioco che prevedono tempistiche e ritualità che esulano dal concetto di gioco compulsivo e problematico oggetto della presente regolamentazione;
  - f) gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di tipo elettromeccanico, privi di monitor, attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l’introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a 1 Euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie.

## Articolo 93 – Finalità

1. L'Amministrazione comunale, con il presente Titolo, si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione dei locali nei quali si pratica il gioco lecito, avvenga arginando gli effetti pregiudizievoli per la salute pubblica, peraltro già apprezzabili e documentati dal Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi mentali (DSM V. 2013), e si svolga nei limiti di sostenibilità con l'ambiente circostante, mantenendo un corretto rapporto con l'utenza, assicurando la tutela dei minori e delle fasce più a rischio ed incentivi un accesso responsabile al gioco che tenda alla riduzione dei fenomeni di dipendenza.
2. Le disposizioni che disciplinano le suddette attività sono volte a garantire:
  - a) la tutela delle categorie deboli, dei soggetti vulnerabili e la promozione del gioco responsabile;
  - b) la prevenzione delle forme di gioco compulsivo e patologico nonché di momenti formativi ed informativi;
  - c) la necessità di ridurre il danno derivante dalla sindrome da Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) e dalle ricadute negative che essa - oltre che in termini di ingente spesa sanitaria - determina nella dimensione privata, lavorativa e cittadina;
  - d) la compatibilità con gli strumenti urbanistici e con il contesto urbano;
  - e) la tutela della sicurezza urbana, del decoro urbano, della quiete della collettività.
3. L'Amministrazione comunale si impegna, attraverso la raccolta e l'aggiornamento annuale dei dati da richiedersi anche all'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave istituito presso il Ministero della Salute con decreto 24 giugno 2015, a monitorare puntualmente gli indicatori quantitativi e qualitativi descrittivi dell'incidenza del fenomeno su territorio e cittadini e ad adottare conseguentemente tutte le azioni che si rendessero necessarie, nonché a pubblicare in modo permanente, sul sito istituzionale del Comune, una relazione annuale che contenga ed analizzi tutti i dati raccolti.
4. Le finalità sopra indicate dovranno armonizzarsi con la salvaguardia dell'iniziativa d'impresa e della concorrenza, così come costituzionalmente stabilito.

## Articolo 94 – Definizioni

1. SALA PUBBLICA DA GIOCO: in seguito denominata anche "sala giochi", un esercizio composto da uno o più locali, in cui siano messi a disposizione della clientela una gamma di giochi leciti (biliardo, bowling, apparecchi automatici o semiautomatici, meccanici e da gioco di vario tipo) e/o altre apparecchiature per intrattenimento, ad esclusione di quelle che possano configurarsi quale forma di spettacolo. E' organizzata in forma d'impresa. Con "Sala giochi" vengono intese inoltre:
  - a) LUDOTECA: E' un'attività rivolta alle famiglie con bambini in età 3 mesi -12 anni ed è uno spazio-gioco destinato a bambini accompagnati sempre da un adulto di riferimento che rimane responsabile del bambino. E' uno spazio che, affermando il valore educativo, formativo e sociale del gioco, offre un servizio aperto al territorio in cui bambini e adulti possono accedere liberamente per giocare insieme o da soli, scegliendo spazi e giochi.

Per la natura aggregativa e rivolta ad un'utenza di minori, non può detenere apparecchi da intrattenimento art. 110 comma 6 del TULPS. Sono vietati, in ogni caso, giochi che prevedano vincite in denaro e giochi che siano sottoposti a normative che prevedano il rispetto di distanze da luoghi sensibili. Sono consentiti giochi meccanici, da tavolo e di società, omologati per le fasce d'età dell'utenza. E' organizzata in forma di impresa.

- b) SALA PER GIOCO LOGICO-STRATEGICO: spazio destinato a nuove tipologie di gioco logico-strategico, da svolgersi singolarmente o in squadra, come ad esempio Laser Game ed Escape Room. Per la natura aggregativa e rivolta ad un'utenza prevalentemente giovanile, questa tipologia di sala gioco non può detenere apparecchi da intrattenimento art. 110 comma 6 del TULPS. Sono vietati, in ogni caso, giochi che prevedano vincite in denaro e giochi che siano sottoposti a normative che prevedano il rispetto di distanze da luoghi sensibili. E' organizzata in forma di impresa.
- 2. GIOCHI LECITI: sono giochi che non presentano rischi per l'incolumità degli utilizzatori e si distinguono in:
  - a) giochi tradizionali (ad es. carte, bocce, giochi da tavolo, ecc.);
  - b) apparecchi o congegni da intrattenimento, ossia i dispositivi meccanici, elettromeccanici ed elettronici destinati al gioco lecito, distinti in:
    - apparecchi meccanici od elettromeccanici, attivabili a moneta o a gettone ovvero affittati a tempo (ad es. biliardo, juke-box, calcio-balilla, flipper, gioco elettromeccanico dei dardi, kiddie rides, ruspe);
    - apparecchi di cui all' art. 110 comma 6 lett a) e b) e comma 7 lett. a) e c) del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i. (TULPS);
- 3. TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI: sono considerati giochi proibiti quelli indicati nell'apposita tabella predisposta dal Questore e vidimata dal Comune. E' vietata l'installazione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o nei circoli ed associazioni, di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo, vale a dire quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti sopra specificati. In tutte le sale pubbliche da gioco o negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco, deve essere esposta, in luogo ben visibile, la tabella predisposta dal Questore, nella quale oltre al divieto delle scommesse, sono indicati i giochi d'azzardo e quelli vietati per motivi di pubblico interesse.
- 4. ALTRI ESERCIZI OVE È POSSIBILE INSTALLARE APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO, ai sensi degli artt. 86 ed 88 del TULPS e art. 74 della L.R. 6/2010:
  - a) bar, caffè ed esercizi assimilabili;
  - b) ristoranti, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili;
  - c) alberghi e strutture ricettive assimilabili;
  - d) circoli privati ed enti assimilabili (autorizzati o meno alla somministrazione di alimenti e bevande), che svolgono attività riservate ai soli associati;
  - e) agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive, esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi ed in generale punti vendita, previsti dall'art. 38 cc. 2 e 4 del D.L. 04/07/2006 n. 223, convertito dalla Legge 04/08/2006 n. 248, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici;
  - f) sale destinate al gioco del Bingo, di cui al Decreto Ministero delle Finanze 31/01/2000 n. 29;

5. **ESERCIZI COMMERCIALI:** esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa, come disciplinati dal D. Lgs. 31/03/1998 n. 114 e dalla L.R. Lombardia 06/02/2010 n. 6 T.U. Commercio;
6. **ESERCIZI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 88 TULPS:**
  - a) le agenzie per l'esercizio delle scommesse su eventi sportivi di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1° marzo 2006, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 286, della Legge n. 311/2004, nonché delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli di cui al D.P.R. 08 aprile 1998, n. 169; i negozi di gioco di cui all'articolo 38, commi 2 e 4 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, nonché negozi di gioco di cui all'articolo 1-bis, del Decreto Legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla Legge 19 novembre 2008, n. 184, come modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50 della Legge 22 dicembre 2008, n. 203; le sale bingo, di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 31/01/2000, n. 29;
  - b) gli esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del TULPS, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera f) del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS 22 gennaio 2010, recante "Disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco VLT, di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del TULPS";
  - c) ogni altro esercizio autorizzato ai sensi dell'articolo 88 del TULPS avente ad oggetto attività di gioco prevalente o esclusiva.
7. **AREA SEPARATA:** area specificamente dedicata alla collocazione di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS, che deve essere opportunamente delimitata, segnalata e controllata e nella quale è vietato l'accesso e la permanenza di soggetti minori di 18 anni;
8. **SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE:** la superficie dell'esercizio attrezzata per il consumo sul posto di alimenti e bevande.
9. **NUOVA COLLOCAZIONE/INSTALLAZIONE:** s'intende la prima installazione di apparecchi da gioco, oppure l'installazione di apparecchi ulteriori rispetto a quelli già detenuti lecitamente.

#### Articolo 95 – Caratteristiche dei giochi e numero di apparecchi installabili

1. I giochi installati devono essere leciti e non devono presentare rischi per l'incolumità degli utilizzatori. Le caratteristiche degli apparecchi di intrattenimento installabili sono definite art. 110 commi 6 e 7 del TULPS - R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s. m. i.;
2. Il Decreto Direttoriale del 27 luglio 2011 definisce le tipologie di punti vendita nei quali è consentita la raccolta del gioco, oltre ai parametri numerici, la modalità ed il posizionamento degli apparecchi installabili.

#### Articolo 96 – Licenze d'esercizio

1. Le licenze sono personali, non possono, in alcun modo essere trasmesse, ma possono dar luogo a rapporti di rappresentanza, purché autorizzata.

2. E' consentita la rappresentanza secondo le norme vigenti. Il titolare, nel caso intenda avvalersi di un proprio rappresentante nella gestione della sala giochi, dovrà presentare al momento della domanda o successivamente con apposita comunicazione in carta semplice, la nomina del rappresentante allegando la documentazione da cui risultino le generalità, il consenso del rappresentante e il possesso dei requisiti morali di cui al successivo articolo 97.
3. La licenza, permanendo i requisiti prescritti dalla legge, ha validità permanente ai sensi del DPR 28.5.2001 n. 311, previo rispetto delle disposizioni in materia di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e svago.
4. L'esercizio di una sala gioco è subordinato alla licenza d'esercizio rilasciata ai sensi degli artt. 9, 86 e 110 del TULPS approvato con R.D. 18.6.1931 n. 773, e relativo regolamento di attuazione, R.D. 06/05/1940 n. 635, nel rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento acustico e delle norme urbanistico-edilizie per i locali, della normativa sulla prevenzione incendi e delle norme vigenti per la detenzione di videogiochi;
5. L'installazione di congegni da intrattenimento è consentita soltanto all'interno dei locali adibiti alle attività descritte nell'articolo 94 comma 1 (sala pubblica da gioco), fatte salve le prescrizioni per le lett. a) e b), comma 4 (altri esercizi ove è possibile installare apparecchi da intrattenimento), comma 5 (esercizi commerciali), comma 6 (esercizi autorizzati ai sensi dell'articolo 88 TULPS).

#### Articolo 97 – Requisiti morali

1. Il titolare della ditta individuale, i legali rappresentanti delle società di persone o di capitali (per le società a Nome Collettivo tutti i soci, per le Società in Accordanza tutti i soci accomandatari, per le Società per Azioni e le Società a Responsabilità Limitata l'amministratore unico oppure il presidente ed i consiglieri di amministrazione), i preposti nelle attività complementari e/o secondarie, devono possedere i requisiti soggettivi e morali stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia e in particolare non devono sussistere nei loro confronti misure di prevenzione che costituiscono "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31.5.1965 n. 575 e successive modifiche (antimafia), né nelle situazioni ostante previste dall'articolo 11 del TULPS.
2. Il divieto di esercizio dell'attività permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata, fatta eccezione per la condanna definitiva a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo, fatto salvo il caso di avere ottenuto la riabilitazione. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
3. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempre che non intervenga da parte dell'autorità giudiziaria, la revoca della sospensione.

#### Articolo 98 – Localizzazione e limitazioni

1. Al fine della tutela del decoro, della viabilità e dei soggetti più vulnerabili l'Amministrazione non rilascerà autorizzazioni per sale pubbliche da gioco nelle seguenti zone ed edifici:
  - a) in tutti gli ambiti a funzione produttiva e nelle zone e negli edifici dove lo strumento urbanistico non consente l'apertura di sale da gioco;
  - b) all'interno del perimetro del distretto urbano del commercio così come definito dal piano di governo del territorio vigente;
  - c) all'interno di aree oggetto di riqualificazione. Per la delimitazione delle aree e delle vie si fa riferimento a quelle approvate nei rispettivi progetti di riqualificazione attuali e che si andranno a determinare;
  - d) all'interno delle stazioni ferroviarie;
  - e) all'interno del perimetro dei nuclei storici minori, così come individuati dal piano di governo del territorio vigente;
  - f) in locali che si trovino ad una distanza dai luoghi sensibili inferiore a quella stabilita dalla normativa regionale. Le distanze dai luoghi sensibili dovranno essere verificate a cura del Settore Polizia Locale.

A maggior chiarimento e così come definito dalla D.g.r. n. X/1274 del 24/01/2014, in attuazione della L.R. n. 8 del 21/10/2013 e s.m.i., è vietata la nuova collocazione/installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali che si trovino a una distanza, determinata dalla Giunta Regionale entro il limite massimo di 500 metri, calcolata considerando la soluzione più restrittiva (linea d'aria) tra quella che prevede un raggio di 500 metri dal baricentro del luogo sensibile ovvero dall'ingresso considerato come principale, da luoghi definiti sensibili.

2. Per nuova collocazione/installazione s'intende la prima installazione di apparecchi da gioco, oppure l'installazione di apparecchi ulteriori rispetto a quelli già detenuti lecitamente. Sono equiparati alla nuova collocazione/installazione:
  - a) Il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi (dove per concessionario si intende anche il noleggiatore degli apparecchi);
  - b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;
  - c) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività.
3. Gli apparecchi per il gioco non possono essere collocati in locali ubicati in edifici di civile abitazione e loro pertinenze, ad eccezione dei locali commerciali siti al piano terra degli edifici;
4. Non è consentito l'insediamento di sale da gioco in edifici storici o di interesse storico ambientale, come definiti dallo strumento urbanistico;
5. Non è in alcun caso consentita l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito e distributori automatici per la vendita di lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo all'esterno dei locali, sia su spazi pubblici che privati
6. Le attività di produzione, importazione, distribuzione (di cui all'art. 86 lett. a) e b) del TULPS) degli apparecchi da intrattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, come definiti dall'art. 110 del TULPS, R.D. 18.6.1931 n. 773, sono consentite esclusivamente nelle zone dove lo strumento urbanistico consente tali attività produttive.

1. All'ingresso delle sale giochi e degli esercizi dove sono installati apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS deve essere esposto un cartello che ne indichi il divieto di utilizzazione ai minori di 18 anni; tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche all'esterno di ciascun apparecchio.
2. Gli apparecchi di cui all'art 110 comma 6 del TULPS dovranno essere posizionati in locale vietato ai minori, dotato di videosorveglianza e con accesso separato rispetto al locale dove sono collocati gli altri giochi.
3. I gestori sono tenuti ad invitare i giocatori ad effettuare il test di verifica per una rapida valutazione del rischio di dipendenza di cui all'articolo 4, comma 3 della L.R. 8/2013.
4. Nei locali autorizzati alla pratica del gioco deve essere esposta in luogo visibile l'autorizzazione rilasciata dal Comune e/o dalla Questura e la tabella dei giochi proibiti, che menziona altresì il divieto delle scommesse.
5. Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110 cc. 6 e 7 del TULPS devono essere permanentemente apposti, in modo visibile al pubblico, il nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio. Esternamente a ciascun apparecchio, inoltre, devono essere esposte, in modo chiaro, in lingua italiana e visibili al pubblico, le informazioni relative al costo della partita, al funzionamento del gioco, alle regole che presiedono alla formazione delle combinazioni vincenti ed alla distribuzione dei premi.
6. E' comunque fatto obbligo ai gestori di attenersi alle disposizioni del Regolamento Regionale n. 5 del 16/12/2014, normante l'accesso alle aree e ai locali per il gioco d'azzardo lecito.
7. I gestori degli esercizi sono tenuti a chiedere l'esibizione di un documento di identità qualora la maggiore età del giocatore non sia manifesta.
8. È vietata l'esposizione all'interno e all'esterno dei locali di cartelli, di manoscritti, immagini e/o proiezioni che pubblicizzino le vincite appena o storicamente avvenute.
9. Come disposto dall'art. 18 del Regolamento di attuazione del TULPS, le insegne, le tabelle, le vetrine esterne o interne devono essere scritte in lingua italiana. E' consentito anche l'uso di lingue straniere, purché le informazioni in lingua italiana siano messe in maggiore evidenza.

#### Articolo 100 - Caratteristiche dei locali e dotazioni di parcheggi

1. I locali destinati a sala giochi devono avere le seguenti caratteristiche e requisiti:
  - a) superficie linda di calpestio non inferiore a 50 mq, esclusi accessori e servizi;
  - b) la superficie massima dedicata agli apparecchi da giochi non potrà superare mq 800, con esclusione della superficie occupata da piste dedicate al bowling: per superficie del locale s'intende quella costituita dall'area interna destinata all'esercizio dell'attività, ivi compresa quella occupata da banchi, scaffalature ed ogni vano adibito alla frequenza del pubblico, purché collegato funzionalmente e direttamente all'unità immobiliare dell'esercizio stesso;
  - c) la superficie occupata da giochi ed apparecchi di divertimento, per ragioni di incolumità pubblica, non potrà superare il 55% della superficie utile del locale (esclusi cioè eventuali magazzini, depositi, uffici e servizi);
  - d) destinazione d'uso commerciale ed ammissibile dallo strumento urbanistico;
  - e) conformità alle disposizioni del Regolamento Edilizio, del Regolamento d'igiene ed alle altre norme in materia urbanistica/edilizia;

- f) dotazione di servizi igienici in relazione alla capienza e ai metri quadrati, devono comunque essere presenti almeno due servizi igienici riservati ai clienti separati per uomini e donne, con antibagno di cui uno attrezzato per persone disabili e almeno un bagno con spogliatoio separato per il personale; in caso sia presente l'attività di somministrazione i servizi igienici dovranno essere conformi per numero e tipologia alla normativa igienico/sanitaria ed edilizia vigente;
  - g) delimitazione in aree separate per i giochi riservati ai maggiorenni, rispetto ad altri giochi o altre attività, con impianto di videosorveglianza a circuito chiuso;
  - h) i locali che abbiano una superficie fruibile dal pubblico superiore a 400 mq presentino la documentazione relativa all'impatto sulla viabilità interessata all'intervento, la valutazione del traffico indotto dalla nuova attività e la stima della capacità del suo assorbimento;
2. Nelle sale giochi è consentita la somministrazione di alimenti e bevande come attività secondaria e complementare fino ad un massimo del 25% della superficie totale e non comunichi direttamente sulla pubblica via.
  3. Le disposizioni del presente articolo sono soggette a conformità alle norme del PGT (Piano di Governo del Territorio), del Regolamento Edilizio, del Regolamento d'igiene ed alle altre norme in materia urbanistica/edilizia vigenti.

#### Articolo 101 – Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di sala giochi

1. Per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio di sala giochi va presentata domanda telematica in bollo allo Sportello Unico Attività Produttive (di seguito SUAP), secondo le modalità e con gli allegati indicati sul portale telematico [impresainnungiorno.gov.it](http://impresainnungiorno.gov.it) - SUAP di BRESCIA;
2. I titolari di sale giochi che abbiano installato apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 c. 6 e 7 del TULPS hanno l'obbligo di comunicare eventuali subenti nella proprietà o conduzione dell'esercizio;
3. Nella domanda dovranno essere sempre dichiarate le seguenti condizioni:
  - a) l'accessibilità in conformità alle disposizioni in materia di superamento delle barriere architettoniche;
  - b) la conformità alle disposizioni in materia di sorvegliabilità, ai sensi della normativa vigente e dell'art. 153 del Regolamento di Esecuzione del TULPS;
  - c) l'insussistenza nei propri confronti di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della L. 31.5.1965 n. 575 e s.m.i. (antimafia);
  - d) il possesso dei requisiti soggettivi e morali stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, nonché un'autocertificazione attestante l'impegno a frequentare corsi di formazione obbligatoria per i gestori di sale da gioco e dei locali ove sono installate le apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito;
  - e) la presentazione di una relazione, redatta da tecnico competente, ai sensi della Legge n. 447/1995 e DPCM 5.12.1997 comprovante il rispetto della normativa vigente in materia di tutela da inquinamento acustico;
  - f) il rispetto la diversificazione dell'offerta, tenuto conto che il numero di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS installati non può comunque

superare il doppio del numero di apparecchi da intrattenimento art. 110 comma 7 del TULPS, installati nella sala giochi;

- g) il rispetto della distanza da luoghi sensibili, come previsto dal previsto dalla D.g.r. n. X/1274 del 24/01/2014;

Articolo 102 – Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di apparecchi presso pubblici esercizi e/o attività commerciali

1. Presso gli esercizi che svolgono in modo prevalente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentita, come attività accessoria, l'installazione di apparecchi da gioco o da intrattenimento, nel rispetto del numero massimo stabilito dai Decreti Direttoriali del 27.10.2003 del 18.01.2007 del 27.07.2011 e s. m. i. Sulla base di quanto stabilito dal comma 1 bis dell'art. 74 della L.R. n. 6 del 2010, le autorizzazioni/SCIA per le nuove aperture di pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, dopo l'entrata in vigore della L.R. n. 11 del 2015, non sono più abilitanti all'esercizio di tutti i giochi leciti, ma sarà necessario il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 86 del TULPS. Sono fatte salve le attività già in essere sulla base di autorizzazioni/SCIA antecedenti al 23 maggio 2015, data di entrata in vigore della L.R. n. 11 del 2015.
2. Per l'installazione in esercizi commerciali e ambiti pubblici diversi da quelli già in possesso delle licenze di cui all'art. 86 e 88 del TULPS e diversi da quelli enumerati nel D.D. 27.10.2003 e s. m. i. dovrà essere richiesta apposita autorizzazione al Settore Sportello Unico Attività Produttive, ai sensi dell'art. 86 del TULPS, secondo le modalità e con gli allegati indicati sul portale telematico [impresainungiorno.gov.it](http://impresainungiorno.gov.it) - SUAP di BRESCIA;
3. I titolari di pubblici esercizi e attività commerciali che abbiano installato apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 c. 6 e 7 del TULPS hanno l'obbligo di comunicare eventuali subentri nella proprietà o conduzione dell'esercizio.
4. L'offerta deve essere diversificata e non può riguardare solo i giochi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS, tenuto conto che è fatto obbligo all'esercente d'installare almeno un apparecchio da intrattenimento di tipologie diverse.
5. Nella domanda dovranno sempre essere dichiarate le seguenti condizioni:
  - a) l'insussistenza nei propri confronti di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della L. 31.5.1965 n. 575 e s.m.i. (antimafia).
  - b) il possesso dei requisiti soggettivi e morali stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, nonché un'autocertificazione attestante l'impegno a frequentare corsi di formazione obbligatoria per i gestori di sale da gioco e dei locali ove sono installate le apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito;
  - c) il rispetto del principio di diversificazione dell'offerta, tenuto conto che è fatto obbligo all'esercente d'installare almeno un apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110 comma 7 del TULPS, oltre a quelli di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS.

Articolo 103 - Aggiornamento e voltura delle autorizzazioni

1. È consentito ad un nuovo esercente subentrare in un'attività, continuando a detenere lo stesso numero di apparecchi di intrattenimento del precedente esercente, mantenendo l'obbligo di richiesta di voltura dell'autorizzazione. Il subentro è permesso a condizione che si osservino le seguenti regole:
  - a) che il nuovo contratto sia stipulato con lo stesso gestore (pertanto il noleggiatore) dell'esercente a cui si subentra;
  - b) che gli apparecchi da intrattenimento rimangano ubicati nello stesso identico esercizio dove erano installati in precedenza (il trasferimento dell'attività è da intendersi quale nuova installazione/collocazione);
  - c) che gli apparecchi da intrattenimento, numericamente e qualitativamente, siano gli stessi autorizzati al precedente esercente.
2. È necessario aggiornare la licenza d'esercizio qualora in autorizzazione ci siano meno apparecchi di quelli effettivamente presenti nell'esercizio. Tale aggiornamento può avvenire solo se l'esercente può dimostrare che la collocazione/installazione degli apparecchi in più è stata effettuata prima dell'entrata in vigore della D. g. r. n. X/1274 del 24/01/2014, ovvero che, qualora sia successiva, l'installazione sia avvenuta nel rispetto delle distanze dai luoghi sensibili.
3. È fatto obbligo aggiornare la licenza di una sala giochi, a seguito di una variazione interna delle aree dedicate alle diverse attività svolte, tenuto che l'Amministrazione procederà alla verifica della conformità dell'intera sala giochi alla normativa nazionale, regionale ed al presente regolamento. Sarà possibile diminuire gli apparecchi art. 110 comma 6 del TULPS in autorizzazione, tenuto conto che ogni ulteriore apparecchio, eccedente la nuova autorizzazione, dovrà essere considerato come nuova collocazione/installazione ed essere subordinato alle norme sulla verifica della distanza da luoghi sensibili.
4. Parimenti è obbligatorio aggiornare una licenza anche nei pubblici esercizi e nelle attività commerciali dove è consentita l'installazione degli apparecchi da intrattenimento, a condizione che gli apparecchi eccedenti l'autorizzazione siano conformi alla normativa nazionale, regionale ed al presente regolamento.

#### Articolo 104 – Sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione

1. Le licenze di cui al presente titolo devono essere revocate se:
  - a) il titolare (ossia l'imprenditore individuale od i legali rappresentanti, nel caso di società) perda i requisiti morali richiamati dal presente Regolamento;
  - b) l'attività venga sospesa per un periodo superiore agli 8 giorni senza darne comunicazione al Comune, ovvero non venga ripresa entro il termine comunicato che, salvo il caso di forza maggiore, non può essere superiore a tre mesi (art. 99 TULPS);
  - c) le dichiarazioni rese dall'interessato in sede di presentazione della richiesta di autorizzazione ovvero di segnalazione certificata di inizio attività dovessero risultare, a seguito di accertamento, come non veritieri;
  - d) il locale perda i requisiti di sorvegliabilità di cui all'art. 153 del Reg. di Esecuzione del TULPS;
  - e) il locale perda i requisiti minimi previsti nel presente regolamento. In tal caso il Comune assegna all'interessato un termine congruo per l'adeguamento dei locali disponendo, in

- caso di mancato adeguamento l'automatica decadenza dell'autorizzazione ovvero la cessazione dell'attività;
- f) quando sopravvengano e vengano a mancare circostanze che ne avrebbero imposto o consentito il diniego.
2. Le licenze di polizia, ai sensi dell'art. 10 del TULPS, possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, in caso di abuso della persona autorizzata.
  3. Se l'autore degli illeciti di cui all'art. 110 comma 9 del TULPS (produzione, importazione, distribuzione od installazione di apparecchi da intrattenimento non conformi alla normativa o sprovvisti di titolo autorizzatorio) è titolare di licenza di cui all'art. 86 del TULPS o di autorizzazione ai sensi della L.R. Lombardia n. 6/2010 T.U. Commercio, esse sono sospese da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione ai sensi dell'art. 8 bis della Legge 24/11/1981 n. 689, sono revocate.
  4. Le autorizzazioni decadono:
    - a) quando è revocata o dichiarata decaduta l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui agli artt. 86 e 88 del TULPS;
    - b) quando la ditta oggetto di autorizzazione ex artt. 86 e 88 del TULPS è trasferita in altra sede o in caso di trasferimento di titolarità;
    - c) quando l'esercente perda i requisiti morali del presente regolamento.
  5. Le autorizzazioni possono essere sospese e, in caso di reiterazione, revocate, per gravi violazioni delle norme sui limiti d'età per l'accesso ai giochi ed alle attività come disciplinate dal presente regolamento di intrattenimento o in occasioni di particolari eventi o circostanze a tutela dell'ordine pubblico, della viabilità e della quiete della collettività, del mancato rispetto degli orari e dei turni di apertura e chiusura e per il mancato rispetto del divieto di fumo.
  6. All'esercente è consentita la sospensione dell'attività fino ad un anno previa comunicazione al Comune in forma scritta. Il titolare è altresì tenuto a comunicare, sempre per iscritto, la ripresa dell'attività d'esercizio al termine del periodo di sospensione. Decorso tale termine si procedere alla revoca dell'autorizzazione.

#### Articolo 105 – Orari d'apertura delle sale gioco

1. Gli orari di apertura delle sale giochi dovranno essere stabiliti dagli esercenti nella seguente fascia oraria: apertura non prima delle ore 08.00 chiusura non oltre le ore 22.00;
2. Su richiesta dei titolari potrà essere concessa l'estensione dell'orario di chiusura, al massimo fino alle ore 24. In prima istanza potrà essere concessa l'autorizzazione all'estensione d'orario in via sperimentale per sei mesi, e solo successivamente potrà essere prorogata in via sperimentale, ovvero concessa in via definitiva, oppure diniegata. Tutte le autorizzazioni per le variazioni d'orario, sia sperimentali che definitive, potranno essere rilasciate solo previa acquisizione del parere positivo dal Settore Polizia Locale e potranno essere comunque revocate in ogni momento, per motivi di Pubblica Sicurezza e di Ordine Pubblico.

#### Articolo 106 - Orari di esercizio degli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito

1. Il Sindaco può rideterminare, con ordinanza ai sensi dell'art. 50 D. Lgs. 267/2000, gli orari di esercizio degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 R.D. 18/06/1931 n. 773 (TULPS), nel rispetto dei seguenti criteri:
  - a) individuazione di orari che non penalizzino determinate tipologie di gioco (e conseguentemente di attività commerciali) a favore di altre;
  - b) determinazione di specifiche fasce orarie di apertura/chiusura che garantiscano la maggior efficacia possibile per il raggiungimento dell'obiettivo di contrastare il consumo di gioco in orari tradizionalmente e culturalmente dedicati alle relazioni familiari.

#### Articolo 107 - Misure di contenimento al fenomeno del gioco d'azzardo patologico

1. L'Amministrazione comunale non procede alla locazione o concessione di immobili, a qualsiasi titolo, a soggetti che intendono aprire attività relative all'esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate che attraverso l'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento.
2. Nei contratti stipulati, il divieto di esercizio di tali attività sarà espressamente indicato e la loro attivazione in un momento successivo alla stipula sarà motivo di scioglimento anticipato del contratto stesso.
3. Nel caso in cui le attività citate fossero presenti in immobili locati o concessi dall'Amministrazione comunale, alla prima scadenza di legge non si procederà al rinnovo del contratto.
4. Le società controllate o partecipate dall'Amministrazione comunale o alle quali l'Amministrazione stessa ha affidato incarichi per la gestione di servizi pubblici o di interesse pubblico non possono accogliere richieste di pubblicità relative all'esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate che attraverso l'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento, nonché al gioco online.
5. In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110 cc. 6 e 7 del TULPS all'esterno dei locali autorizzati all'esercizio del gioco.
6. È vietata l'installazione di insegne luminose o a luminosità intermittente all'esterno (o all'interno se visibili dall'esterno) delle attività commerciali, di cui al presente capo, che riportino il termine "Casinò" o di altre definizioni che possano richiamare il gioco d'azzardo.

## TITOLO VI – Misure di compensazione tra strutture di vendita

### Articolo 108 – Norma di coordinamento

Le disposizioni del presente titolo integrano e sono valide ferme restando le disposizioni della disciplina urbanistica per l’insediamento di medie strutture di vendita contenute nello strumento urbanistico comunale vigente, oltre che con la normativa statale e regionale di riferimento.

### Articolo 109 – Definizione di media struttura di vendita

Si definiscono medie strutture di vendita (MSV) le attività destinate al commercio al dettaglio e alla vendita di prodotti, alimentari e non alimentari con superficie di vendita (SV) compresa tra 251 e 2.500 mq.

### Articolo 110 – Compatibilità viabilistica e infrastrutturale. Rinvio alla normativa regionale e comunale

L’apertura, l’ampliamento e il trasferimento delle medie strutture di vendita sono soggetti ad autorizzazione amministrativa comunale, previa predisposizione di un rapporto di compatibilità viabilistica, infrastrutturale e merceologica con i contenuti analitico-informativi minimi definiti dalla normativa regionale vigente e secondo i criteri comunali per il rilascio delle autorizzazioni.

### Articolo 111 – Compensazione economica degli impatti. Definizione

1. La compensazione consiste nel versamento di un contributo economico aggiuntivo rispetto a quello derivante dell’intervento urbanistico-edilizio e alle compensazioni ambientali, derivanti dall’insediamento di una nuova media struttura di vendita, al fine di compensare l’impatto sul contesto territoriale paesistico ambientale, mitigare le esternalità negative connesse all’autorizzazione di una media struttura di vendita e favorire il sostegno e il rilancio delle attività commerciali di minori dimensioni in linea con i criteri regionali e comunali per lo sviluppo del settore commerciale.
2. La compensazione economica di cui al comma precedente è quantificata come quota percentuale del valore medio di mercato (media tra il valore minimo e massimo espressi come Euro/mq) per la destinazione d’uso “Negozi” per ciascuna fascia/zona all’interno del territorio comunale.
3. Il valore medio è calcolato in base alla banca dati dell’Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) dell’Agenzia delle Entrate (servizio di consultazione cartografica delle quotazioni immobiliari GEOPOI) aggiornata semestralmente.

## Articolo 112 – Modalità della compensazione economica

1. La compensazione economica è determinata nel modo seguente:

$$\text{compensazione ec.} = (X\% \text{ media quotazione OMI}) * \text{mq SV}$$

2. Il Piano quadriennale per lo sviluppo del settore commerciale definisce la quota percentuale (X) tra un minimo di 0,5 e un massimo di 5, con possibilità di differenziazione a seconda della superficie complessiva di vendita, della zona di ubicazione e della tipologia di vendita alimentare/non alimentare. Il piano quadriennale disciplina nel dettaglio:
  - a) Le zone o parti di esse dove applicare la compensazione economica, tra quelle definite nel piano quadriennale per lo sviluppo del settore commerciale;
  - b) La quota percentuale (X) nell'ambito del minimo e massimo previsto, eventualmente differenziato a seconda della superficie complessiva di vendita, della zona di ubicazione e della tipologia di vendita alimentare/non alimentare;
  - c) La durata e le modalità operative per il versamento del contributo economico aggiuntivo corrispondente alla compensazione economica.

## Articolo 113 – Integrazione con il procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione

Il versamento del contributo economico eventualmente dovuto quale compensazione economica degli impatti ai sensi degli articoli precedenti deve essere effettuato dal richiedente in via preventiva al fine del rilascio dell'autorizzazione amministrativa comunale per l'apertura della media struttura di vendita. A tal fine, al termine dell'iter procedimentale, gli uffici inviano all'istante la richiesta di versamento con il calcolo del dovuto e il versamento è condizione per il rilascio dell'autorizzazione.

## Articolo 114 – Vincolo di destinazione dei contributi economici

Il contributo economico versato dagli operatori quale compensazione degli impatti ai sensi degli articoli precedenti è finalizzato alla valorizzazione del commercio urbano e potrà essere utilizzato, in via esclusiva, per il finanziamento o il cofinanziamento di bandi di contributo rivolti al settore commerciale e artigianale, con le modalità e finalità indicate nei bandi stessi.

## TITOLO VII – Organizzazione e gestione dei procedimenti di competenza dello sportello unico delle attività produttive

### Articolo 115 – Oggetto

1. Il presente titolo, nell'ambito della disciplina sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, definisce i criteri organizzativi ed i metodi di gestione dei procedimenti dello Sportello Unico per le Attività Produttive di cui al D.P.R. n. 160 del 7 settembre 2010.
2. Le funzioni connesse ai procedimenti sopracitati sono in capo al Settore in cui è incardinato lo sportello unico, secondo l'organigramma vigente.

### Articolo 116 – Finalità

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive costituisce lo strumento mediante il quale l'ente assicura l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le procedure inerenti le attività produttive di beni e servizi ed opera quale centro d'impulso per lo sviluppo economico del proprio territorio. L'organizzazione deve in ogni caso assicurare economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità nonché dare attuazione alle politiche, indirizzi ed obiettivi indicati dagli organi di governo del Comune di Brescia.

### Articolo 117 – Funzioni e ambito di applicazione

1. Lo Sportello Unico esercita funzioni di carattere:
  - a) amministrativo, per la gestione del procedimento unico;
  - b) informativo, per l'assistenza e l'orientamento alle imprese ed all'utenza in genere;
  - c) promozionale, per la diffusione e la migliore conoscenza delle opportunità e potenzialità esistenti per lo sviluppo economico del territorio anche mediante iniziative di informazione capillare rivolta a tutti i possibili interessati.
  - d) relazionale, per i rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni, Enti e Aziende.
2. Per le finalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, è individuato il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

### Articolo 118 – Responsabile

1. Alla direzione dello Sportello Unico è preposto il dirigente responsabile del settore ove esso è incardinato secondo l'organigramma vigente.

2. Al Responsabile competono tutti i poteri dirigenziali da esercitarsi nel rispetto della legislazione vigente e dei regolamenti. Ad esso compete in particolare:
  - a) l'adozione e la trasmissione all'interessato del provvedimento unico che raccoglie in un unico atto i singoli atti conclusivi di più procedimenti ordinari inerenti ad una medesima istanza o ad essa connessi, degli atti di interruzione e sospensione del procedimento, della trasmissione della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda e della comunicazione di esito negativo del procedimento;
  - b) la convocazione delle conferenze dei servizi interne, delle conferenze dei servizi esterne e delle audizioni di cui al Decreto;
  - c) l'adozione di tutti gli altri atti e provvedimenti, anche organizzativi, concernenti lo Sportello Unico, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che non siano attribuiti in via esclusiva dalla legge, da regolamenti o da atti organizzativi interni ad organi deliberativi, al Sindaco o ad altri Dirigenti;
  - d) la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, ivi compresi autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo dello Sportello Unico;
  - e) la responsabilità di verificare il rispetto, da parte dei dirigenti e dei funzionari della struttura afferente lo Sportello Unico dell'ente, delle disposizioni dettate dal Decreto e dal presente regolamento, informando tempestivamente i Dirigenti competenti o il Segretario Generale su eventuali problematiche ed indicando le proposte correttive.

#### Articolo 119 - Compiti del Responsabile dello Sportello Unico

1. Oltre a quanto indicato nell'articolo precedente, il Responsabile dello Sportello Unico sovrintende a tutte le attività necessarie al buon funzionamento dello stesso ed in particolare:
  - a) coordina l'attività dei responsabili dei procedimenti, al fine di assicurare il buon andamento delle procedure di diretta competenza del Comune;
  - b) segue l'andamento dei procedimenti presso le altre amministrazioni di volta in volta coinvolte da un procedimento unico, interpellando direttamente, se necessario, gli uffici o i responsabili dei procedimenti di competenza;
  - c) sollecita le amministrazioni o gli uffici in caso di ritardi o di inadempimenti;
  - d) cura che siano effettuate le audizioni con le imprese, coinvolgendo, se necessario le amministrazioni o gli uffici di volta in volta interessati;
  - e) cura che siano effettuate le comunicazioni agli interessati.
2. Il Responsabile deve inoltre porre particolare cura affinché l'attività dello Sportello Unico sia sempre improntata ai seguenti principi:
  1. massima attenzione alle esigenze dell'utenza;
  2. preciso rispetto dei termini e anticipazione degli stessi, ove possibile;
  3. rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;
  4. standardizzazione dei procedimenti sulla base di conoscenza dei procedimenti amministrativi unica e condivisa tra i SUAP, gli uffici comunali e le altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento tramite il Catalogo del Sistema degli Sportelli Unici (SSU);
  5. interoperabilità tra componenti informatiche per la gestione dei Front Office SUAP, del Back Office SUAP e degli Enti terzi per garantire la completa circolarità e digitalizzazione del flusso procedimentale.

## Articolo 120 - Coordinamento con gli uffici comunali

1. I Settori del Comune di Brescia che intervengono negli endoprocedimenti, devono relazionarsi con lo Sportello Unico per il raggiungimento degli obiettivi fissati per l'organizzazione e il funzionamento del Servizio. In particolare essi devono:
  - a) garantire la sollecita risposta alle richieste di informazione, di approfondimento o di valutazione necessarie per il coerente svolgimento dei procedimenti unici sia in fase di assistenza alle imprese, sia in fase di avvio del procedimento, sia in fase di attuazione del procedimento stesso;
  - b) partecipare agli incontri con le imprese fissati dallo Sportello Unico per risolvere difficoltà o incertezze procedurali;
  - c) partecipare agli incontri indetti dallo Sportello Unico per l'efficiente espletamento delle domande da trattare; fornire allo Sportello Unico la modulistica per tutti gli endoprocedimenti di propria competenza e comunicare tempestivamente ogni modifica necessaria all'iter procedimentale e alla modulistica in conseguenza di nuove disposizioni legislative e regolamentari;
  - d) comunicare con la massima tempestività allo Sportello Unico e agli altri soggetti che gestiscono i servizi informativi, gli archivi e le banche dati, tutte le informazioni necessarie al loro continuo aggiornamento;
  - e) adeguare le proprie dotazioni tecnologiche alle esigenze operative e funzionali alla gestione razionale ed efficace del procedimento unico;
  - f) dare ai propri Uffici, aventi competenza in tema di insediamenti produttivi, le disposizioni organizzative, funzionali e regolamentari necessarie per garantire il rispetto e, ove possibile, la riduzione dei tempi di conclusione del procedimento unico.
2. I dirigenti dei Settori coinvolti nel procedimento assicurano la presenza di proprio personale, in via prioritaria rispetto alle diverse competenze loro assegnate, a momenti collegiali di pre-istruttoria e istruttoria del procedimento e di confronto/consulenza con l'utente, da tenersi presso lo Sportello Unico secondo necessità. Tale momento collegiale dovrà essere progressivamente allargato alla partecipazione delle altre pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento, sulla base di specifici accordi.

## Articolo 121 - Coordinamento con gli Enti terzi

1. Le amministrazioni esterne che prendono parte alla gestione del procedimento si impegnano ad adottare tutte le iniziative, le misure e i provvedimenti regolamentari utili al buon funzionamento dello Sportello Unico. In particolare, oltre agli obblighi normativi già esplicitamente previsti, esse possono impegnarsi, tramite specifici accordi operativi:
  - a) a garantire la sollecita risposta, anche telefonica, alle richieste di informazione, di assistenza, di approfondimento o di valutazione necessarie per il coerente svolgimento dei procedimenti unici sia in fase di assistenza alle imprese, sia in fase di avvio del procedimento, sia, infine, in fase di attuazione del procedimento stesso;
  - b) a partecipare agli incontri con le imprese ritenuti utili dallo Sportello Unico per risolvere difficoltà o incertezze procedurali;

- c) a partecipare agli incontri indetti dallo Sportello Unico per l'efficiente espletamento delle domande da trattare;
  - d) ad informare preventivamente le altre amministrazioni aderenti all'accordo sulle eventuali modifiche organizzative o regolamentari che possano influenzare la gestione dello Sportello Unico;
  - e) a comunicare con la massima tempestività allo Sportello Unico e agli altri soggetti che gestiscono i servizi informativi, gli archivi e le banche dati tutte le informazioni necessarie al loro continuativo aggiornamento;
  - f) ad adeguare le proprie dotazioni tecnologiche alle esigenze operative e funzionali alla gestione razionale ed efficace del procedimento unico;
  - g) ad attivare un servizio di consulenza telematica allo Sportello Unico basato sull'invio di quesiti dallo Sportello all'amministrazione competente con una risposta da ottenersi entro un massimo di 3 (tre) giorni.
2. Ogni ente esterno coinvolto nel procedimento deve nominare uno o più responsabili o referenti dello Sportello Unico, ed inoltre ad individuare e comunicare anche il nome ed i recapiti delle persone alle quali rivolgersi in caso di assenza del responsabile/referente. L'attribuzione delle responsabilità è effettuata direttamente da ogni amministrazione in relazione al proprio ordinamento ed alle vigenti disposizioni contrattuali. Per tutti gli altri adempimenti in carico agli enti esterni, si rimanda alle future convenzioni che verranno sottoscritte dal Comune di Brescia con gli stessi enti.

#### Articolo 122 – Sistema informatico

1. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività produttive di beni e servizi rientranti nel campo di applicazione dello Sportello Unico, nonché i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati esclusivamente in modalità telematica, secondo quanto disciplinato dal Decreto, dal presente regolamento e dal CAD
2. La presentazione con modalità diversa da quella telematica determina l'irricevibilità delle istanze o delle segnalazioni/comunicazioni e non comporta l'attivazione di alcun procedimento amministrativo.
3. Lo Sportello Unico provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione. Previo accordo, anche informale, con le amministrazioni competenti, lo Sportello Unico potrà definire modalità di trasmissione telematica ulteriori a quelle previste, purché consentite dalla vigente normativa.

#### Articolo 123 – Accesso all'archivio informatico

1. E' consentito a chiunque vi abbia interesse, l'accesso gratuito all'archivio informatico del SUAP, anche per via telematica, per l'acquisizione di informazioni concernenti: gli adempimenti previsti dai procedimenti per le attività produttive; le istanze di autorizzazione presentate, con relativo stato d'avanzamento dell'iter procedurale o esito finale dello stesso; la raccolta dei quesiti e delle risposte relative ai diversi procedimenti; le opportunità

territoriali, finanziarie e fiscali esistenti; Il Comune di Brescia consentirà l'accesso alle relative informazioni tramite la rete Internet.

2. L'accesso all'archivio informatico deve in ogni caso garantire il rispetto della normativa in materia di privacy ed in materia di accesso ai documenti amministrativi.

## Articolo 124 – Procedimento

1. A seguito della presentazione di una SCIA, di una mera comunicazione o di altra istanza, il SUAP verifica la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati. In caso di verifica positiva, il SUAP rilascia la ricevuta, attraverso il Portale SUAP e trasmette, immediatamente, i documenti agli altri uffici/amministrazioni per gli adempimenti di competenza.
2. Si procede alla dichiarazione di irricevibilità, con conseguente inefficacia delle segnalazioni certificate e comunicazioni presentate, qualora il procedimento automatizzato non sia presentato con modalità telematica conforme alla normativa: mail ordinaria in luogo di quella certificata, firma digitale scaduta, mancata elezione di domicilio presso il soggetto delegato e non definizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata presso cui inviare le comunicazioni/notifiche dello Sportello Unico, mancato utilizzo della modulistica, se indispensabile, pubblicata sul portale web.
3. Si procede alla dichiarazione di inammissibilità qualora il proponente non sia legittimato a presentare la SCIA o la comunicazione (es. sottoscrizione digitale apposta da soggetto diverso dal diretto interessato in assenza di delega formale da parte dell'interessato).
4. Viene emessa dichiarazione di improcedibilità quando la SCIA o la comunicazione non contengono gli elementi necessari per l'istruttoria o non è stata compiuta un'attività propedeutica all'istanza (es. compilazione incompleta, omissione di allegati obbligatori).
5. Nei casi previsti dai commi 2, 3, 4 gli effetti abilitativi decorrono dalla ripresentazione o integrazione della documentazione in formato completo e regolare.
6. La verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi, del rispetto di norme e regolamenti e della conformità urbanistica ed edilizia è effettuata dalle unità organizzative interne al comune competenti per materia, le quali, nel caso, adottano la comunicazione di motivi ostativi o l'eventuale provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e li trasmettono al SUAP per la comunicazione all'interessato.
7. Al di fuori dei casi di applicazione del procedimento automatizzato, l'interessato presenta la domanda unica unitamente alle istanze per l'attivazione di uno o più sub-procedimenti comportanti il rilascio di atti di assenso o di provvedimento conclusivo da parte delle unità organizzative comunali competenti o altre Pubbliche Amministrazioni. Il SUAP invia all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento contenente il nominativo del responsabile del procedimento SUAP e dei referenti interni coinvolti.
8. In caso di procedimento unico con più sub-procedimenti di competenza di diverse unità interne lo Sportello Unico verifica la completezza formale dell'istanza e dei relativi allegati, trasmette agli uffici interessati la documentazione, acquisisce gli atti di assenso e/o i provvedimenti conclusivi ai sensi del Decreto, della legge 241/1990 e ss.mm.ii. e del presente regolamento, quindi emette il provvedimento unico. Il provvedimento conclusivo del procedimento unico è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste ed è perfezionato ed adottato dal Responsabile del SUAP.

9. Quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile dello Sportello Unico indice una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
10. La determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, assunta nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, è ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste ed è perfezionata ed adottata dal Responsabile del SUAP.

#### Articolo 125 – Formazione, aggiornamento e dotazioni tecnologiche

1. L'Amministrazione comunale persegue quale obiettivo primario la valorizzazione delle risorse umane e la crescita professionale dei dipendenti, per assicurare il buon andamento, l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa.
2. A tal fine, compatibilmente con le risorse disponibili, programma e favorisce la formazione e l'addestramento professionale degli addetti assegnati allo Sportello Unico e del personale delle altre unità organizzative che con esso interagisce.
3. Analogamente deve essere curato il successivo costante e periodico aggiornamento, anche eventualmente in forma associata con altri enti locali e anche tramite la partecipazione alla formazione organizzata dal servizio SUAP&Impresa promosso da Camere di commercio lombarde e Regione Lombardia e tramite la partecipazione attiva ai Tavoli di Lavoro Procedure SUAP organizzati dalla Camera di Commercio per mettere in relazione i Suap della provincia e gli enti terzi.
4. Lo Sportello Unico deve essere fornito di adeguate dotazioni tecnologiche ed informatiche che consentano una rapida gestione delle procedure ed un agevole e costante collegamento con l'utenza, con le altre strutture interne e con gli enti esterni, secondo le regole contenute nell'Allegato tecnico del DPR 160/2010 e successive integrazioni e modificazioni.
5. In particolare i programmi informatici devono garantire il mantenimento dei requisiti minimi previsti dal Decreto ed il collegamento con il Portale nazionale.
6. Lo Sportello Unico svolge attività di divulgazione e promozione della propria struttura informatica e del sito internet.

#### Articolo 126 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente titolo, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di attività produttive, alla legge 7.8.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, oltre alle ulteriori norme giuridiche vigenti, in quanto applicabili.

## TITOLO VIII – Disposizioni finali

### Articolo 127 – Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste dalla normativa nazionale e regionale, le violazioni alle disposizioni del presente regolamento comportano l'applicazione delle sanzioni amministrative elencate nei commi seguenti.
2. In caso di violazioni ai capi II, III e VI del titolo III e per quanto in esso non specificatamente disciplinato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pecuniaria compresa tra 50 e 500 euro. In caso di particolare gravità o di recidiva il dirigente responsabile del settore vigilanza - Corpo di Polizia locale può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni di calendario. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte nell'arco di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. Si considerano di particolare gravità:
  - a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
  - b) l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;
  - c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;
3. In caso di violazioni al capo IV del titolo III per accertati utilizzi delle occupazioni di suolo difformi dalle norme ivi contenute o dalle prescrizioni previste dalla concessione e per quanto in esso non specificatamente disciplinato, si applicano le seguenti sanzioni:
  - a) Sospensione della concessione da 2 a 7 giorni, in occasione del primo accertamento;
  - b) Sospensione della concessione da 8 a 15 giorni in occasione del secondo accertamento;
  - c) Sospensione della concessione da 16 al 30 giorni in occasione del terzo accertamento;
  - d) Sospensione della concessione per 6 mesi in occasione del quarto accertamento;
  - e) Revoca della concessione dopo il quinto accertamento.Qualora dall'uso del plateatico derivi una situazione di disturbo della quiete pubblica accertata dagli organi competenti, il responsabile del Settore Sportello Unico Attività produttive ordinerà la riduzione dell'orario di utilizzo del medesimo alle ore 23. Qualora nonostante la riduzione dell'orario non venga meno la situazione di disturbo, si applicheranno nell'ordine le seguenti disposizioni:
  - a) Sospensione della concessione per 5 giorni consecutivi;
  - b) Sospensione della concessione per ulteriori 15 giorni consecutivi se nonostante la precedente sospensione si verifichino ulteriori situazioni di disturbo, accertate dagli organi competenti;
  - c) Revoca della concessione nel caso si verifichino nuovamente situazioni di disturbo, accertate dagli organi competenti.
4. In caso di violazioni al capo X del titolo III e per quanto in esso non specificatamente disciplinato, si applicano le seguenti sanzioni:
  - a) In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel regolamento si applica la sanzione del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro.

- b) In caso di svolgimento di sagre al di fuori del calendario regionale, gli organizzatori sono puniti con la sanzione pecuniaria da 2.000,00 euro a 12.000,00 euro e con l'immediata interruzione della sagra.
  - c) In caso di recidiva, le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono raddoppiate. A partire dalla terza violazione, oltre alla sanzione pecuniaria, la sagra non potrà essere iscritta nel calendario regionale per i due anni successivi all'ultima violazione commessa.
5. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previste dalla legge 174/2005, dal presente regolamento ovvero dai regolamenti comunali che disciplinano l'esercizio dell'attività nonché in caso di mancata presentazione della SCIA o della comunicazione di sospensione dell'attività, sono irrogate dal comune le sanzioni amministrative di cui all'articolo 5 della l. 174/2005, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale". La commercializzazione di prodotti cosmetici non conformi ai requisiti di cui al Regolamento CE 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici è soggetta alle sanzioni previste dal combinato disposto del decreto legislativo 4 dicembre 2015 n. 204 "Disciplina sanzionatoria per la violazione del Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici" e del decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 8 'Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della l. 28 aprile 2014 n. 67". Per ogni altra violazione al titolo IV e per quanto in esso non specificatamente disciplinato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pecuniaria compresa tra 50 e 500 euro.
6. Ferme restando le sanzioni penali e le violazioni al Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza di cui al R.D. 773 - 18.6.1931 punite a norma degli artt. 17/bis, 17/ter, 17/quater e 110 del medesimo, le violazioni al Titolo V comportano l'applicazione delle seguenti sanzioni:
- a) sanzione amministrativa da € 80 a € 500. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione incorra, nell'anno solare, in più di tre violazioni, potrà essere disposta la sospensione della licenza, in considerazione anche della gravità delle violazioni, fino ad un massimo di 30 giorni.
  - b) ai sensi dell'art. 110, comma 10, del TULPS se l'autore degli illeciti di cui all'art. 110, comma 9, è titolare di licenza di pubblico esercizio, l'autorizzazione potrà essere sospesa per un periodo da uno a 30 giorni ed in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'art. 8bis della L. 689/81, potrà essere revocata.
  - c) le violazioni alle disposizioni e prescrizioni indicate nell'Ordinanza del Sindaco ai sensi dell'articolo 131 saranno punite ai sensi dell'art. 7/bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, applicandosi per la sanzione pecuniaria l'ammontare determinato in Euro 450. La sanzione amministrativa pecuniaria deve intendersi riferita ad ogni singolo locale o punto vendita del gioco, indipendentemente dal numero di apparecchi di cui all'art. 110/6° del TULPS ivi collocati.
  - d) In caso di particolare gravità e recidiva si applicherà, per un periodo da uno a cinque giorni, la sanzione accessoria della sospensione dell'attività delle sale giochi autorizzate ex art. 86 del TULPS ovvero la sospensione del funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro di cui all'art. 110/6° del TULPS collocati in altre tipologie di esercizi (commerciali, locali o punti di offerta del gioco) ex artt. 86 e/o 88 del TULPS.
- La recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione

mediante oblazione ai sensi dell'art. 16 della L. 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni.

## Articolo 128 – Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati i seguenti regolamenti:

- a. Regolamento per il commercio al dettaglio su aree pubbliche (deliberazione del Consiglio comunale n. 22/2004 da ultimo modificato con deliberazione del c. 201/2015);
- b. Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico con chioschi ed elementi di arredo (deliberazione del Consiglio comunale n. 32/2023);
- c. Regolamento per lo svolgimento dei mercati di vendita diretta dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli (deliberazione del Consiglio comunale n. 62/2022);
- d. Regolamento comunale delle sagre (deliberazione del Consiglio comunale n. 31/2017);
- e. Regolamento per la disciplina dell'attività di estetista e dei trattamenti di tatuaggio e di piercing (deliberazione del Consiglio comunale n. 32/2017);
- f. Regolamento per la disciplina dell'attività di acconciatore (deliberazione del Consiglio comunale n. 100/2018);
- g. Regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di tintolavanderia (deliberazione del Consiglio comunale n. 11/2019);
- h. Regolamento per il funzionamento di sale pubbliche da gioco e per l'installazione di apparecchi da intrattenimento, armonizzato con la prevenzione ed il contrasto alle problematiche derivanti dal gioco d'azzardo lecito (deliberazione del Consiglio comunale n. 89/2017);
- i. Regolamento per l'organizzazione e la gestione dei procedimenti dello sportello unico delle attività produttive (deliberazione del Consiglio comunale n. 225/2009).